

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

---

## 881<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente MORO,  
indi del vice presidente DINI

#### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. VII-XXI

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-56

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 57-150

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 151-185



## INDICE

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1, 2, 3 e passim
EUFEMI (UDC) . . . . .	1, 2
* BORDON (Mar-DL-U) . . . . .	2, 5
ANGIUS (DS-U) . . . . .	5
MALAN (FI) . . . . .	6

<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	7
---	---

**PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLE CONDIZIONI DEL CENTRO DI PERMANENZA TEMPORANEA DI LAMPEDUSA**

PRESIDENTE . . . . .	7, 8
SODANO Tommaso (Misto-RC) . . . . .	7

## DISEGNI DI LEGGE . . . . .

## Seguito della discussione:

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri)

**(2202) PEDRIZZI.** – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

**(2680) PASSIGLI ed altri.** – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

**(2759) CAMBURSANO ed altri.** – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

**(2760) CAMBURSANO ed altri.** – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

**(2765) MANZIONE.** – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

**(3308) PETERLINI ed altri.** – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3328:**

MODICA (DS-U) . . . . .	Pag. 9
EUFEMI (UDC), relatore . . . . .	9
MACONI (DS-U) . . . . .	10, 11, 13
MORANDO (DS-U) . . . . .	11

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 13

**DISEGNI DI LEGGE, PREANNUNZIO DI TRASMISSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

PRESIDENTE . . . . .	13
----------------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308:**

PRESIDENTE	Pag. 14, 15, 17 e <i>passim</i>
VALLONE (Mar-DL-U)	14, 18, 20 e <i>passim</i>
SEMERARO (AN), relatore	15, 16, 20 e <i>passim</i>
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	15, 16, 18 e <i>passim</i>
EUFEMI (UDC), relatore	16, 17, 23 e <i>passim</i>
TURCI (DS-U)	17, 26, 50 e <i>passim</i>
ZANDA (Mar-DL-U)	17, 23
DE PETRIS (Verdi-Un)	29, 42
PASQUINI (DS-U)	33
FRANCO Paolo (LP)	34, 40
SODANO Tommaso (Misto-RC)	34
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur)	36
BISCARDINI (Misto-SDI-US)	37
MARINO (Misto-Com)	39
TAROLLI (UDC)	43
CASTELLANI (Mar-DL-U)	45
PEDRIZZI (AN)	47, 48, 49
GRILLO (FI)	53, 54, 55
SCHIFANI (FI)	55
MACONI (DS-U)	55
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	14, 34
Verifiche del numero legale	14, 18, 21 e <i>passim</i>
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	56

**INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 255-379-623-640-658-660-B:**

TOMASSINI (FI)	56
----------------	----

**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 3328:**

Ordine del giorno G019.1	57
Articolo 19 ed emendamenti	58
Articolo 20 ed emendamenti	64
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20	65
Articolo 21 ed emendamenti	66
Articolo 22 ed emendamento	67
Articolo 23	68
Emendamenti tendenti a premettere articoli all'articolo 24	70
Articolo 24 ed emendamenti	72
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24	79
Articolo 25	94

Articolo 26 ed emendamenti	Pag. 95
Articolo 27	107
Articolo 28 ed emendamento	108
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 28	109
Articolo 29 ed emendamenti	109
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29	126
Articolo 30 ed emendamenti	126
Articolo 31 ed emendamento	129
Articolo 32	130
Articolo 33 ed emendamento	130
Articolo 34 ed emendamenti	131
Emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 34	133
Articolo 35 ed emendamento	134
Articoli 36 e 37	135
Articolo 38 ed emendamenti	135
Articolo 39 ed emendamenti	138
Articolo 40	140
Articolo 41 ed emendamenti	140
Articolo 42 ed emendamento	144
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 42	145
Articolo 43	149

**ALLEGATO B****VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** . 151**CONGEDI E MISSIONI** . 161**COMMISSIONI PERMANENTI**

Trasmissione di documenti	161
---------------------------	-----

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati	161
Annunzio di presentazione	162
Assegnazione	162
Presentazione del testo degli articoli	163

**INDAGINI CONOSCITIVE**

Annunzio	163
----------	-----

**GOVERNO**

Trasmissione di atti ..... Pag. 163

**AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Nuovo deferimento a Commissioni permanenti di atti ..... 164

**AUTORITÀ GARANTE PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Trasmissione di atti ..... 164

**PETIZIONI**

Annunzio ..... Pag. 164

**INTERROGAZIONI**

Annunzio ..... 56

Interrogazioni ..... 166

*ERRATA CORRIGE* ..... 182

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*



## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente MORO

*La seduta inizia alle ore 11,01.*

TIRELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 ottobre.

#### Sul processo verbale

EUFEMI (*UDC*). Precisa che i dati da lui citati nel corso della seduta antimeridiana del 6 ottobre relativamente alla responsabilità delle società di revisione sono tratti da documentazione ufficiale dell'Unione Europea.

PRESIDENTE. Prende atto della precisazione, che però non attiene al processo verbale, quanto piuttosto al Resoconto stenografico.

BORDON (*Mar-DL-U*). Chiede che il Presidente del Senato, che al riguardo non ha fornito una confortante risposta nel corso della seduta antimeridiana del 6 ottobre, attesti che la procedura di votazione adottata nei riguardi dell'emendamento 0.19.1/106 (testo 2) sia effettivamente rispettosa dell'articolo 110 del Regolamento. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Ricorda in primo luogo al senatore Bordon che l'articolo 112 del Regolamento non ammette proteste sulle deliberazioni del Senato e che pertanto la Presidenza ha ammesso interventi in materia solo per consentire all'Assemblea una serena valutazione della correttezza della procedura seguita. In ogni caso, non è esatto affermare che nel corso della seduta non sia stato osservato l'articolo 110 del Regolamento in quanto era dovere della Presidenza sospendere l'apertura della votazione dell'emendamento 0.19.1/106 (testo 2) nel momento in cui il senatore Segretario segnalava la richiesta di parola da parte di un senatore; in caso contrario non solo la Presidenza avrebbe trascurato il contributo del senatore Segretario alla conduzione della seduta, ma avrebbe impedito l'esercizio di uno specifico diritto dei senatori, cioè di esprimere l'orientamento

del Gruppo di appartenenza in ordine alle votazioni, lesione particolarmente rilevante in considerazione della delicatezza della questione da deliberare. Inoltre, in questa come nelle passate legislature in analoghe situazioni non è stato mai contestato il diritto di senatori di intervenire in dichiarazione di voto, motivo per cui la Presidenza respinge il richiamo del senatore Bordon e conferma la correttezza della propria condotta. (*Commenti dei senatori Bordon, Petrini e Vallone*).

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 6 ottobre.*

ANGIUS (*DS-U*). Il Resoconto stenografico evidenzia che il Presidente ha posto in votazione l'emendamento 0.19.1/106 (testo 2) e che solo il senatore Segretario ha visto la richiesta del senatore Grillo di intervento in dichiarazione di voto. L'interruzione della votazione stabilita dal Presidente ha consentito l'ingresso in Aula di ben nove senatori della maggioranza, e quindi ha ribaltato il risultato della votazione. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MALAN (*FI*). Tutta l'Assemblea ha potuto notare la richiesta di intervento del senatore Grillo, per cui è stata giusta la decisione del Presidente di sospendere la votazione, come avviene del resto nella normale prassi parlamentare, perché altrimenti avrebbe precluso il diritto di parola. (*Applausi dal Gruppo FI*).

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,18 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### **Per comunicazioni del Governo sulle condizioni del Centro di permanenza temporanea di Lampedusa**

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Chiede che il Governo riferisca urgentemente sulle disumane condizioni in cui sono costretti gli immigrati ospitati presso il Centro di permanenza temporanea di Lampedusa, portate

alla luce da una recente inchiesta giornalistica e in evidente contrasto con quanto il Governo ha sempre riferito al Parlamento.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta ed invita il senatore Tommaso Sodano a presentare un atto di sindacato ispettivo.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri)

**(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione**

**(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere**

**(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari**

**(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari**

**(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari**

**(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento**

#### **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3328**

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3328, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, ricordando che nella seduta antimeridiana del 6 ottobre hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno G019.1 e che sugli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.200 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MODICA (DS-U). Prima di procedere alla votazione dell'ordine del giorno G019.1, auspica che il senatore Schifani, che la passione politica

e l'atmosfera incandescente che ha caratterizzato la seduta di giovedì scorso hanno indotto ad espressioni offensive, sappia chiudere questo spiacevole incidente con un gesto di conciliazione. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

EUFEMI, *relatore*. L'ordine del giorno vorrebbe aggirare le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria, che escludono un vincolo fiduciario tra il Governatore della Banca d'Italia e il Governo, rischiando di strumentalizzare eccessivamente il ruolo del Parlamento. Nel frattempo, la Banca centrale europea ha espresso un parere sulla riforma della Banca d'Italia prevista dall'articolo 19, che chiede di potere allegare ai Resoconti della seduta. Invita pertanto il senatore Angius a ritirare l'ordine del giorno, sul quale altrimenti ribadisce il parere contrario.

MACONI (*DS-U*). L'intervento del relatore riapre una discussione già chiusa nella precedente seduta.

MORANDO (*DS-U*). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno, attraverso il quale si chiede al Governo di assumere una posizione ufficiale in merito all'operato del governatore Fazio, dopo i giudizi negativi espressi del ministro Siniscalco e dal Presidente del Consiglio. Tra l'altro, è offensivo per il Senato che il Governo affermi in altre sedi il contrario di quanto sostiene in Assemblea, visto che il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sull'ordine del giorno non si concilia con il giudizio di inadeguatezza che il Ministro dell'economia continua a ribadire sul governatore Fazio auspicando che rinunci al proprio ruolo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori Amato e Michelini*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge l'ordine del giorno G019.1.*

### **Disegni di legge, preannuncio di trasmissione dalla Camera dei deputati Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno**

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha approvato con modificazioni il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 162 (atto Senato n. 3623) recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. Il testo verrà immediatamente trasmesso alle Commissioni competenti per l'esame in sede referente e consultiva per consentire all'Assemblea di iniziarne la discussione a partire dall'odierna seduta pomeridiana. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308**

PRESIDENTE. Gli emendamenti 19.1 e 19.2 sono improcedibili.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 19.200. Previa verifica del numero legale, chiesta dallo stesso senatore VALLONE, risulta respinto anche l'emendamento 19.5. Il Senato approva l'articolo 19.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SEMERARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge gli emendamenti 20.1 e 20.4, approva l'articolo 20 e respinge l'emendamento 20.0.1.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 21.4.

EUFEMI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge gli emendamenti 21.2 e 21.200.*

PRESIDENTE. L'emendamento 21.4 è improcedibile.

*Il Senato approva l'articolo 21.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

SEMERARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge l'emendamento 22.2 ed approva gli articoli 22 e 23.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su alcune parti dell'emendamento 24.201 e sugli emendamenti aggiuntivi 24.0.203, 24.0.204, 24.0.205, 24.0.206 e 24.0.300. Ricorda altresì che gli emendamenti dal 24.0.200/1 al 24.0.202 sono preclusi dalla reiezione di precedenti emendamenti.

TURCI (*DS-U*). Illustra l'emendamento 24.202, tendente a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati, restituendo alla CONSOB competenze alla stessa sottratte dalle Commissioni riunite ed attribuite alla Banca d'Italia.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Illustra l'emendamento 024.2, tendente a limitare l'intreccio tra banche e industria.

EUFEMI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 024.1. Vengono altresì respinti gli emendamenti 024.2, 24.200, 24.201 (limitatamente alle parti non improcedibili), 24.201a (sostanzialmente identico al 24.202), 24.11 e 24.203. Il Senato approva l'articolo 24.*

PRESIDENTE. L'emendamento 24.10 è stato ritirato e gli emendamenti 24.0.203, 24.0.204, 24.0.205, 24.0.206 e 24.0.300 sono improcedibili.

*Il Senato respinge gli emendamenti 24.0.207 e 24.0.208. Viene quindi approvato l'articolo 25.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcune parti degli emendamenti 26.200, 26.201 e 26.219, nonché sugli emendamenti 26.203, 26.205 e 26.216 .

SEMERARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione del 26.209.

*Il Senato respinge gli emendamenti 26.200 (limitatamente alle parti non improcedibili), 26.201 (limitatamente alle parti non improcedibili), 26.204 e 26.206.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26.202, 26.203, 26.205 e 26.216 sono improcedibili.

*Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 26.207 e 26.208, fra loro identici.*

SEMERARO, *relatore*. Si adegua al parere favorevole del Governo sull'emendamento 26.209, identico all'emendamento 26.210.

*Il Senato approva gli emendamenti 26.209 e 26.210, tra loro identici. Vengono invece respinti gli emendamenti 26.211, 26.212 (identico al 26.213), 26.214, 26.215, 26.217, 26.218 e 26.219 (limitatamente alle parti non improcedibili). Il Senato approva l'articolo 26 nel testo emendato e, successivamente, l'articolo 27.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

EUFEMI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 28.3. Esprime parere contrario sul 28.0.201.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge l'emendamento 28.3, approva l'articolo 28 e respinge l'emendamento 28.0.201.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SEMERARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.5, 29.200 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti fino al 29.202), 29.203, 29.204, 29.8, 29.205 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 29.206), 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20 e 29.207.*

TURCI (*DS-U*). I Democratici di sinistra voteranno a favore dell'articolo 29 che ripristina una logica sanzionatoria accettabile in materia di

falso in bilancio, dopo le modifiche apportate ad inizio legislatura dalla maggioranza con una legge *ad personam* che, nei due anni di vigenza, ha esplicato la sua funzione determinando l'esito negativo di un importante processo penale.

*Il Senato approva l'articolo 29 e respinge l'emendamento 29.0.200.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

EUFEMI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge gli emendamenti 30.200 e 30.1. È approvato l'articolo 30.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

SEMERARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge l'emendamento 31.1 ed approva gli articoli 31 e 32.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

EUFEMI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge l'emendamento 33.1 ed approva l'articolo 33.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 34 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SEMERARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge gli emendamenti 34.200, 34.1 e 34.2 (identico al 34.201). Viene quindi approvato l'articolo 34. Il Senato respinge l'emendamento 34.0.1, identico al 34.0.200.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 35 e dell'emendamento interamente soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

EUFEMI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 35, nonché gli articoli 36 e 37.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 38 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Gli emendamenti proposti mirano a rendere più efficaci le sanzioni penali ed amministrative previste per la violazione della disciplina societaria, bancaria, finanziaria e assicurativa della previdenza complementare.

SEMERARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge tutti gli emendamenti all'articolo 38 e approva l'articolo.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 39 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

EUFEMI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge tutti gli emendamenti all'articolo 39. Vengono approvati gli articoli 39 e 40.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 41 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SEMERARO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato respinge gli emendamenti 41.1 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 41.3), 41.7, 41.8 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte dell'emendamento 41.10), 41.11 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 41.12). Il Senato approva l'articolo 41.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 42 e dell'emendamento interamente soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

EUFEMI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 42.*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con emendamenti all'articolo 42, ricordando che sugli stessi la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASQUINI (*DS-U*). L'emendamento 42.0.300 ripropone l'istituzione di sezioni speciali dei tribunali nelle città sedi di corte d'appello nonché presso altri tribunali, scelti tenendo conto dell'estensione territoriale, del numero di imprese iscritte alla camera di commercio e delle statistiche sul contenzioso, per far fronte alla complessità della materia societaria e fallimentare.

EUFEMI, *relatore*. Indipendentemente dal giudizio di merito sulla proposta, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti a causa del vincolo di copertura imposto dalla Commissione bilancio.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 42.0.300.*

FRANCO Paolo (*LP*). Ritira l'emendamento 42.0.202.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 42.0.200, 42.0.201 e 42.0.203 sono improcedibili.

*Il Senato approva l'articolo 43.*

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Rifondazione Comunista voterà contro un disegno di legge tardivo, perché varato in una congiuntura economica in cui il potere d'acquisto degli stipendi è talmente eroso da non consentire margini di risparmio, elusivo, perché non esprime un giudizio chiaro sull'operato del Governatore, e insufficiente perché, nel quadro di un imponente processo di privatizzazione del sistema bancario, che non favorisce la concorrenza bensì la sostituzione del monopolio pubblico con il monopolio privato, non provvede al riordino del sistema di vigilanza e di controllo, affidando la tutela della stabilità del sistema finanziario alla Banca d'Italia, il controllo della borsa alla Consob e la vigilanza sui mercati monetari all'Antitrust.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Ritenendo che l'attuale Governo non possa vantare alcuna credibilità per riformare un sistema finanziario che ha contribuito a delegittimare, anche in ragione di una lotta interna alla maggioranza che ha provocato le dimissioni del ministro Siniscalco, e lamentando il mancato accoglimento di proposte volte a potenziare il Direttorio e a porre un termine reale al mandato del Governatore in carica, dichiara che i senatori Popolari-UDEUR si asterranno nella votazione finale per non impedire il varo di una legge di tutela del risparmio dei cittadini.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). I Socialisti Democratici Italiani voteranno contro un provvedimento che rappresenta un'occasione perduta perché, incapace di affrontare le collusioni tra l'attività creditizia e l'attività di investimento, di rendere efficace il ruolo della Consob, di separare le funzioni di vigilanza e le funzioni di tutela della concorrenza e di riformare la Banca d'Italia, non riuscirà a restituire fiducia ai risparmiatori. Difendendo l'attuale Governatore senza preoccuparsi di difendere la Banca centrale, la maggioranza non ha reso un buon servizio ai cittadini, alla credibilità del Paese e allo stesso Fazio che, dopo l'approvazione della norma sul mandato a termine, avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni per senso di responsabilità e per rispetto verso il Parlamento.

## **Presidenza del vice presidente DINI**

MARINO (*Misto-Com*). I Comunisti Italiani voteranno contro un provvedimento che non traduce sul piano normativo i risultati emersi nel corso dell'indagine conoscitiva sugli scandali finanziari, delude i risparmiatori, limita l'autonomia delle fondazioni bancarie, è carente sul

piano dei meccanismi sanzionatori e non accoglie la ragionevole proposta di trasferimento delle quote azionarie della Banca d'Italia alle fondazioni bancarie.

FRANCO Paolo (*LP*). Il Gruppo Lega Padana voterà a favore di una riforma non più rinviabile, per le mutate condizioni dei mercati finanziari e immobiliari indotte dalla globalizzazione, e qualificante per l'attività di Governo, per le garanzie assicurate ai risparmiatori e agli investitori e per le possibilità di crescita offerte alla finanza nazionale. La discussione è stata proficua perché ha fatto emergere complesse e diversificate implicazioni delle norme sull'assetto proprietario della Banca centrale e sulla crescita azionaria degli istituti di credito, ha segnalato l'opportunità di una futura introduzione dello strumento della *class action* e ha consentito il varo di una riforma equilibrata della Banca d'Italia, che scongiura gli effetti perversi del meccanismo controllore-controllato. (*Applausi dal Gruppo LP*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Annunciando il voto contrario del Gruppo Verdi, esprime amarezza per il fallito tentativo di licenziare una riforma di alto profilo, capace di raccogliere i frutti della complessa indagine conoscitiva sui *crack* finanziari. Non prevedendo norme per la tutela preventiva del risparmio né la piena responsabilità delle società di revisione dei conti, il provvedimento, che secondo i principali organi di stampa rappresenta una vittoria del cosiddetto partito di Fazio, non può costituire una risposta alla crisi di fiducia dei risparmiatori.

TAROLLI (*UDC*). Il Gruppo voterà a favore del provvedimento perché convinto della sua utilità per la tutela dei risparmiatori ed il recupero della credibilità del sistema nei mercati internazionali, scossa dagli scandali Parmalat e Cirio. In considerazione degli interessi del Paese, il Senato ha proceduto ad un sollecito esame del provvedimento, senza tuttavia rinunciare ad un ulteriore rafforzamento dell'impianto normativo attraverso rilevanti integrazioni, in particolare in tema di responsabilità degli amministratori e dei revisori, di disciplina dei paradisi fiscali, di informazione sui prodotti finanziari e di tutela delle minoranze. Il provvedimento è infatti una buona riforma, perché delinea chiaramente le responsabilità dei soggetti coinvolti: gestori, sindaci e società di revisione. Inoltre, la soluzione adottata per la vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario non rappresenta la vittoria dei conservatori sugli innovatori, quanto piuttosto di coloro che non ritengono il mercato un valore assoluto, ma uno dei beni da tutelare in un'ottica di sussidiarietà e secondo modelli adeguati all'esperienza italiana. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Il voto contrario del Gruppo è motivato dall'inadeguatezza del provvedimento su due aspetti cruciali, evidenziati non solo dagli scandali finanziari ma anche dalle audizioni svolte: la solitudine del risparmiatore in un mercato caratterizzato dall'intreccio per-

verso tra imprese e banche, dall'offerta di titoli a rischio senza preventivi controlli e dalla deresponsabilizzazione dei soggetti coinvolti, nonché la scarsa credibilità delle autorità di garanzia. Le risposte sono inadeguate perché, nonostante alcune positive correzioni quali la parziale reintroduzione del falso in bilancio, non è stato affrontato il nodo del conflitto di interessi tra banche e imprese ed è stata privilegiata l'esigenza di stabilità del sistema bancario, che invece necessita ancora di ristrutturazioni; il mandato al termine del governatore è insufficiente se non viene prevista la collegialità delle decisioni assunte dalla Banca d'Italia, mentre la mancata previsione dell'azione collettiva priva i risparmiatori, il cui risarcimento viene rinviato alla legge finanziaria, di un importante strumento di tutela. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PEDRIZZI (*AN*). Ringrazia gli uffici, i relatori e l'Assemblea per l'approvazione di un provvedimento che non è né un'occasione mancata né la vittoria di una fazione, quanto piuttosto la riaffermazione del ruolo centrale del Parlamento, che tutelando i risparmiatori e realizzando i complessivi interessi del sistema Paese ha dimostrato un senso di responsabilità adeguato alla gravità della situazione. Il provvedimento delinea infatti un ambiente giuridico favorevole, nel quale gli operatori potranno agire con maggiore certezza ed affidabilità, perché il già positivo impianto varato dalla Camera dei deputati è stato ulteriormente migliorato dal Senato attraverso un confronto approfondito, costruttivo anche nei momenti di maggiore asprezza dialettica, ad esempio in tema di concorrenza bancaria, su cui la maggioranza ha dimostrato grande compattezza anche grazie all'articolato emendamento proposto dal Governo in materia di assetto della Banca d'Italia. La disciplina della *governance* societaria aumenta le garanzie di corretta gestione, è più stringente la normativa sui rapporti con le società residenti nei paradisi fiscali, è positiva la soluzione del conflitto di interessi tra banche ed imprese ed adeguato l'apparato sanzionatorio. Tuttavia la disciplina legislativa, per quanto efficace, necessita sempre della coscienza etica degli operatori, del capitale sociale che consente l'espulsione di chi viola le norme; pertanto, è indispensabile promuovere un'etica della responsabilità in grado di coniugare l'attività economica e la morale e di restituire centralità ad un'impresa consapevole di svolgere un importante ruolo sociale al servizio della comunità. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni*).

TURCI (*DS-U*). I Democratici di sinistra voteranno contro il disegno di legge, non soltanto per l'inadeguatezza della riforma della Banca d'Italia, che anziché risolvere problemi mantiene la situazione in stallo, con grave danno per l'autorevolezza ed il prestigio dell'Istituto, per lo stesso Governatore, per i mercati finanziari, per il Governo e per la credibilità internazionale del Paese, non soltanto per la mancata riforma dell'assetto complessivo delle *Authorities*, nonostante le proposte avanzate dall'opposizione e respinte dalla maggioranza, ma soprattutto per l'assoluta insufficienza delle risposte fornite ai risparmiatori, in particolare ai circa 800.000

che hanno subito danni rilevanti in occasione dei recenti scandali finanziari. Ricorda, a tale proposito, che è stato indebolito il ruolo della Consob, trasferendo alla Banca d'Italia competenze circa la trasparenza dell'attività di intermediazione finanziaria svolta dalle banche; è stato reso meno incisivo il ruolo del collegio sindacale nelle società; è stata rifiutata la norma sull'azione collettiva per la difesa degli interessi dei risparmiatori; non sono state istituite sezioni specializzate dei tribunali sui reati finanziari e societari; si prevede un risarcimento assai parziale dei risparmiatori truffati ed è stato respinto un emendamento sulla tutela preventiva del risparmio. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

GRILLO (*FI*). Il provvedimento in esame è assai migliorato rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati ed il risultato del lavoro avrebbe potuto essere ancora più positivo se non fosse stato condizionato da una violenta campagna massmediatica contro il Governatore della Banca d'Italia e se l'opinione pubblica non fosse stata frastornata da una sequela di falsità. Ricordato che le regole del mercato creditizio italiano sono fra le più avanzate in Europa, invita i senatori a leggere, anziché le infondate notizie di stampa, i comunicati emessi dalla Banca d'Italia. (*Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione*). Non potendo, a causa dell'atteggiamento dell'opposizione, suffragare tali affermazioni con la lettura del contenuto dell'ultimo comunicato della Banca d'Italia, dichiara il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

SCHIFANI (*FI*). Prima del voto finale, precisa che le espressioni contenute nel suo intervento a conclusione della seduta antimeridiana del 6 ottobre non avevano alcun intento offensivo nei riguardi dell'opposizione. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC e dai banchi del Governo*).

MACONI (*DS-U*). Rileva come il Regolamento sia stato ancora una volta violato al momento della votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ha giudicato accettabile la richiesta di intervento del senatore Schifani ed apprezza i contenuti della sua dichiarazione. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Consolo*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato approva il disegno di legge n. 3328, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC). Restano assorbiti i disegni di legge nn. 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308.*

**Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge  
n. 255-379-623-640-658-660-B**

TOMASSINI (*FI*). Chiede l'assenso degli altri Gruppi alla proposta di inserire come primo punto dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana il seguito della discussione del disegno di legge n. 255-379-623-640-658-660-B, sulla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,37.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11,01*).  
Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 ottobre.

#### Sul processo verbale

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, intendo fare una precisazione riguardo al resoconto stenografico della seduta di giovedì mattina. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE Onorevoli colleghi, vi prego di ascoltare quanto sta affermando il senatore Eufemi.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, intendo formulare un rilievo in ordine all'intervento del senatore Bucciero, riportato a pagina 14 del Resoconto stenografico della seduta antimeridiana di giovedì 6 ottobre. Il senatore Bucciero sostiene: «Il senatore Eufemi ha affermato che l'Unione Europea ha raggiunto un accordo nel senso di limitare la responsabilità dei revisori». Devo smentirlo oppure invito a smentire quanto «Il Sole-24 ORE» ha riferito, cioè che tale accordo è mancato per la ferma opposizione del Consiglio e della Commissione. La questione è delicata. Innanzitutto ritengo di non essere tenuto alla lettura de «Il Sole-24 ORE» anche perché ci possono essere forzature...

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, questo non è un intervento sul processo verbale appena letto dal segretario, senatore Tirelli. In ogni caso, prendiamo atto di quanto sta dichiarando.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, voglio solo sottolineare che mi sono riferito a fonti ufficiali europee, in particolare ai lavori dell'Assemblea messi a disposizione dal nostro efficiente Ufficio relazioni internazionali. Quindi, il senatore Bucciero mi attribuisce parole che non ho pronunciato. Basta leggere il Resoconto stenografico.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, la Presidenza prende atto di quanto da lei affermato.

\* BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intendo intervenire sul processo verbale.

Nel verbale che abbiamo appena udito e che ognuno di noi ha sicuramente letto...

PRESIDENTE. Senatore Bordon, stiamo parlando del processo verbale appena letto dal senatore Tirelli. Nessuno ne conosceva il contenuto.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Noi sì.

BORDON (*Mar-DL-U*). Benissimo. Signor Presidente, sono lieto di questo.

Stavo dicendo che nel processo verbale, più e più volte, si fa riferimento alla constatazione da parte del presidente Pera che le votazioni sono avvenute in modo regolare.

PRESIDENTE. Senatore Bordon, lei fa riferimento al Resoconto stenografico, che è altra cosa rispetto al processo verbale.

BORDON (*Mar-DL-U*). Lo so benissimo, ma, se mi consente, signor Presidente, credo che il resoconto sia parte integrale della verbalizzazione di ciò che è avvenuto in Aula.

Ebbene, forse ho udito male, ma, signor Presidente, non vedo traccia di un'altra questione. Mi verrà chiarita pure questa, anche perché – come abbiamo rilevato più volte – l'acustica non è ideale in quest'Aula. Quindi, ripeto, può anche darsi che mi sia sfuggito, ma nella seduta scorsa ebbi modo di richiamare... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a ridurre il brusio in Aula perché si fa fatica ad ascoltare quanto sta affermando il senatore Bordon. Vi prego, dunque, di limitare il brusio.

BORDON (*Mar-DL-U*). ...l'articolo 110 del Regolamento che – come è noto – recita testualmente: «Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non può essere concessa la parola...». Vorrei capire, dun-

que, signor Presidente, se nel verbale, oltre a questo mio richiamo al Regolamento, inequivoco, vi sia anche traccia – a me non sembra perché non l'ho udita né ritrovata nel Resoconto – di una risposta tranquillizzante... (*Brusio in Aula*) da parte del presidente Pera.

Trovo, infatti, nel Resoconto, e vorrei trovare anche nel verbale, la dichiarazione del presidente Pera che le votazioni si sono svolte in modo regolare. Può anche darsi, noi non lo crediamo, ma non è questa la domanda che pongo. Essa è inerente al rispetto della norma regolamentare. Ora, non ho trovato nel verbale riportato questo mio richiamo e, soprattutto, non ho trovato la rassicurazione da parte del Presidente che il Regolamento sia stato rispettato. Tutt'altro.

Ripeto la ovvia constatazione, che vorrei riprendere perché risulti perlomeno nel resoconto di questa seduta, che il Regolamento è stato violato. Poi, se è stato violato – e ho terminato – per errore o per intenzionalità, come io penso, poco conta. Mi pare che sia assolutamente indispensabile che non lei, la Presidenza di turno, ma il presidente Pera dia una risposta ad una domanda precisa. Finché questa risposta non ci sarà, l'avverto, signor Presidente, che riproporrò o riproporremo questa domanda ad ogni seduta. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Senatore Bordon, le segnalo che ad un certo punto del verbale si dice «(...) interviene il senatore Bordon, al quale risponde il Presidente» e pertanto si rimanda al Resoconto stenografico la risposta che lei sta aspettando.

In ogni caso, in merito al suo intervento, il Presidente le ha già risposto nel corso della seduta di giovedì scorso e mi pare anche in maniera esauriente. Tenga conto che non è la prima volta che vengono svolti interventi nel corso di votazioni; d'altra parte, la segnalazione che il senatore Grillo intendeva intervenire è stata fatta dal senatore Passigli e il Presidente, giustamente, ha inteso dare la parola al senatore Grillo, altrimenti quest'ultimo avrebbe avuto modo di lamentarsi come lei sta facendo.

Comunque, poiché lei, senatore Bordon, invoca il rispetto del Regolamento, le ricordo anzitutto che, secondo l'articolo 112 del Regolamento del Senato, non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato stesso. La Presidenza ha ammesso sia gli interventi dopo il voto, sia la pubblicazione sul Resoconto della seduta, sia il suo odierno intervento, per riguardo nei confronti dei oratori (alcuni dei quali erano, come oggi è lei, senatore Bordon, Presidenti di Gruppi parlamentari) e soprattutto per consentire all'Assemblea di poter valutare con serenità la correttezza della procedura seguita.

Per chiudere definitivamente la questione, non è esatto affermare che, nel corso della seduta antimeridiana dello scorso 6 ottobre, non sarebbe stato osservato l'articolo 110 del Regolamento a proposito del divieto di interruzione della votazione.

Come appare dal Resoconto della seduta, nel momento in cui stava per aprirsi la votazione sull'emendamento 019.1/106 (testo 2), la Presi-

denza ha ricevuto da parte di un senatore segretario la segnalazione che un senatore richiedeva la parola per dichiarazione di voto.

A questo punto la Presidenza ha fatto ciò che era suo preciso dovere fare: e cioè ha sospeso l'apertura della votazione e ha dato la parola al senatore Grillo e agli altri oratori.

PETRINI (*Mar-DL-U*). «Ha sospeso l'apertura», ho capito bene?

PRESIDENTE. Sì, ha sospeso l'apertura della votazione e ha dato la parola al senatore Grillo.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Complimenti, signor Presidente! (*Applausi dei senatori Petrini e Bordon*).

PRESIDENTE. Ripeto, ha dato la parola al senatore Grillo e agli altri oratori che successivamente hanno chiesto di intervenire per dichiarazione di voto a nome dei Gruppi di rispettiva appartenenza. Esauriti tali interventi, la votazione ha avuto luogo.

D'altra parte, se non si fosse comportata così, la Presidenza non solo avrebbe trascurato il contributo che il senatore segretario doverosamente le offriva nella conduzione della seduta, ma – e questo sarebbe stato ancora più grave – avrebbe impedito a più di un Gruppo parlamentare l'esercizio di uno specifico diritto qual è quello di esprimere l'orientamento del Gruppo medesimo in occasione di un voto dell'Assemblea. Ciò sarebbe stato particolarmente lesivo degli interessi politici dei Gruppi parlamentari nel caso di specie, là dove veniva in votazione un emendamento relativo ad una questione particolarmente delicata e controversa.

È forse addirittura superfluo ricordare che fatti analoghi sono sempre accaduti in Aula in questa e nelle passate legislature, senza che mai sia stato contestato il diritto dei senatori a svolgere le proprie dichiarazioni di voto.

Per queste ragioni, la Presidenza non può che confermare l'assoluta correttezza della propria condotta e respingere il suo richiamo, senatore Bordon.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Su che cosa, mi scusi?

VALLONE (*Mar-DL-U*). Sulla votazione del processo verbale.

PRESIDENTE. Non c'è nessun voto, nessuno lo ha chiesto.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Lo ha chiesto il senatore Bordon.

PRESIDENTE. È intervenuto, ma non ha chiesto la votazione.

BORDON (*Mar-DL-U*). Mi sembrava evidente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene, passiamo alla votazione del processo verbale.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti il processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 6 ottobre.

**È approvato.**

ANGIUS (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*DS-U*). Signor Presidente, leggo sul Resoconto stenografico della seduta antimeridiana di giovedì scorso, che a un certo punto della discussione (esattamente a pagina 33, chiunque lo potrebbe leggere) il Presidente – che credo fosse il presidente Pera – dopo la non approvazione dell'emendamento 19.1/203, presentato dal senatore Passigli, e constatato che tale emendamento non era stato approvato, riprendendo i lavori pronuncia le seguenti parole: «Metto ai voti l'emendamento (...), presentato dal senatore Angius e da altri senatori, identico all'emendamento (...)», eccetera, eccetera; cioè, riprende, secondo il verbale, con le parole «Metto ai voti».

Nella pagina successiva si legge: «Collegli, il senatore segretario mi ha giustamente richiamato all'attenzione che il presidente Grillo (...)». Mi chiedo «giustamente» secondo chi?

Nessuno di noi, signor Presidente, ha visto il senatore Grillo alzare la mano prima dell'inizio delle votazioni. Lo ha visto soltanto il collega Passigli ed il Presidente ha usato la parola «giustamente». Può anche darsi che il collega Passigli abbia visto bene, ma è anche possibile che abbia visto male.

Mi soffermo su questo perché quella votazione (l'ho constatato io stesso e ne è successiva riprova il Resoconto stenografico) è stata decisiva per sette voti. Durante gli interventi del collega Grillo e di altri senatori, nove colleghi della maggioranza sono entrati in Aula e hanno consentito – sta a verbale – di garantire al Governo e alla stessa maggioranza quei voti di cui al momento dell'inizio della votazione non disponevano.

Questi sono i fatti, caro signor Presidente, sulla base del Resoconto stenografico dell'Aula e di tutto ciò che abbiamo visto. Non c'è alcuna ricostruzione, fatta da alcuno, che possa alterare questa realtà. Ci ricorderemo molto bene di quanto è accaduto e le assicuro che in merito adotteremo le iniziative conseguenti. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del suo intervento, senatore Angius.

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, vorrei intervenire su quanto è stato obiettato in merito al processo verbale per sottolineare che tutti abbiamo visto il senatore Grillo chiedere la parola nel momento in cui ci si sarebbe avviati alla votazione se non fossero state avanzate richieste di intervento. Indubbiamente, in quel caso il Presidente si avviava ad aprire la votazione, ma molte volte è accaduto che, senza che nessuno sollevasse obiezioni, la Presidenza abbia concesso la parola dopo aver rilevato l'intenzione di alcuni colleghi di intervenire e nel caso in questione era normale che il presidente Grillo intervenisse chiedendo la parola con un cenno della mano.

Si sta insistendo su una questione del tutto normale per la vita parlamentare. Peraltro, se la Presidenza avesse deciso in senso contrario, avrebbe privato il senatore Grillo del diritto di parlare, pur avendo fatto notoriamente sentire molte volte la propria voce sul provvedimento che si stava esaminando.

Non credo sia il caso di insistere sul punto e, quanto all'ingresso di senatori in Aula durante gli interventi svolti, ritengo sia un fatto del tutto normale, perché i senatori possono entrare ed uscire senza problemi; in Aula sono entrati senatori della maggioranza e senatori dell'opposizione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. In base all'articolo 112 del Regolamento, non darò la parola più a nessuno. Abbiamo visto tutto quello che è accaduto e soprattutto lo ha visto il senatore Passigli.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,18*).

### **Per comunicazioni del Governo sulle condizioni del Centro di permanenza temporanea di Lampedusa**

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, il giorno 7 ottobre 2005 il settimanale «L'Espresso» pubblicava un *reportage* del giornalista Fabrizio Gatti che, fingendosi clandestino, ha vissuto una settimana, dal 23 al 30 settembre, con gli immigrati nel Centro di permanenza temporanea di Lampedusa.

L'inchiesta pubblicata dal settimanale mette in luce in maniera inequivocabile le condizioni disumane e degradanti in cui vengono tenuti gli immigrati nel centro di detenzione di Lampedusa, un luogo nel quale l'umiliazione dei migranti e la negazione della loro dignità umana sembrano diventate ormai la regola.

Dal racconto il Centro di permanenza temporanea appare più che come una struttura di accoglienza un vero e proprio girone dell'inferno, con torture psicologiche, violenze fisiche e vessazioni nei confronti dei clandestini. Un diario di otto giorni per raccontare cosa vuol dire arrivare in Italia da clandestino, essere ripescato in mare e rinchiuso con altre centinaia di immigrati in un Centro di permanenza temporanea.

Nel lungo *reportage* il giornalista descrive il supplizio degli interrogatori e dei riconoscimenti, con gli immigrati che appena sbarcati vengono portati nel Centro e fatti sfilare nudi tra i carabinieri che li schiaffeggiano, i musulmani obbligati dai militari a guardare film pornografici, e per chi rifiuta, insulti e botte. Un *reportage* crudo, in cui si scopre che uomini disperati, in cerca di un futuro migliore, vengono fatti oggetto di umiliazioni, abusi e violenze.

Il Governo ha sempre negato tutto questo alle ispezioni di parlamentari italiani e del Parlamento europeo. Il ministro Pisanu – e questo è il fatto più grave – ha mentito al Parlamento, in quest'Aula, sulle «condizioni di assistenza», sull'accesso alle procedure di asilo. Ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità, a cominciare dal Ministro dell'interno.

Le chiedo pertanto, signor Presidente, che il Ministro dell'interno venga a riferire in Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Sodano, lei predisponga anche un atto di sindacato ispettivo e la Presidenza si farà carico di quanto ha rappresentato.

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri*)

**(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione**

**(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere**

**(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari**

**(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari**

**(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari**

**(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (ore 11,20)**

### **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3328**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3328, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'inizia-

tiva dei deputati Grandi ed altri, e nn. 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308.

MODICA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (*DS-U*). Signor Presidente, avevo già chiesto d'intervenire giovedì scorso e questa mattina all'inizio della seduta.

Quello in corso è un dibattito importante quanto difficile: importante per il ruolo della Banca d'Italia, difficile per le ben note polemiche. In questo clima sono normali la vivacità dialettica e la passione polemica; sono elementi insostituibili della politica e della democrazia. La vivacità e la passione portano con sé inevitabilmente la possibilità per ciascuno di noi di dire qualcosa di troppo e di sbagliato; è capitato nel passato e capiterà sempre. È capitato giovedì scorso al collega Schifani che involontariamente, credo, ha usato parole pesanti ed impossibili da accettare da parte di noi senatori e da parte del Senato. È capitato a lui, poteva capitare a me o ad altri. È stato spiacevole, anche se l'atmosfera incandescente ha reso quel tipo di intervento in qualche modo comprensibile.

Signor Presidente, come già a volte è accaduto in passato, questi incidenti si chiudono, a mente più fredda, con una stretta di mano o con un qualunque altro gesto di scuse. La convivenza civile, se possibile anche amichevole, è un valore irrinunciabile, non solo per le persone ma anche per il funzionamento del Senato.

Mi permetto quindi di auspicare che in questo come in ogni altro caso un gesto conciliatorio chiuda la vicenda e ci permetta di continuare a confrontarci sul testo in esame con chiarezza e anche con asprezza, ma sempre con il senso preciso che stiamo compiendo un lavoro comune nell'interesse del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3328, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 6 ottobre hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno G019.1.

EUFEMI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, quanto all'ordine del giorno in esame, il clima convulso di fine seduta di giovedì scorso ha forse impedito un esame sereno delle questioni che erano state poste, in particolare dall'ordine del giorno G019.1, del collega Angius ed altri, di impegno al Governo affinché valuti se sono ancora presenti le condizioni che consentirono al Consiglio dei ministri di esprimere parere favorevole alla nomina del Governatore della Banca d'Italia, riconsiderando quindi il parere

stesso. Ciò non può avvenire perché non può essere sottaciuto che la nomina è deliberata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, a seguito di un procedimento complesso in cui intervengono più soggetti: il Ministro dell'economia, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri e, in ultima analisi, il Presidente della Repubblica, il cui parere è solo una parte di un atto complesso.

Il parere si traduce in un atto ad efficacia immediata, produttivo di effetti istantanei. Ne deriva la impossibilità di ritornare su un atto che ha esaurito i suoi effetti.

La revoca della nomina è attribuzione esclusiva del Consiglio superiore della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto (e non vi può essere un percorso inverso) e può essere disposta solo conformemente all'articolo 14.2 dello Statuto del Sistema europeo delle Banche centrali.

Con l'ordine del giorno del presidente Angius si rischia di aggirare queste procedure previste, oltre che da norme statutarie, anche da una norma comunitaria che, in quanto compresa in un protocollo allegato al Trattato Europeo, finisce per avere rilievo costituzionale.

L'ordine del giorno non si giustifica nemmeno nel presupposto non fondato che il procedimento di approvazione della nomina miri a instaurare un rapporto fiduciario tra Governo e Banca d'Italia (rapporto che può poi venire meno). Un tale vincolo fiduciario è escluso dal Trattato dell'Unione Europea che prevede per le Banche centrali nazionali uno *status* di autonomia e indipendenza dai Governi.

Questo atto di indirizzo forza le norme oltre il loro dato formale e sostanziale per determinare un fatto politico che dovrebbe avere degli effetti a prescindere dalla sua conformità all'ordinamento nazionale e comunitario. Si tratterebbe dunque di una eccessiva strumentalizzazione della sede parlamentare oppure di una visione del Parlamento che dilaga nella amministrazione contro la separazione dei poteri.

Nel frattempo, presidente Angius, è intervenuto un fatto nuovo: il parere espresso dalla Banca centrale europea, riunita ad Atene, in risposta a quanto richiesto dal Governo italiano sulla riforma della Banca d'Italia e recepito nell'articolo 19 del provvedimento al nostro esame. Chiedo che tale parere, per la sua importanza e per il suo significato, possa rientrare nel Resoconto dei nostri lavori, inserendolo tra gli allegati di seduta.

Alla luce di tale fatto e delle considerazioni svolte, chiederei al presidente Angius di evitare forzature parlamentari, invitandolo a ritirare il suo ordine del giorno. In caso contrario, sarei costretto a mantenere il parere negativo non solo mio ma anche dell'altro relatore, senatore Semeraro.

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, è sempre un piacere ascoltare il collega Eufemi e le sue argomentazioni. Tuttavia, leggendo il processo verbale, sembrava che la discussione fosse esaurita la scorsa settimana e che il relatore avesse quindi già espresso il suo parere. Di fatto questo suo intervento riapre la discussione per cui mi sembrerebbe corretto che anche altri colleghi potessero a questo punto intervenire.

PRESIDENTE. Lo si può fare in dichiarazione di voto.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, avrei intenzione di sollevare la stessa questione che è stata sollevata dal collega Maconi. Se la Presidenza ritiene (con una decisione che a me sembra criticabile, ma in ogni caso non voglio tornare adesso sulle polemiche) di non procedere, come si era impegnata a fare al termine della scorsa seduta, alla votazione sull'ordine del giorno, avendo già acquisito il parere contrario del relatore e del Governo ed essendo già state svolte le dichiarazioni di voto, se dunque la Presidenza (con una decisione che naturalmente è in grado di prendere, ma che – ripeto – è obiettivamente criticabile) riapre la discussione sul punto con l'intervento del collega relatore, naturalmente io chiedo di poter svolgere a mia volta una dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo.

Immagino che di conseguenza anche altri Gruppi dell'opposizione, e forse della maggioranza, riterranno di intervenire. Considero questa, signor Presidente, una decisione abbastanza discutibile perché noi sappiamo di avere tempi molto ristretti per la votazione di questo disegno di legge prima dell'inizio della sessione di bilancio e la decisione della Presidenza inesorabilmente allunga tali tempi; non è colpa nostra se adesso dobbiamo a nostra volta intervenire.

Detto questo, signor Presidente, vorrei richiamare l'unico vero elemento di novità che, a proposito della questione sollevata dall'ordine del giorno, è intervenuto tra giovedì e oggi.

Il Governo giovedì scorso in quest'Aula, per bocca dell'onorevole Armosino, ha – legittimamente, è ovvio – espresso parere contrario sull'ordine del giorno, che in buona sostanza chiede al Governo di chiarire definitivamente quale sia il suo atteggiamento a proposito del giudizio da dare sull'operato del governatore Fazio in questa ultima fase. Questo è il senso del nostro ordine del giorno; per questa ragione, a mio parere, gli argomenti relativi alla BCE e al documento della BCE sono, sì, interessanti, ma non c'entrano nulla con l'ordine del giorno che noi abbiamo presentato.

Il nostro ordine del giorno invita il Governo a chiarire finalmente se la sua posizione a proposito del governatore Fazio è quella in quest'Aula

manifestata apertamente dal ministro Siniscalco e poi dal Presidente del Consiglio o è un'altra.

Se è ancora quella che il ministro Siniscalco ed il Presidente del Consiglio hanno esposto, nel senso di un giudizio duramente negativo sull'operato del governatore Fazio che provocherebbe – cito il ministro Siniscalco – «danni al Paese» e – cito il Presidente del Consiglio – «danni alla credibilità del sistema Italia», noi chiediamo con il nostro ordine del giorno che il Governo ne tragga le conseguenze. Se il giudizio non fosse invece questo, il Governo legittimamente lo può manifestare in termini alternativi a quelli definiti prima dal ministro Siniscalco e poi dal Presidente del Consiglio, ma lo deve fare formalmente. Questa è la sostanza; il documento della BCE non c'entra praticamente nulla.

Ora, cosa è intervenuto nel frattempo, signor Presidente? Pochi minuti dopo che la sottosegretario Armosino ha espresso parere contrario sull'ordine del giorno, il Ministro dell'economia ha registrato una trasmissione televisiva, che poi abbiamo tutti potuto vedere la sera (parlo del Ministro dell'economia in carica, non di quello che ha dato le dimissioni), nella quale ha detto testualmente che il governatore Fazio è inadeguato a svolgere il suo ruolo e che dovrebbe lasciare il suo incarico.

Ora, signor Presidente, a lei non sfuggirà l'umiliazione che, attraverso questa pratica delle dichiarazioni alternative a quelle che si fanno ufficialmente qui in Aula da parte del Ministro in carica su questo tema, si infligge al Senato della Repubblica italiana, dove un Governo si dichiara contrario al nostro ordine del giorno, ma fuori di qui, nello stesso giorno, dice esattamente il contrario.

Quest'ordine del giorno lo vogliamo mantenere perché l'ambiguità del Governo su questo punto deve finire, perché il ministro Tremonti deve assumersi la sua responsabilità, se c'è danno, come lui ritiene, se c'è caduta di credibilità indotta dalla presenza del governatore Fazio al vertice della Banca d'Italia.

Adesso, con questo comportamento, è il Governo della Repubblica, è il Ministro dell'economia che stanno producendo questo danno e questa caduta di credibilità, che, certo, hanno al loro centro il tema Fazio, ma che, a causa di quest'ambiguità di comportamento e di collocazione, finiscono per concentrare gli strali polemici nostri, ma credo anche di tutta la comunità italiana e di quella finanziaria internazionale, sul Governo della Repubblica italiana.

Non solo, allora, non ritiriamo quest'ordine del giorno, ma reclamiamo la sua assoluta crucialità. E mi rivolgo ai colleghi della maggioranza: ma come potete accettare adesso voi in quest'Aula, voi che siete parlamentari, che il Governo vi obblighi a votare contro un ordine del giorno che dice esattamente quello che il Ministro dell'economia fuori di qui ripete tutti i giorni, addirittura facendo le imitazioni del Governatore nelle sedi internazionali di fronte ai giornalisti? Ma veramente voi volete umiliarvi fino a questo punto?

Se voi lo volete fare, fatelo, ma non chiedete a noi di ritirare un ordine del giorno che serve esattamente per fare chiarezza non sul punto che

riguarda l'atteggiamento e il giudizio da dare sull'atteggiamento del governatore Fazio, ma, al contrario, serve a fare chiarezza sul giudizio da dare circa l'operato del Governo della Repubblica. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e dei senatori Amato e Michelini*).

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G019.1, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Disegni di legge, preannuncio di trasmissione dalla Camera dei deputati Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno**

PRESIDENTE. Comunico che è stato approvato dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive».

Non appena trasmesso, il provvedimento sarà deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, in sede referente, previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>, nonché alla stessa 1<sup>a</sup> Commissione, per l'esame dei presupposti di costituzionalità.

Le predette Commissioni sono immediatamente autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame del disegno di legge, sul quale la Commissione di merito dovrà riferire in tempo utile per consentire all'Assemblea di pronunciarsi a partire dall'odierna seduta pomeridiana.

Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 13 di oggi.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308 (ore 11,43)**

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 19.1 e 19.2 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 19.200, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo  
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.200, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dietro il banco del senatore Novi ci sono quattro luci accese e tre senatori presenti. Prego il senatore Favaro di estrarre la scheda sul banco alla sua destra. (*La scheda viene estratta*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.5.

**Verifica del numero legale**

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 20, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 20.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 20.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.4, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 21.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.200, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 21.4 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 21.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 22.2.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 24.202. Nel corso dei lavori delle Commissioni riunite è stato operato un significativo peggioramento del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Coerentemente all'indirizzo della maggioranza, che ha continuato a privilegiare, nei rapporti tra le autorità, i poteri della Banca d'Italia, sono state sottratte competenze primarie alla CONSOB, assegnate dalla Camera dei deputati, per restituirle alla Banca d'Italia. L'emendamento 24.202 tende pertanto a ripristinare l'equilibrio definito con il voto della Camera dei deputati.

Vorrei richiamare l'importanza, anche emblematica, di questo emendamento, essendosi svolta una lunghissima discussione sullo stato attuale della Banca d'Italia.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza dell'emendamento 024.2 che tende a limitare l'intreccio tra banche ed industrie e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare le partecipazioni industriali anche tra aziende sindacate ove superino il 5 per cento.

Ritengo che questo emendamento possa interessare anche i sostenitori dell'indipendenza e del ruolo della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 24 perché l'attuale formulazione tutela la competenza per funzioni nell'attività, aumentando nel contempo i poteri effettivi e di controllo incrociato sulla trasparenza di tutti i prodotti finanziari e valorizzando la specificità dell'Autorità, e in particolare della CONSOB, nella trasparenza delle condizioni contrattuali e delle altre Autorità di settore per quanto attiene al concreto contenuto nelle diverse tipologie dei prodotti finanziari.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti all'articolo 24.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 024.1.

### **Verifica del numero legale**

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 024.1, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 024.2, presentato dal senatore Zanda.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24.200, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 24.201, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente ai commi 1, lettera *b*), 2 e 3.

Metto ai voti l'emendamento 24.201, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori, per le parti non improcedibili.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24.201a, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 24.202, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 24.10 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.11, presentato dal senatore Maconi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24.203, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 24.

**È approvato.**

A seguito della reiezione dell'emendamento 019.1/106 (testo 2), identico all'emendamento 019.1/301, nonché dell'emendamento 019.1/300, identico all'emendamento 019.1/302, gli emendamenti da 24.0.200/1 a 24.0.202 sono preclusi.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 24.0.203, 24.0.204, 24.0.205, 24.0.206 e 24.0.300 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.207, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 24.0.208, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 26, su cui sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'attuale formulazione dell'articolo 26 soddisfi pienamente le nostre esigenze e, dal momento che molti emendamenti tendono ad una sua riformulazione, esprimo parere contrario su tutti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sull'emendamento 26.209, di cui primo firmatario è il senatore Rollandin, sul quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 26.200, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 1, lettera *a*).

Metto ai voti l'emendamento 26.200, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori, per le parti non improcedibili.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 26.201, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 1, lettera *a*).

Metto ai voti l'emendamento 26.201, presentato dal senatore Cavallo e da altri senatori, per le parti non improcedibili.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 26.202 e 26.203 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 26.204, presentato dal senatore Cantoni.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 26.205 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.206.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 26.206, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Con riferimento agli emendamenti 26.207, 26.208 e 26.209 chiedo al Governo di specificare meglio il proprio parere. Infatti, i tre emendamenti non sono identici, comparando nei primi due la parola «stragiudiziale», che invece è assente nel terzo.

Chiedo pertanto al rappresentante del Governo di precisare su quale degli emendamenti ha espresso parere favorevole.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'emendamento su cui il Governo esprime parere favorevole è il 26.209, mentre sugli emendamenti 26.207 e 26.208 il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.207, identico all'emendamento 26.208.

### **Verifica del numero legale**

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.207, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori, identico all'emendamento 26.208, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.209, identico all'emendamento 26.210.

SEMERARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 26.209 mi adeguo al parere espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Semeraro.

Metto ai voti l'emendamento 26.209, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori, identico all'emendamento 26.210, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.211, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.212, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 26.213, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.214, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.215, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 26.216 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 26.217, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.218, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 26.219, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera c).

Metto ai voti l'emendamento 26.219, presentato dal senatore Marini e da altri senatori, per le parti non improcedibili.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore Zanda a ritirare l'emendamento 28.3, altrimenti sarei costretto a formulare parere contrario e ne spiego le ragioni: l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base di accertamenti della Banca d'Italia e della CONSOB, è attribuita, dai Testi unici bancari e di finanza, al giudice ordinario e quindi alle corti d'appello. Con questa attribuzione al TAR si travolgerebbe dunque l'esperienza maturata dalle sezioni specializzate delle corti d'appello di Roma e di Milano.

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 28.0.201.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 28.

PRESIDENTE. Senatore Zanda, aderisce alla richiesta testé formulata dal relatore?

ZANDA. (*Mar-DL-U*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 28.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.0.201, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SEMERARO, *relatore*. Il parere dei relatori è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 29, perché anche in questo caso la previsione attuale ci sembra rispondente alle esigenze.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi conformo al parere espresso dal relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 29.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.3, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.5, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 29.200, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 29.200 e gli emendamenti 29.201 e 29.202.

Metto ai voti l'emendamento 29.203, presentato dal senatore Marini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.204, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.8, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 29.205, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 29.205 e l'emendamento 29.206.

Metto ai voti l'emendamento 29.16, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.17, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.18, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.19, presentato dal senatore Coviello e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.20, presentato dal senatore Cambursano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.207, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

TURCI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, voteremo a favore dell'articolo 29 perché, nonostante avessimo proposto emendamenti migliorativi, la norma ripristina comunque una logica accettabile in materia di falso in bilancio.

Faccio presente ai colleghi relatori, che vedo esprimere segni di soddisfazione per la mia dichiarazione, che nel frattempo, sulla base della norma approvata a suo tempo da questa maggioranza e da questo Governo, in un recente e importante processo a Milano, un gatto molto importante è passato indenne per la rete con il topo in bocca. Adesso che il gatto è passato per la rete ripristiniamo una norma civile: mi fa piacere, ma non dimentichiamo che per due anni è stata in vigore una legge *ad personam* che è servita ad una personalità molto importante che governa il Paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 29.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.0.200, presentato dal senatore Ognibene.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 30.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 30.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.200, presentato dal senatore Cantoni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Castellani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 30.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 31.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 32.  
Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 33.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SEMERARO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 34.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, convengo con il parere del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 34.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.200, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 34.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 34.201, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 34.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 34.0.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 34.0.200, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale è stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 35.200.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore..

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 35 altri emendamenti oltre quello soppressivo, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo.

### Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 35 altri emendamenti oltre quello soppressivo 35.200, presentato dal senatore Cantoni, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 36.  
Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 37.  
Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 38, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati all'articolo 38 hanno tutti lo stesso segno perché intendono inasprire le sanzioni penali ed amministrative previste per la violazione della disciplina societaria, bancaria, finanziaria e assicurativa della previdenza complementare.

Sottolineo con forza che, proprio per i danni che i reati commessi in questi settori comportano, non riteniamo sufficienti le sanzioni previste dal disegno di legge in esame. Per la verità, non ritenevamo adeguate, né suf-

ficienti le pene previste per il reato di falso in bilancio, per quanto l'articolo del provvedimento relativo fosse stato migliorato in Commissione.

Per questa serie di motivi abbiamo voluto modificare l'articolo 38 del disegno di legge in titolo presentando emendamenti volti ad un inasprimento delle pene.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

SEMERARO, *relatore*. Signor Presidente, poiché riteniamo che con le previsioni già in essere sia contemplato un preciso rapporto fra omissione o reato e sanzione, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 38.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 38.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 38.5, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 38.6, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 38.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 39, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

EUFEMI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 39.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 39.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.300, presentato dal senatore Cantoni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.200, presentato dal senatore D'A-mico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.201, presentato dal senatore D'A-mico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 39.202, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 39.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 40.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 41, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SEMERARO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 41.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 41.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 41.1 e gli emendamenti 41.200 e 41.3.

Metto ai voti l'emendamento 41.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 41.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 41.8 e l'emendamento 41.10.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 41.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 41.11 e l'emendamento 41.12.

Metto ai voti l'articolo 41.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 42, su cui è stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

EUFEMI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 42.200.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 42 altri emendamenti oltre quello soppressivo 42.200, presentato dal senatore So-

dano Tommaso e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 42, che invito i presentatori ad illustrare.

PASQUINI (*DS-U*). Signor Presidente, di fronte alla complessità della materia societaria e fallimentare, intendiamo riproporre, a maggior tutela dei risparmiatori, la costituzione di sezioni specializzate presso i tribunali delle città sede di corti d'appello nonché presso altri Tribunali individuati sulla base di criteri da meglio definire successivamente, attraverso una delega nella quale si tenga conto della estensione del territorio, del numero delle imprese iscritte presso la Camera di commercio e del volume di contenzioso in essere.

Riteniamo questa una modifica dell'organizzazione del sistema giudiziario una misura a tutela del risparmiatore, che consentirebbe alla magistratura di intervenire efficacemente e tempestivamente con giudici specializzati in materia, laddove attualmente esiste un sistema giudiziario poco efficiente, che nei fatti comporta tempi lunghi che vanno a detrimento degli interessi dei risparmiatori.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, seppure i relatori avessero condiviso in sede di Commissioni riunite l'opportunità di sezioni specializzate per i procedimenti in materia bancaria e finanziaria, saremmo stati comunque vincolati dal parere della Commissione bilancio. Per questo invito i presentatori a ritirare gli emendamenti; diversamente il parere è contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 42.0.300, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***  
**(art. 102-bis Reg.)**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 42.0.300, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 42.0.200 e 42.0.201 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 42.0.202, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 42.0.203 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 43.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, il voto finale su questo provvedimento giunge ormai dopo mesi di polemiche, di profonde lacerazioni nella maggioranza, con la sostituzione del ministro Siniscalco, ma lasciando senza risposte chiare il Paese avanti alla crisi di credibilità e di immagine internazionale che ha conosciuto la Banca d'Italia. E tutto si sta sviluppando in un clima avvelenato dalla scelta disperata del Governo e della maggioranza di imporre con un colpo di coda finale alcune riforme che scardinano l'assetto costituzionale e democratico del nostro Paese. Le divisioni al vostro interno hanno condizionato la discussione sul testo alla nostra attenzione e il risultato è, a nostro avviso, assolutamente insufficiente.

Noi siamo per una semplificazione delle funzioni all'interno del sistema bancario e creditizio italiano, questo a maggior ragione in un mercato integrato a livello internazionale. Non abbiamo chiesto la soppressione della proprietà privata, né di porre al bando i finanziari, ma abbiamo chiesto che almeno vi fossero onestà e trasparenza, che non si abolisse il profitto e il superprofitto, ma almeno l'imbroglio, la turlupinatura e la fregatura nei confronti dei risparmiatori, cioè di coloro che ingenuamente si accostano agli sportelli bancari.

Per questo avevamo pensato e continuiamo a pensare, malgrado l'opinione contraria della maggioranza del Parlamento, ad una suddivisione su tre fronti (la Banca d'Italia a tutela della stabilità del sistema finanziario, la CONSOB deputata al controllo del funzionamento della Borsa e l'*Antitrust* per intervenire non soltanto sui mercati degli oggetti, ma anche sui mercati monetari e, di conseguenza, anche sulle banche e sulla finanza) come alla soluzione più semplice, più trasparente e più chiara dal punto di vista del cittadino e dell'investitore straniero.

Ciò diviene ancora più urgente di fronte ad un processo di privatizzazione del sistema bancario che forse non ha precedenti dal 1992 ad oggi. Come sempre, i processi di privatizzazione, contrariamente alle speranze di coloro che li propugnano, non favoriscono la concorrenza ma, più semplicemente, determinano la sostituzione di un monopolio pubblico con un monopolio od un oligopolio privato. In questo contesto le conseguenze sono negative tanto sui rapporti tra banche ed imprese quanto su quelli tra banche e singoli risparmiatori non istituzionali, vale a dire le singole persone, i singoli cittadini.

Noi esprimeremo un voto contrario per la mancanza di questo riordino del sistema di vigilanza e controllo. Esprimeremo un voto contrario perché, pur avendo eliminato l'incarico a vita per il Governatore della Banca d'Italia, non si sono volute affrontare nel merito, con un giudizio chiaro sull'operato di Fazio, le complesse vicende che hanno favorito le scalate degli immobilariisti nel nostro Paese.

Esprimeremo un voto contrario perché ancora una volta la maggioranza ha ridicolizzato le norme sul falso in bilancio e sul conflitto di interessi, rendendo possibile ciò che ipocritamente si era detto, di non volere più consentire che accadesse (vedi i casi della Parmalat e della Cirio).

Altri Paesi, dopo i loro casi, hanno inasprito le norme, moltiplicato i controlli e reso più severo l'intera struttura e l'organizzazione della materia. Questo Parlamento fa il contrario! Come al solito, a rimetterci saranno quelli che hanno pochi centesimi da risparmiare.

Questo provvedimento giunge tardi non solo perché potevamo approvarlo prima - è da più di un anno che è rimasto fermo -, ma anche perché la gente non ha più nulla da risparmiare. Il problema è che già alla terza settimana del mese c'è un crollo dei consumi, di quelli essenziali, della spesa nei supermercati. La gente non ce la fa più a tirare avanti con lo stipendio che ha e l'economia italiana è depressa perché il livello dei consumi non cresce.

Parliamo di risparmio, un po', quando i buoi hanno già varcato l'uscio della stalla: questa è una colpa ulteriore ed una ragione in più per esprimere un voto contrario sul provvedimento in esame.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHETTI (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i Popolari-Udeur esprimeranno un voto di astensione a questo provvedimento perché, nonostante l'esigenza di una tutela del risparmio sia chiaramente avvalorata dall'articolo 47 della nostra Costituzione, l'intera discussione sul disegno di legge per il riordino legislativo della materia non ci ha soddisfatto.

Abbiamo rinunciato all'ostruzionismo come atto responsabile per non impedire il varo di una legge a tutela dei cittadini, di cui tutto il centro-sinistra ha sempre sollecitato una rapida approvazione.

Vorrei sottolineare che un Governo che non ha credibilità non è in grado di farla riacquistare a nessuno, comprese le nostre istituzioni finanziarie. La sfiducia alla Banca d'Italia, che la comunità internazionale ha espresso in queste settimane, ormai mesi, è sostanzialmente una sfiducia a questo Governo, che quindi non può vantare nessuna credibilità per riformare un sistema che esso stesso ha delegittimato e screditato. In fondo, la stessa Bankitalia è vittima di un clima di pressapochismo e di deresponsabilizzazione generale, di cui il Governo ha dato ampia e continuata prova, attraverso l'esercizio dell'impunità e della prepotenza del potere.

Abbiamo assistito nelle ultime settimane ad una stucchevole lotta all'interno della stessa maggioranza, in cui il relatore contrastava le decisioni del Governo e nessuno sembrava essere d'accordo sulle decisioni più importanti da prendere. E ciò ha portato alle dimissioni del ministro Siniscalco, proprio alla vigilia del varo della legge finanziaria, arrecando un ulteriore e gravissimo danno alla credibilità internazionale del nostro Paese.

Il fatto che la norma relativa al mandato a termine proposta dal Governo non possa essere applicata all'attuale Governatore, ma solo al suo successore, continuerà a scatenare critiche a livello internazionale e non avremo più strumenti per controbattere. Prendiamone atto, onorevoli colleghi.

Come Popolari-Udeur, oltre ad aver firmato, insieme ad altri esponenti dell'opposizione, un emendamento sulla riforma di Bankitalia che ponesse un termine effettivamente reale al mandato del nostro Governatore, abbiamo insistito con qualsiasi mezzo per modificare il testo proposto dal Governo. Ma senza risultati.

Abbiamo chiesto un limite di età alla durata in carica del Governatore ed un concreto rafforzamento del direttorio. Ma nulla. Abbiamo proposto uno schema alternativo del funzionamento del direttorio, per cui non

solo il Governatore ma pure il direttorio (un organo collegiale composto da Governatore, direttore generale e due vicedirettori) avrebbero dovuto prendere decisioni in materia di vigilanza, a maggioranza semplice, attribuendo un voto più forte al Governatore solo in caso di parità, trattandosi in questo caso di quattro componenti. Ma la nostra proposta non è stata accolta.

Eppure la cultura democratica del nostro Paese, la comunità internazionale, l'Unione Europea, ci imponevano di rivedere la decisionalità della Banca d'Italia in una chiave più collegiale e partecipativa, ma molto poco cambierà veramente.

E mentre siamo stati costretti ad assistere ai vostri vergognosi teatrini sulla difesa delle banche padane, sui progetti di creazione della cosiddetta Banca Padana, senza alcun rispetto di un qualsiasi sentimento di appartenenza nazionale, di ispirazione costituzionale e di italianità, i nostri cittadini hanno perso fiducia nelle istituzioni e chiedono tutela.

Solo per il nostro senso di responsabilità verso i cittadini risparmiatori, che tanti danni avrebbero a subire senza una legge a loro tutela, noi Popolari-Udeur esprimeremo un voto di astensione su questo provvedimento.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, noi affrontiamo l'approvazione della legge sul risparmio, dopo due anni di discussioni, anche sulla spinta dei fatti criminosi che hanno messo letteralmente sul lastrico i risparmiatori italiani – non meno di un milione – dopo il terremoto di tanti casi (Cirio, Parmalat, My way, Giacomelli, eccetera).

Affrontiamo una legge sul risparmio perché doveva contenere anche la riforma della Banca d'Italia, sotto la pressione di un'opinione pubblica sconcertata dallo scandalo della Banca popolare di Lodi. Ma la legge che vi apprestate a votare è secondo noi – ma non solo secondo noi, bensì secondo l'opinione pubblica – una legge inutile ed un'occasione persa.

Essa non va al cuore del problema, non affronta le questioni per cui si era imposta con assoluta urgenza, non affronta con chiarezza il tema della tutela del risparmio e del corretto comportamento delle banche in un sistema che rimane collusivo tra attività creditizia e attività di investimento, di fronte ad un sistema bancario che non ha saputo controbilanciare il potere centrale delle banche che controllano i flussi finanziari con un ruolo efficace e autorevole della CONSOB e di Bankitalia.

La riforma della Banca d'Italia, in particolare, da questo testo esce ridotta all'avvio di una rabberciante modifica del suo statuto. Insomma, la montagna ha partorito un topolino e, nonostante tanto tempo dedicato a questo tema, per ora – bisogna riconoscerlo – l'occasione è perduta.

Escono sconfitti, soprattutto, i cittadini risparmiatori, che attraverso le associazioni dei consumatori avevano chiesto una legge più efficace e rigorosa. Esce sconfitto il mondo del risparmio, che non ritrova in questa legge un'iniezione di fiducia in un momento reso difficile dalla caduta del potere di acquisto dei salari e degli stipendi, in cui aumenta pesantemente il costo della vita e in cui fasce di popolazione sempre più larghe, comprese alcune fasce del ceto medio, sono sempre più a rischio di povertà.

Non si è voluto fare una legge sul risparmio che garantisse trasparenza più di quanto avvenga oggi, che restituisse fiducia ai risparmiatori nei confronti dei mercati finanziari riducendo la dipendenza del sistema Paese dalle banche e punendo adeguatamente i comportamenti illeciti.

Esce sconfitto il sistema Italia, che doveva, con una legge efficace di riforma della Banca d'Italia, dimostrare anche all'estero di saper ritrovare credibilità: la credibilità del sistema bancario e quella della nostra Banca centrale.

Non si è voluto il passaggio della concorrenza all'*Antitrust* per separare le funzioni di vigilanza sulla stabilità del sistema finanziario da quelle di tutela della concorrenza, nonostante su questo sembrasse esserci non solo il consenso dell'opposizione, ma anche quello di autorevoli esponenti del Governo.

Non si è voluto separare il controllato dal controllore. Perché? Perché, si dice, in Parlamento ha vinto il partito di Fazio. Ma cos'è il partito di Fazio? Chi sono i suoi iscritti, i suoi dirigenti, i suoi militanti? Perché l'hanno fatto? E quali sono i loro obiettivi? Bisognerebbe capire bene tutte le ragioni, che probabilmente sono fra loro diverse; non tutti sono ispirati dalle stesse intenzioni, alcuni erano profondamente convinti fin dall'inizio, altri sono stati convinti in corso d'opera, dentro e fuori il Parlamento.

Vi hanno concorso in molti anche qui in Senato, compresa la forzatura del Regolamento per opera del Presidente del Senato, che sembra avere imparato, anche lui, la tendenza diffusa, quando si parla della Banca d'Italia, per cui l'arbitro si trasforma in giocatore.

Tutto un lavoro e un lavorio che risulterà inutile; anzi, il servizio fatto al Governatore dal cosiddetto partito di Fazio e dai suoi più accesi sostenitori alla lunga non si dimostrerà un buon servizio. Una difesa così plateale si trasformerà in una cattiva difesa, in un danno per il Governatore, per la Banca centrale, per il Paese e per la sua credibilità, per il Governo.

L'opposizione ha dimostrato di saper difendere Bankitalia senza bisogno di nascondere le responsabilità di chi la guida, mentre la maggioranza, nonostante la contraddizione con alcuni esponenti del Governo, ha voluto difendere il Governatore senza preoccuparsi di difendere la Banca centrale. Questo è il peggiore dei guai che state determinando.

Certo, si dirà che nella legge c'è il mandato a termine, ma anche questo è vero solo a metà. Non si è voluta includere l'immediata esecutività del provvedimento anche per il Governatore oggi in carica, pure se il governatore Fazio non dovrebbe rimanere indifferente al significato di questa

norma, fatta certamente non per lui, ma anche per lui, fatta non solo *ad personam*, ma anche *ad personam*.

Secondo noi – e concludo il mio intervento – dopo l’approvazione di questa norma il governatore Fazio avrebbe dovuto, per senso di responsabilità e di rispetto verso il Parlamento, rassegnare le proprie dimissioni.

### **Presidenza del vice presidente DINI (ore 12,32)**

(*Segue BISCARDINI*). Se l’avesse fatto, oggi si sarebbe potuto presentare ai magistrati per difendersi dai reati che gli sono contestati da libero cittadino, mettendo al riparo la Banca d’Italia per quello che ancora si può e si dovrebbe fare.

Per tutte queste ragioni, i Socialisti democratici italiani esprimeranno un voto contrario al provvedimento in esame denunciando il ritardo e la perdita di tempo che avete imposto al Parlamento per un prodotto che non è certo e sicuro.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario del mio Gruppo sul disegno di legge in esame. Per ragioni di brevità, mi ricollego a tutto quanto da noi espresso in sede di discussione generale.

Il provvedimento in esame, lungamente atteso dopo gli scandali finanziari avvenuti nel Paese (Cirio, Parmalat e così via), è deludente sotto tutti i punti di vista. Esso non è neanche in linea con quanto emerso dall’indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni VI e X della Camera dei deputati in ordine ai rapporti tra imprese, mercati finanziari e tutela del risparmio; inoltre, delude profondamente le aspettative dei piccoli risparmiatori e dei risparmiatori in generale.

Il nostro voto contrario è dettato anche dal fatto che sono state respinte tutte le proposte modificative dell’opposizione tendenti a migliorare il testo normativo; anzi, questo testo è stato anche peggiorato in corso d’opera.

Voglio citare l’emendamento presentato dal senatore Eufemi, diventato parte integrante del testo, per il quale una Fondazione come quella del Monte dei Paschi di Siena non potrà esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti il 30 per cento. Ciò significherà per questa Fondazione rinunciare a far valere il 19 per cento del patrimonio azionario della banca: una ricchezza collettiva della comunità senese che, di fatto, viene

espropriata per essere ceduta ai privati che operano secondo logiche di profitto senza tenere in alcuna considerazione lo sviluppo e la valorizzazione dei territori locali. A nostro avviso, si tratta di una norma che viola i legittimi diritti delle Fondazioni e rappresenta l'ennesimo tentativo di limitarne l'autonomia statutaria.

Vorrei intervenire anche sulla questione relativa alla statizzazione delle quote di partecipazione appartenenti alle banche o ai privati. Già nel 1936, in pieno regime, si era evitata la statizzazione proprio per garantire l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia.

Con questa operazione – che è abbastanza ardua ed avventurosa anche dal punto di vista della copertura finanziaria – si è voluto invece procedere su tale via mentre noi ne avevamo indicata un'altra che è stata completamente trascurata, quella cioè di trasferire alle fondazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le quote di partecipazione già detenute dagli istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale e dalle casse di risparmio delle società per azioni esercenti attività bancaria. In sostanza, avevamo indicato una terza via che, invece, non si è voluto in alcun modo prendere in considerazione.

Inoltre, non si è voluto separare la responsabilità della vigilanza da quella della concorrenza, così come proposto da tutta l'opposizione unita.

Infine, resta un impianto sanzionatorio assolutamente carente rispetto a quanto avvenuto nel nostro Paese e a quanto diversamente è stato fatto ed operato negli Stati Uniti d'America dopo gli scandali finanziari che hanno avuto luogo in quel Paese.

Per tutti questi motivi che ho brevemente riassunto, su cui però mi sono già soffermato in sede di discussione generale, non posso fare altro che ribadire il voto contrario dei Comunisti Italiani sul provvedimento.

FRANCO Paolo (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LP*). Signor Presidente, la Lega padana voterà a favore di questo provvedimento. Intendo svolgere, in ogni caso, al riguardo alcune brevi considerazioni dal momento che esso ha assunto una valenza politica di particolare rilievo.

Tutto è iniziato con i *crack* finanziari nazionali ed internazionali verificatisi negli ultimi anni e che hanno reso davvero improcrastinabile l'intervento del Parlamento a modifica della normativa vigente.

È evidente che tale normativa non risultava più adeguata alle mutate condizioni dei mercati immobiliari e finanziari. Ciò è stato anche dovuto all'accelerazione del fenomeno della globalizzazione dei mercati e all'intensificarsi delle compravendite di valori immobiliari su scala internazionale. Tali innovazioni, infatti, hanno prodotto come conseguenza quella di richiedere maggiore tutela e trasparenza per gli investitori. Altri Paesi hanno già assunto decisioni che vanno in questa direzione.

Dunque, le norme che questo disegno di legge interviene a modificare erano carenti. D'altronde, già i due rami del Parlamento attraverso indagini conoscitive avevano messo in evidenza tale carenza normativa. Vi sono, inoltre, i risparmiatori danneggiati, che ancora oggi sono in attesa di risarcimento e più in generale tutto il popolo dei risparmiatori e degli investitori che chiede un provvedimento di garanzia. E l'approvazione di questo disegno di legge va nella direzione della tutela del risparmio, per lo meno nella misura in cui ciò è stato possibile.

Questo provvedimento ha avuto un *iter* davvero travagliato, durato quasi un anno nelle Commissioni riunite; credo che l'inizio dell'*iter* parlamentare risalga addirittura al marzo 2005. Un provvedimento sofferto, dunque, che ha rischiato anche di non essere varato. Pertanto, va dato merito alla maggioranza e al Parlamento di averlo portato a conclusione giacché si tratta di una risposta inderogabile ed indispensabile che viene fornita ai risparmiatori, sebbene in tempi non brevi. La Lega ritiene che si tratti anche di rispetto del mandato che abbiamo assunto proprio perché gli scandali finanziari si sono verificati antecedentemente al 2001. Dunque credo che tale atto qualifichi l'attività del Governo e del Parlamento.

Il testo che ci accingiamo a votare è indubbiamente ancora oggetto di polemiche, e lo sarà a lungo. Forse avrebbero potuto esserci soluzioni più forti e mirate.

La discussione degli emendamenti ci ha fatto capire quante diverse sfaccettature avrebbero potuto dar luogo ad interventi anche diversi, sia in ordine alla proprietà sia in ordine al controllo del sistema degli scambi e della crescita azionaria dei nostri istituti di credito.

Per quanto, in particolare, riguarda la Banca d'Italia credo che anche in questo caso sia stata comunque data una risposta di equilibrio. Infatti, se pure viene mantenuta in capo all'Istituto di via Nazionale la funzione *antitrust* nei confronti degli istituti di credito, la revisione dell'assetto azionario, così come è stata deliberata con l'approvazione dell'emendamento del Governo, nato dal doveroso confronto su quanto viene fatto negli altri Paesi sia europei che non europei, credo abbia una valenza importante, perché si è andati proprio nella direzione di evitare che controllore e controllato abbiano le stesse matrici; ritengo che il ritorno della proprietà dell'assetto azionario della Banca d'Italia allo Stato vada indubbiamente in questa direzione. Ben venga, quindi, questa modifica, che permette di evitare confusioni tra vigilanti e vigilati.

Il Gruppo della Lega, quindi, voterà a favore di questo provvedimento. Ci sono altri temi che rimangono sul tappeto e rivolgo un invito ai colleghi della maggioranza a valutare l'opportunità di introdurre lo strumento della *class action* nel nostro ordinamento: indubbiamente questo disegno di legge, che andrà nella direzione di migliorare tutto il sistema del controllo del risparmio, avrà anche bisogno, nel tempo, di assumere qualche altro strumento importante per essere, da un lato, davvero un motore della crescita finanziaria nazionale e, dall'altro, anche garante in egual misura del risparmiatore, cioè di chi investe, in modo che non si abbiano più

a ripetere i casi tragici, sotto il profilo degli investitori, che si sono verificati nel nostro Paese negli ultimi anni.

Ribadisco, quindi, il voto favorevole della Lega Padana. (*Applausi dal Gruppo LP*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, colleghi, nel preannunciare il voto contrario del Gruppo dei Verdi, non possiamo non far rilevare non solo la nostra forte contrarietà al testo che arriva, infine, al voto, ma anche – dobbiamo dirlo con franchezza – una certa amarezza. Infatti, il tentativo di attuare una riforma della tutela del risparmio di alto profilo, quale sembrava poter emergere anche alla conclusione dell'indagine delle Commissioni congiunte 6a e 10a del Senato e VI e X della Camera, che potesse innanzitutto rispondere alla crisi di fiducia dei risparmiatori italiani che erano stati taglieggiati dagli scandali Cirio, Parmalat (e potremo aggiungerne molti altri, come Giacomelli e *company*) è completamente fallito, dal momento che quello che arriva oggi al voto è un testo che, proprio sul fronte della tutela del risparmio, non dà assolutamente adeguate garanzie ai risparmiatori.

Dopo due anni dal *crack* Parmalat noi non siamo stati in grado, per colpa della maggioranza, di dare una risposta adeguata alla forte crisi di fiducia dei risparmiatori.

Non manco mai di sottolineare che questa è una legge che reca nel titolo «tutela del risparmio» e il testo, via via, è stato peggiorato (pensiamo anche a quel che è accaduto alla Camera nel momento del passaggio tra le Commissioni e l'Aula) e l'esame del Senato, ancorché più rapido, non ha certamente risolto alcuni dei gravi problemi e delle mancate risposte per la tutela dei risparmiatori.

Tra le tante questioni, voglio ricordare quella che per noi era assolutamente fondamentale: la norma per la tutela preventiva del risparmio.

Fra l'altro, si tratta di un testo su cui si era raggiunto un accordo in Commissione alla Camera, che è stato depennato, e né le Commissioni, né l'Aula del Senato hanno inteso in alcun modo riaffrontare la questione.

È evidente, signor Presidente, che non si può parlare di adeguata tutela del risparmio se questa non avviene in modo preventivo, stabilendo norme ed obblighi in base ai quali facciano sì che i risparmiatori possano essere adeguatamente informati circa le posizioni in essere. Quindi, pochissima trasparenza, pochissimi obblighi per quanto riguarda l'informazione preventiva. Soprattutto, non si sono previste precise responsabilità per quanto riguarda gli eventuali danni arrecati ai risparmiatori.

All'ultimo minuto, anche grazie ad un nostro emendamento, è stata ripristinata una norma che prevede che la responsabilità civile per le so-

cietà di revisione sia totale e non parziale. Ciò solo per segnalare come su questo fronte ci siano stati dei problemi.

Inoltre, nell'ambito della tutela del risparmio, non abbiamo avuto la riorganizzazione del sistema delle *Authority* per funzioni, che sarebbe stata indispensabile perché, dopo i casi Parmalat e Cirio, si era capito chiaramente che bisognava riordinare il sistema di vigilanza. Per di più, tutto si è concentrato sulla vicenda Banca d'Italia, che non ha avuto risposte adeguate, perché la montagna ha partorito solo il mandato a termine, che secondo questa maggioranza – come è stato confermato anche dalla bocciatura del nostro ordine del giorno – non si sa quando dovrà attuarsi, forse quando la magistratura avrà fatto il suo corso.

Stiamo mettendo seriamente a repentaglio il sistema di credibilità verso i risparmiatori, perché anche la vicenda della Banca d'Italia è un segnale negativissimo nei confronti dei risparmiatori, e vorremmo sapere come agli stessi rilievi di Trichet sulle operazioni e sui comportamenti del Governatore si intenda rispondere da parte della maggioranza, forse facendo ancora finta di niente. Certamente ha vinto il partito di Fazio, ma non credo sia stato fatto un favore né ai risparmiatori, né alla Banca d'Italia, né si è data risposta all'esigenza – che era fondamentale – legata alla tutela del risparmio, del riordino dell'*Authority* e del passaggio delle competenze in materia di concorrenza all'*Antitrust*.

Per questo motivo, signor Presidente, voteremo con forza contro il disegno di legge.

TAROLLI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (*UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'*UDC* voterà a favore del provvedimento perché è convinto che esso contenga alcune misure che davvero possono contribuire a che il cittadino italiano che intende risparmiare e utilizzare le fatiche del proprio risparmio anche in forme diversificate possa godere di quella tutela che esempi come Parmalat e Cirio hanno dimostrato essere meritevole di essere aggiornata nella nostra legislazione.

Alla Camera dei deputati – lo ricordo al collega Bordon – il provvedimento è rimasto per quasi diciassette mesi, a dimostrazione delle difficoltà che in quel ramo del Parlamento si sono registrate nella modifica del testo originariamente presentato da parte del Governo. Qui al Senato i tempi sono stati notevolmente contenuti, perché in Commissione il provvedimento è rimasto sì e no tre mesi e in questi primi giorni di ottobre l'Aula si appresta a licenziarlo.

Quindi, con grande celerità di tempi il Parlamento adotta una misura che senz'altro sarà a presidio del risparmiatore italiano e costituirà anche un elemento di credibilità rispetto ai mercati internazionali.

Il Senato ha fatto un lavoro di completamento perché l'impianto è rimasto quello delineato dalla Camera dei deputati; abbiamo comunque ap-

portato alcune modifiche sostanziali. Sono state rafforzate le sanzioni nei confronti di sindaci e collegi dei revisori che si rendessero responsabili di irregolarità; sono state rese più cogenti le misure a contrasto dei cosiddetti paradisi fiscali; nel rapporto banca-impresa è stato rafforzato il ruolo dell'organo di vigilanza; è stato introdotto l'obbligo del prospetto per le società che emettono prodotti finanziari proprio per rendere tale operazione più trasparente e a tal proposito sono state previste maggiori tutele e garanzie per quei giovani che si avventurano in questo settore ed è stato completato anche il quadro della tutela delle minoranze, principio sancito dalla Camera dei deputati. Pertanto, il Senato ha svolto un'opera di integrazione, di completamento e di rafforzamento senz'altro meritoria.

Se dovessi dire qual è l'elemento dominante del testo al nostro esame, dovrei individuare una parola chiave: responsabilità. Questo è l'elemento pregnante del disegno di legge, contrariamente a quanto scaturisce dalle decisioni dei magistrati, anche in procedimenti all'attenzione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento al dramma Parmalat in cui si è verificato un intreccio debordante, una irresponsabilità colossale e commistioni fra i ruoli dei vari soggetti che hanno scritto una brutta pagina di questa società e del nostro Paese.

Il provvedimento in esame delinea in maniera chiara le responsabilità dei gestori, quelle dei sindaci e quelle delle società di revisione e di *rating*. Tutti vengono chiamati ad un'assunzione di responsabilità in maniera nuova. Ritengo che questo sia l'elemento fondamentale che ci induce a sostenere che il testo che ci apprestiamo ad approvare contiene una buona riforma; esso chiama tutti i soggetti in campo ad essere protagonisti ma anche responsabili, trasparenti e coerenti rispetto agli impegni che si sono assunti, anche nei confronti dei risparmiatori.

In alcuni momenti si è avuto anche in quest'Aula un dibattito sulla scelta di chi dovesse fare capo alla gestione della concorrenza. Si sono adottate le decisioni del caso. Certo è che in quel dibattito non ho assistito ad uno scontro fra innovatori e conservatori. Io tendo a dare una diversa interpretazione.

C'è stato chi ha avuto il coraggio di sostenere una tesi che, secondo me, presenta un'impronta dogmatica, troppo ideologica, che considerare il mercato e le regole che lo presidiano come elementi caratterizzanti e dominanti della nostra vita economica e democratica; c'è stato chi invece, animato da sano pragmatismo, ha ritenuto che il mercato sia solo un bene parziale che deve coniugarsi con altri beni, primo fra tutti quello della sussidiarietà che deve vedere corresponsabilizzati numerosi livelli decisionali. È un tema su cui il confronto potrà svilupparsi ancora nel Paese.

Ritengo che rispetto ai modelli americano e anglosassone sia necessario individuare un modello che presenti il giusto equilibrio e che sia frutto altresì della cultura italiana, senza copiare meccanicamente esperienze straniere che non sempre hanno dato prova di saper rispondere appieno a tutte le attese.

Per ultimo, signor Presidente, mi consenta di esprimere al relatore, senatore Eufemi, la solidarietà e l'apprezzamento, oltre che del sottoscritto del Gruppo dell'UDC per come ha saputo gestire questa materia ed il suo delicato compito, dando prova di grande competenza ed autorevolezza nell'individuare un momento di sintesi tra le proposte portate in Commissione e rappresentando un punto di riferimento per le soluzioni da dare ai problemi.

Quindi, al senatore Eufemi va l'apprezzamento più sincero dell'UDC e credo doverosamente anche di tutta l'Assemblea. Annuncio pertanto il voto favorevole dell'UDC a un disegno di legge che riteniamo un buon lavoro, a beneficio di tutta la Nazione, di tutti i risparmiatori e che credo potrà essere d'esempio e di raffronto anche per la comunità internazionale. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, al termine di questo lungo lavoro, ritengo opportuno chiedersi se al cittadino risparmiatore siano state date le giuste risposte alle domande nate dopo l'esplosione dei casi Parmalat e Cirio.

Quel cittadino, infatti, ci chiede con forza e pressantemente se sia stato messo in piedi un sistema che cerca di evitare il ripetersi di questi casi; se il sistema dei controlli e delle sanzioni sia tale da scoraggiare l'inquinamento del mercato e le scorribande all'interno dello stesso a danno del risparmiatore che ha affidato ed affida tuttora al sistema bancario e finanziario il frutto di anni di lavoro, i propri risparmi; se sia stata restituita autorevolezza alle istituzioni di garanzia che certamente dopo gli scandali lamentati hanno perso di credibilità sia all'interno che all'esterno del nostro Paese.

Queste domande le abbiamo raccolte nel lungo tempo che abbiamo dedicato, come Commissioni riunite di Camera e Senato, all'indagine conoscitiva. Vorrei a questo punto richiamare alla nostra memoria i dati che abbiamo raccolto: abbiamo potuto constatare un intreccio perverso tra imprese ed imprese debitorie e banche; una enorme facilità per alcuni nell'ottenere linee di credito servite per posizionarsi in modo favorevole nel gioco del rischio bancario, fino ad immaginare scalate a banche, ad imprese, con linee di credito aperte dalle medesime banche che si intendevano scalare; si è riscontrata l'offerta sul mercato di titoli e obbligazioni, rivelatisi poi spazzatura, senza il filtro di efficaci controlli e, anzi, con l'avvenuta attestazione formale di questi controlli, ma non con il loro sostanziale adempimento; si è dovuto constatare nel rapporto banche-imprese in alcuni casi (non voglio generalizzare) il passaggio di debiti da imprese a banche e poi da queste al risparmiatore che, solo ed indifeso, si è

trovato a dover sopportare il peso di *default* da lui non certo voluti e causati.

Ecco perché dalle tante audizioni effettuate dalle Commissioni parlamentari competenti è emersa soprattutto la conferma di questa solitudine del risparmiatore e l'assenza di una vera tutela del risparmiatore stesso. È emerso anche – e questa è certamente un'aggravante – che di fronte alla ricerca delle responsabilità le istituzioni preposte al controllo del mercato e degli attori finanziari hanno usato l'arma non certo edificante dello scaricabarile, trincerandosi tutti dietro l'ossequio formale alla normativa, ai regolamenti.

Ciò fa pensare chiaramente che il sistema necessita di una radicale e profonda riforma, se si è dovuta riscontrare una così ampia copertura ad una sostanziale, collettiva deresponsabilizzazione. A questo punto, prima del voto, è doveroso chiederci se il provvedimento che il Senato si appresta ad approvare offra queste giuste risposte a quelle pressanti domande che ci sono state poste dal cittadino risparmiatore.

Credo purtroppo che in larga misura le risposte a quelle domande non ci siano, perché in molti casi il provvedimento che oggi esce dal Senato ha peggiorato il testo approvato dalla Camera in ordine ai problemi dei conflitti di interesse e in ordine alla mancanza di concrete previsioni che possano poi condurre ad un insieme di norme di prevenzione e ad un vero statuto del risparmiatore.

Sì, qualcosa è pur stato modificato in senso positivo (penso soprattutto alla reintroduzione in una qualche misura del reato di falso in bilancio), ma si è sfuggiti dall'affrontare seriamente il nodo dell'intreccio tra banche ed imprese e dei conflitti di interesse che ne derivano. Non ci si è posti di fronte a questo tema con la prospettiva di salvaguardare la trasparenza di un sistema, quello bancario, che certamente deve operare in favore delle imprese per lo sviluppo complessivo del Paese, ma che opera – non dimentichiamolo – per conto dei risparmiatori che a questo sistema affidano i propri danari, frutto dei loro risparmi.

E allora, se è vero questo, non si può non tutelare fino in fondo il risparmiatore attraverso una definitiva e più puntuale regolamentazione della possibile insorgenza di conflitti di interesse, che magari rischiano di piegare all'interesse di pochi, spesso la *governance* dell'impresa, le scelte che poi hanno portato a scaricare – come dicevo – sui risparmiatori i rischi stessi dell'impresa.

C'è poi stata – e c'è – la questione Bankitalia. Credo che anche in questo caso le risposte date siano del tutto insufficienti, anzi, abbiamo assistito ad una sorta di siparietto, ad una sceneggiata tra Governo e maggioranza. Da una parte il ministro Tremonti, e prima di lui il ministro Sini-scalco, hanno lasciato all'Assemblea la decisione per quanto riguarda il passaggio delle competenze della vigilanza sulla concorrenza all'*Antitrust*. Ma abbiamo visto che l'Assemblea non ha risposto positivamente a questa pur debole apertura del Governo.

Non si è voluto quel riordino delle *Authority* per funzioni, come da molti auspicato. Si dice che la vigilanza sulla stabilità del sistema è pro-

fondamente connessa con la tutela della concorrenza. Ma mi chiedo: siamo proprio sicuri che non sia proprio qui il nodo da sciogliere? Si è privilegiata la stabilità, ma il sistema bancario è ancora da ristrutturare, come fanno i tanti utenti che pagano questo ritardo con gli alti costi bancari che in Italia siamo costretti a subire.

Non si è posta seriamente mano ad una riforma di Bankitalia, con un procedimento che conduca a nomine autorevoli e condivise. Sì, c'è il mandato a termine, ma non basta se non è connesso ad una vera collegialità delle decisioni che superi l'autocrazia dell'attuale sistema, così come, del resto, vuole la stessa BCE. Nel parere che ci è stato recapitato sicuramente anche la Banca centrale europea pone quesiti ai quali non è stata ancora data una risposta.

E ancora, non si è voluta introdurre la *class action*, vero elemento di forte pressione e deterrenza nei confronti dei comportamenti anomali e dannosi verso i risparmiatori. Non si è data risposta a chi a subito gravi danni dai *bond* Cirio e argentini. Si rinvia alla finanziaria, ma il fondo che dovrebbe costituirsi con i depositi dormienti desta più di una perplessità sul piano giuridico e sul piano dell'equità stessa. Ne parleremo, ma è certo che la risposta doveva essere in questo provvedimento, che pomposamente fa riferimento proprio nel titolo alla tutela del risparmio.

Per concludere, a quel cittadino risparmiatore che ci interroga credo che questo provvedimento non dia le risposte desiderate. In larga misura, colleghi, quel cittadino si sente ancora solo di fronte a chi sa utilizzare a proprio piacimento il risparmio accumulato. Quel cittadino solo e senza adeguate risposte ci chiede ora di non votare, lo chiede a noi parlamentari della Margherita. E noi lo ascolteremo e annunciamo il nostro voto contrario, pur sapendo che con questo gesto offriamo solo la nostra solidarietà, ma non potremo curare completamente la sua solitudine. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, prima di fare qualche riflessione vorrei rivolgere dei ringraziamenti doverosi. Innanzitutto agli Uffici che, dall'avvio dell'indagine conoscitiva sulle problematiche del risparmio, ci hanno affiancati sino a queste ultime ore, con un lavoro oscuro ma di grande approfondimento, di grande collaborazione, di grande importanza.

Un secondo ringraziamento lo voglio rivolgere ai relatori, ai senatori Maurizio Eufemi e Giuseppe Semeraro, per la loro preparazione, per il loro equilibrio nel gestire i lavori nelle Commissioni ed in Aula, per il loro contributo di pensiero al dibattito che si è svolto, in quest'Aula in particolare.

Un ringraziamento anche ai colleghi dell'opposizione e a quelli della maggioranza. Ai colleghi dell'opposizione voglio dire immediatamente, prima di inoltrarmi nel mio intervento, che qui non ha vinto nessuna fa-

zione, qui non vi è stata partigianeria; se c'è qualcuno che ha vinto, ha vinto innanzitutto il Parlamento italiano, che ha ripreso la sua centralità e il suo ruolo: ed è un riconoscimento, questo, alla maggioranza e all'opposizione! (*Applausi dei senatori Semeraro, Grillo ed Eufemi e del sottosegretario Costa*). Ha vinto il popolo dei risparmiatori, in particolare di quelli piccoli.

PASQUINI (*DS-U*). Bah!

PEDRIZZI (*AN*). Hanno vinto gli investitori internazionali, che possono ritornare nel nostro Paese con fiducia. Ha vinto il sistema economico italiano. Ha vinto il sistema Paese, che ha dato dimostrazione di saper intervenire con approfondimenti, con riflessioni, con soluzioni adeguate e alla portata dei problemi che erano nati.

Avevo detto nel corso del mio intervento in discussione generale che, dinanzi a vicende di crisi come quelle che hanno coinvolto grandi imprese quotate in borsa e, successivamente, negli ultimissimi mesi, istituzioni dal grandissimo prestigio nazionale ed internazionale, bisognava avere innanzitutto senso delle istituzioni e grande responsabilità da mettere al servizio del bene comune.

Noi abbiamo avuto senso delle istituzioni, abbiamo avuto questo senso di responsabilità al servizio del bene comune: e, quando dico «noi», dico maggioranza e opposizione. Lo abbiamo dimostrato in Aula in questi giorni e anche in queste ultime ore, quando l'opposizione ha rinunciato a fare ostruzionismo, rispettando persino i tempi che ci eravamo dati quando abbiamo iniziato questo lavoro.

Il collega Bordon, forse molto preso dal suo incarico di capogruppo, non ha seguito da vicino i nostri lavori, quindi, quando ha parlato di due anni e di lungaggini dei lavori del Senato, non sapeva effettivamente, né di persona, né tramite qualche collega, come il senatore Castellani, che glielo avrebbe potuto probabilmente riferire, che questo provvedimento è stato varato alla Camera dei deputati il 3 marzo 2005, quindi è arrivato nelle Commissioni riunite finanze e tesoro e attività produttive a metà marzo del 2005; lo abbiamo consegnato alla Presidenza, qui in Aula, il 19 luglio, dopo quattro mesi, e solamente la pausa estiva ha interrotto l'esame in Aula, che abbiamo ripreso fin dal primo giorno dei nostri lavori.

Il disegno di legge sulla tutela del risparmio, quindi, non è affatto un'occasione mancata, come qualcuno si ostina a voler affermare. E fa piacere che lo stesso Ministro dell'economia abbia concordato in questo giudizio positivo su tutto l'impianto del provvedimento.

Questo disegno di legge, infatti, mette ordine nella legislazione finanziaria e societaria italiana e con esso si affrontano e si risolvono le questioni più rilevanti derivate dagli scandali della Cirio e della Parmalat. Su tali questioni il Parlamento è intervenuto dettando nuove regole e modificando la legislazione vigente.

Diciamo la verità: il compito del Senato è stato facilitato – come giustamente sottolineava il collega Ivo Tarolli – dall'impianto varato dalla

Camera dei deputati. Il Senato, però, facendo degli aggiustamenti, negli ultimi giorni è dovuto intervenire su situazioni di emergenza nate nei mesi scorsi, e su quelle vicende ha svolto una riflessione approfondita affrontando problematiche differenti e per certi versi inedite rispetto a quelle precedenti, che hanno richiamato ad un confronto approfondito, per quanto vivace, anche in quest'Aula, un confronto rimasto fondamentalmente sereno anche quando si è parlato del mandato a termine del Governatore e della competenza della Banca d'Italia. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*). Chiedo ai colleghi di Forza Italia se hanno la compiacenza di non disturbare.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusìo e di consentire al senatore Pedrizzi di completare il suo intervento, in modo che tutti lo possano ascoltare.

PEDRIZZI (*AN*). Anche su questo tema del mandato a termine e delle competenze, della concorrenza tra Bankitalia e *Antitrust*, qualcuno sperava che la maggioranza andasse in frantumi, che nella maggioranza vi fossero franchi tiratori. La maggioranza ha dimostrato la propria compattezza e il proprio senso di responsabilità. Del resto il Governo, dal canto suo, aveva sciolto una riserva importante e aveva dato un proprio contributo determinante proponendo un emendamento articolato riguardante tutta la materia.

Per riassumere molto brevemente il significato e la filosofia di questo provvedimento possiamo dire che, per quanto riguarda la *governance* societaria, sono stati posti dei presìdi nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali introducendo o rafforzando l'azione di responsabilità, il che darà garanzie molto maggiori rispetto al passato.

Meritano attenzione anche le disposizioni finalizzate a rendere più stringente la disciplina relativa alle operazioni con società aventi sede legale all'estero (cosiddette *offshore*): i paradisi fiscali e paradisi legali, sui quali prima o poi la comunità internazionale dovrà intervenire e, se del caso, continuare a far conoscere le *black list*, ossia le liste nere, e mettere fuorilegge questi Paesi.

Sempre in linea con le indicazioni del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva promossa dalla mia Commissione risultano le disposizioni in materia di revisori contabili.

Abbiamo poi affrontato e risolto il problema dei conflitti di interesse tra banche e imprese, trovando un equilibrio accettabile. Sono state inoltre dettate disposizioni volte ad evitare che insorgano conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento da parte delle banche.

Vi è poi un aspetto estremamente importante: rispetto alle problematiche emerse nella circolazione dei *bond* senza prospetto, ovvero emessi solo per investitori internazionali e poi rivenduti alla clientela *retail*, è stato fatto in modo che non sarà più possibile piazzare titoli poco affidabili e molto rischiosi, accollandone – come avveniva in passato – il rischio al risparmiatore, ovvero senza che quest'ultimo sia in grado di valutare

approfonditamente la rischiosità dell'investimento. (*Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, ho bisogno solo di due minuti per concludere. Si tratta di un intervento mirato e preciso, che da solo potrebbe giustificare tutto il lavoro compiuto per tutelare i risparmiatori, soprattutto i piccoli risparmiatori.

Quanto all'apparato sanzionatorio, vengono aumentate tutte le sanzioni e le pene in maniera esemplare.

In conclusione, abbiamo predisposto un ambiente giuridico complessivo nel quale gli operatori finanziari e le società potranno operare con maggiori certezze e con maggiore affidabilità.

Onorevoli colleghi (e mi avvio alla conclusione), occorre essere consapevoli del fatto che nessuna norma giuridica è efficace senza una valida e robusta coscienza etica dei singoli e senza un capitale sociale che espelle ed isola chi viola le norme; di converso gli stessi principi di responsabilità personale e di concorrenza leale sono travolti dall'illecito e dalla criminalità senza una disciplina certa ed efficace.

Per tale motivo, il Parlamento può e deve intervenire – come sta facendo – adeguando gli strumenti legislativi. Si deve promuovere, quindi, un'etica della responsabilità e della trasparenza in modo che si possano di nuovo coniugare il profitto con l'etica, l'economia con l'etica, e si possa riportare al centro della nostra economia un'impresa consapevole di svolgere un ruolo sociale al servizio della comunità locale e nazionale.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Alleanza Nazionale preannuncia un voto favorevole ed auspica vivamente che la Camera dei deputati possa varare una volta per tutte il provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni*).

TURCI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, in questa breve dichiarazione di voto finale, in cui preannuncio il voto contrario del mio Gruppo parlamentare sul provvedimento in esame, non insisterò ancora una volta sulla vicenda grottesca che non chiamerò più «vicenda Banca d'Italia», ma (come ha fatto questa mattina anche il collega Morando) «vicenda Banca d'Italia-Governo».

Al riguardo, abbiamo parlato ampiamente anche nel corso del dibattito svolto questa mattina. Mi limito solo a segnalare che pure con il contributo del provvedimento in esame il capitolo in questione è destinato ad avvitarsi ulteriormente.

Questo capitolo sta diventando un vero e proprio tormentone per la vita politica del Paese e per la sua immagine internazionale. Si tratta di un tormentone e di un avvitarmento da cui nessuno ha nulla da guadagnare. Non ha da guadagnare la Banca d'Italia, che sta perdendo una vera e propria legittimazione politica e morale (che è stato il grande punto di forza

nella storia del nostro Paese); non ha da guadagnare personalmente neanche il Governatore della Banca d'Italia.

Questa mattina, il collega Eufemi, intervenendo su un ordine del giorno presentato dall'opposizione, ha citato il giudizio espresso dal *board* della BCE. Ebbene, vorrei che egli esaminasse attentamente quel giudizio; sui giornali di questa mattina viene, infatti, riportato quanto ha affermato il presidente Trichet sulla vicenda BPL-Banca d'Italia.

Non ci guadagna neanche il nostro mercato finanziario, perché si trova ad essere vigilato da un'Autorità sotto *impeachment* politico e morale; non ci guadagna il Governo, il cui Ministro dell'economia e delle finanze si è ormai specializzato in *gag* internazionali di tipo goliardico; non ci guadagna, soprattutto, l'immagine internazionale del nostro Paese. Peraltro, non si vede, a breve, la fine di questo grave avvituamento.

Non mi soffermerò neppure sulla mancata riforma dell'assetto complessivo delle *Authority*. Cari colleghi, qualche giorno fa, dopo le sedute di giovedì scorso, ho letto sul più importante giornale economico che siamo di fronte ad un fallimento complessivo della classe politica, perché questo provvedimento non vara una riforma delle *Authority*.

Mi permetto di osservare che l'opposizione ha presentato un disegno organico di riforma della vigilanza sul sistema finanziario e creditizio: lo ha presentato durante il lavoro iniziale, *bipartisan*, svolto alla Camera dei deputati e lo ha riproposto con gli emendamenti nelle Commissioni riunite in Aula. La maggioranza ha respinto l'idea di cogliere questa occasione per avviare una riforma da tempo matura, in sintonia con il disegno istituzionale adottato da tutti i nostri *partner* europei.

Voglio soffermarmi su un aspetto che forse corre il rischio di passare in secondo piano in questa vicenda, mentre si tratta del punto dal quale abbiamo preso le mosse. Mi riferisco ai risparmiatori italiani. Questo provvedimento, infatti, ha preso le mosse dagli scandali Cirio e Parmalat, la cui palmare evidenza grida ancora oggi vendetta per il modo in cui alcune banche ed alcuni imprenditori disonesti hanno scaricato su migliaia di risparmiatori i loro *default*. Oltre alle vicende Cirio e Parmalat, vi sono state anche altre vicende, tra le quali il caso più consistente, quanto a numeri e a costi, è stato quello dei *tango bond*.

Ebbene, le associazioni dei risparmiatori hanno calcolato che in questi scandali sono stati coinvolti 800.000 risparmiatori, cioè 800.000 famiglie: si tratta, per la grandissima maggioranza, di piccoli risparmiatori, della vecchietta che, quando il mercato dei BOT non è stato più redditizio secondo le aspettative del passato inflazionistico, si è fidata della banca e ha trovato collocati nel suo portafoglio titoli ingestibili e indigeribili. Si tratta – ripeto – di 800.000 risparmiatori e di 37 miliardi di perdite, cioè una volta e mezza la finanziaria per l'anno prossimo.

Orbene, come viene risolto il problema con il testo in esame? Non c'è una risposta adeguata. Vogliamo citare alcuni tra i difetti principali, da questo punto di vista, della norma che stiamo esaminando? È stato indebolito il ruolo della CONSOB; non solo non c'è la riforma complessiva dell'architettura delle *Authority*, colleghi, ma voi, qui al Senato, avete mo-

dificato il testo approvato dalla vostra stessa analoga maggioranza alla Camera, trasferendo di nuovo in capo prioritariamente alla Banca d'Italia competenze assegnate alla CONSOB, in via prioritaria, circa l'attività di intermediazione finanziaria delle banche e la loro trasparenza.

Siamo di fronte ad una sorta di sudditanza morale, politica ed ideologica, tale per cui si nega alla CONSOB il suo compito principale, quello della vigilanza sulla trasparenza dell'attività bancaria, dopo che le banche sono state coinvolte fino in fondo in scandali che hanno danneggiato migliaia di risparmiatori per mancanza di trasparenza e di rispetto di un'etica professionale nei confronti di migliaia di famiglie. Nonostante ciò, non contenti del testo che vi arrivava dalla maggioranza della Camera, l'avete peggiorato mettendo anche sul tema della trasparenza la CONSOB in secondo piano.

Avete indebolito il ruolo del collegio sindacale: la Camera dei deputati aveva dato al collegio sindacale, in materia di *governance* aziendale, un potere più forte circa la possibilità di richiamare ad azioni di responsabilità verso gli amministratori; avete tolto questo potere, lasciandolo solo a una quota particolare dell'assemblea dei soci.

Avete rifiutato, ancora una volta, la normativa sulla *class action*, nonostante un testo identico all'emendamento che le opposizioni avranno presentato fosse stato approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati.

Avete detto no, ancora una volta, alle sezioni specializzate. Vorrei che riflettete: tutte le volte che parliamo di produttività del sistema Italia e capacità di attrarre investimenti esteri, ci diciamo che uno dei problemi più seri della mancata capacità di attrarre investimenti esteri in Italia è il nostro sistema giudiziario, la giustizia sia civile, sia penale; ebbene, c'era la possibilità di creare sezioni specializzate in materia di reati finanziari e societari – non è un tema nuovo, sono tre anni che se ne discute; non diteci che abbiamo fatto un'improvvisazione con questi emendamenti! – e ci avete detto ancora una volta no.

Avete detto no alla norma sul risarcimento parziale dei risparmiatori, che si sono trovati con la patata bollente dei *tango bond*, rinviando il tutto a una norma molto fumosa della legge finanziaria, preparata dal ministro Tremonti, che seminerà sicuramente molte illusioni, ma – temo – lascerà alla fine molte delusioni, oltre ai danni che già hanno subito tasche dei risparmiatori.

Infine, avete respinto un nostro emendamento relativo alla tutela preventiva del risparmio, l'emendamento 14.03. Richiamo l'attenzione su tale emendamento ora, a conclusione del dibattito, perché è vero che in alcune parti abbiamo potenziato le norme a tutela dei risparmiatori, ma è anche vero che la norma che avete rifiutato chiudeva in modo circolare e preciso tutti gli obblighi relativi alle società di intermediazione finanziaria nei confronti dei piccoli risparmiatori.

Badate, rifiutando questa norma – caro senatore Eufemi – anche l'articolo 11, che abbiamo scritto e riscritto dieci volte, in materia di attività fuori sede delle assicurazioni, mantiene un'ombra di dubbio. Infatti, è vero

che nel testo che abbiamo approvato è scritto che comunque si devono consegnare i prospetti ai risparmiatori, ma se aveste accettato la nostra norma saremmo stati più sicuri tutti, soprattutto i risparmiatori, che si troverebbero a comprare fuori sede prodotti finanziari delle assicurazioni.

Signor Presidente, concludo richiamando la sua attenzione su un punto: la questione delle assicurazioni è la stessa che ha bloccato il provvedimento sul TFR in Consiglio dei ministri la scorsa settimana. Vorrei dire ai colleghi della Lega (quelli che volevano impiccare in effigie il Governatore della Banca d'Italia un anno e mezzo fa e che oggi, con il ministro Maroni, fanno la voce grossa contro gli interessi del Presidente del Consiglio, che ha bloccato il TFR perché danneggia Mediolanum) che se avessero accettato il nostro emendamento in materia di trasparenza e tutela dei risparmiatori anche il capitolo TFR prospettico – per usare un aggettivo di moda – sarebbe forse guardabile con un po' più di tranquillità.

Ecco l'insieme di ragioni per cui annunciamo il nostro voto contrario su questa normativa. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

GRILLO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà in modo convinto a favore del disegno di legge, che ritiene decisamente migliorativo, rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Anch'io voglio ringraziare sentitamente i relatori per il lavoro serio ed impegnativo che hanno prodotto. Ritengo che certamente l'Aula avrebbe potuto far meglio di quanto è stato fatto se non fossimo condizionati da una violenta, assurda e vergognosa campagna massmediale che, purtroppo, ci ha accompagnato in questi mesi di lavoro parlamentare.

Alla domanda che alcuni si sono posti su come giudicheranno il disegno di legge i risparmiatori, credo la risposta sia ovvia: i risparmiatori che da cent'anni portano i soldi in banca sono sempre stati garantiti, i risparmiatori che da moltissimi decenni investono in BTP sono sempre stati garantiti, così come i risparmiatori che hanno investito in BOT; mentre i risparmiatori che, con un atto di fiducia verso il mercato, le aziende, e la serietà degli imprenditori, hanno scommesso sui *bond*, certo avevano bisogno di una normativa più puntuale e più precisa. Ripeto, però, un'affermazione che ho fatto in un mio precedente intervento: se abbiamo impiegato tanto a licenziare il testo – non in Senato dove, come ha detto il senatore Tarolli, siamo stati velocissimi, ma alla Camera, dove hanno impiegato più di quindici mesi – è perché sono stati commessi due errori di base.

Il primo errore è stato quello di aver fatto credere all'opinione pubblica che si era all'anno zero: è falso, perché l'Italia ha il sistema normativo più avanzato d'Europa per quanto riguarda le logiche del mercato del credito.

Il secondo errore è stato quello di affermare che nel nostro Paese le responsabilità di Parmalat e Cirio non erano riconducibili all'infedeltà di

imprenditori, di consigli di amministrazione, di sindaci revisori, di società di *rating*, di società di revisione, della CONSOB che ha sicuramente dormito nella nota vicenda Parmalat, ma erano esclusivamente del Governatore della Banca d'Italia. Allora, per mesi e mesi ci siamo arrovellati attorno...

TURCI (*DS-U*). Non lo ha mai detto nessuno!

PASSIGLI (*DS-U*). Il mercato secondario chi lo fa?

PRESIDENTE. Colleghi, non interrompete, per favore.

GRILLO (*FI*). Senatore Passigli, mi lasci terminare.

Credo che il Senato abbia fatto un buon lavoro: abbiamo razionalizzato le norme, abbiamo operato in senso migliorativo rispetto al lavoro svolto dalla Camera dei deputati. In questo modo abbiamo dato una prova di maturità e di serietà di fronte ad un'opinione pubblica costernata e frastornata a causa delle falsità che quotidianamente venivano spese sui giornali. Il senatore Turci ha fatto riferimento ad un articolo pubblicato su «Il Sole-24 ORE» dal titolo: «Il Governatore ha infranto le regole»: purtroppo per lui, c'è già un comunicato della Banca d'Italia che afferma che quelle notizie sono tendenziose e false.

TURCI (*DS-U*). Appunto, il comunicato è della Banca d'Italia!

GRILLO (*FI*). Allora, dobbiamo metterci d'accordo, caro collega Turci. Come diceva il senatore Amato, di fronte a tanti che affermavano che il Governatore dovesse dire la sua, dovesse rispondere, e dicevano di essere incalliti sostenitori del contraddittorio, ieri il Governatore della Banca d'Italia ha presentato una memoria difensiva, ha fatto una relazione al CICR. Perché non provate a criticare quella documentazione? Perché non vi chiedete come mai, a fronte delle calunnie che sono state spese da molti giornali... (*Commenti dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

PRESIDENTE. Silenzio, colleghi invito tutti alla calma.

GRILLO (*FI*). Perché non vi siete chiesti, se rispondeva o meno alla verità che il cosiddetto parere di funzionari della Banca d'Italia era contrario sull'OPA Popolare italiana riguardo ad Antonveneta?

Ieri il Governatore della Banca d'Italia ha dichiarato che questi signori gli hanno consegnato una relazione nella quale si ritiene che il progetto di acquisizione del controllo da parte... (*Vivaci proteste da parte del Gruppo DS-U*).

GARRAFFA (*DS-U*). Vergognati!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

PASSIGLI (*DS-U*). Dubito che tu stia parlando a nome di Forza Italia.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, mi rendo conto che non esistono le condizioni per svolgere un confronto sereno. Evidentemente, i colleghi non accettano posizioni diverse. Pertanto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, durante il dibattito odierno il senatore Modica si è richiamato a fatti verificatisi giovedì scorso. Prendendo spunto da quell'intervento, vorrei chiarire che le espressioni da me usate in quell'occasione, seppure accese, erano frutto di un clima d'Aula abbastanza teso, ma non intendevano minimamente offendere la sensibilità e l'onore dei colleghi, sia di maggioranza che di opposizione; nella fattispecie, di opposizione. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e dai banchi del Governo*).

Tenevo a fare questa precisazione prima che si concludesse il dibattito odierno, che si è articolato con toni altalenanti, affinché rimanesse traccia negli atti parlamentari che da parte del sottoscritto non vi era alcuna intenzione di offendere alcuno. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della dichiarazione e del gesto del senatore Schifani.

MACONI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, mi sembra che la violazione del Regolamento del Senato sia ormai una regola costante. Invito a prestare molta più attenzione alla gestione dei lavori d'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Maconi, la dichiarazione del senatore Schifani, che ha chiesto di parlare prima di passare alla votazione finale del provvedimento, mi sembra fosse interamente accettabile; anzi, apprezzo il suo gesto. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e del senatore Consolo*).

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

*Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3328, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308.

**Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge  
n. 255-379-623-640-658-660-B**

TOMASSINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se vi sarà il consenso dei Gruppi parlamentari, ai quali chiedo fortemente di esprimersi in un atto di buona volontà, avanzo la proposta di inserire all'ordine del giorno della seduta pomeridiana il disegno di legge n. 255-379-623-640-658-660-B, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», atteso da molti milioni di italiani.

Chiedo quindi di esaminare tale provvedimento prima delle comunicazioni del Presidente sul contenuto della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno, così come integrato.

La seduta è tolta (*ore 13,37*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328)**

## ORDINE DEL GIORNO

**G019.1**

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, MORANDO, GIARETTA, TURCI, CREMA, CADDEO, D'AMICO, CHIUSOLI, DE PETRIS, FABRIS, BASSANINI, RIGHETTI, RIPAMONTI, MACONI, PASSIGLI

**Respinto**

Il Senato,

preso atto:

di quanto sostenuto dal Ministro dell'Economia al Senato, nel suo intervento in sede di discussione generale del disegno di legge n. 3328, circa «la competenza del Parlamento e del Governo sulla credibilità del sistema (finanziario e del credito), in quanto bene pubblico che dipende direttamente dalla bontà delle regole oltre che dai comportamenti di chi le applica»;

che il Ministro dell'Economia ha esplicitamente affermato, nella stessa sede, che si sono determinati «danni alla reputazione del nostro sistema»;

premesso che:

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Titolo I, all'articolo due comma 1 prevede che il «Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio»;

l'articolo 19 dello Statuto della Banca d'Italia prevede, al primo comma, che «Il Consiglio superiore nomina e revoca il Governatore...» e, all'ultimo comma, che «Le nomine e le revoche debbono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'Economia, sentito il Consiglio dei Ministri»,

impegna il Governo:

a verificare – attraverso una procedura promossa dal concerto tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia, tale da consentire la formulazione di un parere da parte del Consiglio dei Ministri – se sussistano ancora le condizioni che resero possibile al governo pro tempore di formulare il parere favorevole alla nomina del governatore attualmente in carica e di promuovere il relativo decreto del Presidente della Repubblica,

impegna altresì il Governo:

in caso di esito negativo della premessa verifica, a darne immediata comunicazione al Consiglio superiore della Banca d'Italia, affinché si riunisca ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Banca d'Italia per valutare se esistano le condizioni per la revoca prevista dal medesimo articolo, nonché dall'articolo 14.2 dello Statuto della Banca Centrale Europea.

---

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

CAPO I

PRINCÌPI DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

Art. 19.

**Approvato**

*(Coordinamento dell'attività delle Autorità)*

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle Autorità indicate nel medesimo comma almeno una volta l'anno.

## EMENDAMENTI

**19.1**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Improcedibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 19. - 1. Le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sono la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. La Banca d'Italia esercita le proprie competenze al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) esercita le proprie competenze al fine di assicurare la trasparenza del sistema finanziario.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze al fine di assicurare la concorrenza nel mercato finanziario.

5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) sono soppressi.

6. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

*a)* le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap);

*b)* a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), salvo quanto previsto dal comma 2;

*c)* le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr).

7. Alla CONSOB sono trasferiti:

*a)* le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

*b)* le competenze e i poteri attribuiti all'Isvap dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

*c)* a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri attribuiti alla Covip dall'articolo 17, comma 2, lettere *e*), *f*), *h*) e *n*), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

*d*) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

8. Le competenze di cui al comma 7, lettera *d*), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

9. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso l'Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

10. All'attuazione di quanto previsto dal comma 9 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

11. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 9 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: , dell'Isvap;*

*all'articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'Isvap;*

*al comma 4, sopprimere le parole: , dell'Isvap;*

*all'articolo 24, al comma 2, sostituire le parole: dall'Isvap d'intesa con la CONSOB con le seguenti: dalla CONSOB;».*

## **19.2**

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BASTIANONI, CAVALLARO

### **Improcedibile**

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

«Art. 19. - (*Ripartizione delle competenze delle autorità di controllo sui mercati finanziari secondo il modello della vigilanza funzionale*). – 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la CONSOB ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o

sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati. Essa persegue tale finalità attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che opera nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

2. Ferma restando la continuità nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge, alla CONSOB sono trasferite le seguenti funzioni:

a) limitatamente alla materia della trasparenza dei mercati assicurativi, le funzioni di vigilanza già attribuite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

b) limitatamente alla materia della trasparenza dei fondi di previdenza complementare le funzioni di vigilanza già attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) vigilanza sulle materie di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente alla trasparenza dei servizi offerti dagli intermediari finanziari, previo parere motivato della Banca d'Italia;

d) espressione di pareri nei confronti della Banca d'Italia sulle materie di cui alla lettera c), limitatamente alla trasparenza dei servizi bancari.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4 le funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I provvedimenti previsti dall'articolo 6 della predetta legge n. 287 del 1990 sono adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la competenza della Banca d'Italia in materia di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sulla stabilità patrimoniale di tutti i soggetti che partecipano al mercato dei valori mobiliari, nonché la vigilanza in materia di operazioni di concentrazioni nel settore del credito. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari, esercitate ai sensi del testo unico di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle società assicuratrici già attribuite all'Isvap.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 7, sono soppressi i seguenti organismi:

a) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

6. Con la medesima decorrenza di cui al comma 5, le competenze esercitate dalla Covip e quelle trasferite dall'Isvap ai sensi della presente legge sono attribuite alla CONSOB.

7. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni attribuite alla CONSOB dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della CONSOB. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attribuite alla CONSOB dalla presente legge con quelle già spettanti alla Covip e all'Isvap e trasferite ai sensi della presente legge;

b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere la destinazione alla CONSOB delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già destinate al funzionamento della Covip e dell'Isvap. 8. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolato da apposite convenzioni al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall'ordinamento. I predetti organismi nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, prevedono forme di consultazione periodica a cadenza almeno trimestrale, ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni».

---

## 19.200

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI, BRUNALE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA

### Respinto

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «l'Istituto» fino a: «(Covip)».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "l'Isvap, la Covip";*

b) all'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: "dell'Isvap e della Covip";

c) all'articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "dell'Isvap e della Covip"; e al comma 4, sopprimere le parole: "dall'Isvap, dalla Covip";

d) all'articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38, comma 3, le parole: 'a richiesta dell'Isvap' sono sostituite dalle seguenti: 'a richiesta della CONSOB'; b) all'articolo 72, comma 1, le parole: 'all'Isvap, a richiesta di questo' sono sostituite dalle seguenti: 'alla CONSOB, su richiesta'; c) all'articolo 109, comma 4, le parole: 'L'Isvap' sono sostituite dalle seguenti: 'La CONSOB'";

e) all'articolo 25, sopprimere i commi 3 e 4:

f) all'articolo 27, aggiungere i seguenti commi:

"1-bis. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la Covip e l'Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

1-ter. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1-bis si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

1-quater. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 12-bis si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile"».

---

## 19.5

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

### Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «individuano forme di coordinamento» con le seguenti: «operano in forma coordinata».

---

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 20 APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

**Approvato**

*(Collaborazione fra le Autorità)*

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

EMENDAMENTI

**20.1**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVIDA,  
GARRAFFA

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. – (Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). – 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 24, comma 1, sopprimere la lettera c);*

*all'articolo 42, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. – 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 9 è sop-

presso. Nel medesimo testo unico sono spressi i riferimenti al CICR ovunque compaiano».

---

## 20.4

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

### **Respinto**

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le disposizioni» fino alla fine del periodo.*

---

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

### 20.0.1

DE PETRIS, PASQUINI, CAMBURSANO, TURCI, COVIELLO, CHIUSOLI, CASTELLANI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-bis.

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere di essere audito dai comitati di coordinamento, ovvero dalle singole Autorità che vi partecipano, per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In caso di diniego, i comitati o le Autorità trasmettono per iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

---

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 21.

**Approvato**

*(Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza)*

1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 19 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità competenti.

EMENDAMENTI

**21.2**

COVIELLO, CAMBURANO, D'AMICO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Respinto**

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino al completo adeguamento dei rispettivi organici alle competenze e funzioni ad esse assegnate dalla legge».*

---

**21.200**

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, TURCI, D'AMICO, COVIELLO, CAMBURANO, CASTELLANI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti» con le seguenti: «, in attesa che si dotino di un adeguato corpo di ispettori,».*

---

**21.4**

DE PETRIS, D'AMICO, CHIUSOLI, CAMBURSANO, PASQUINI, COVIELLO, CASTELLANI

**Improcedibile**

*Al comma 1, sostituire le parole: «del Corpo della guardia di finanza» con le seguenti: «di appositi nuclei distaccati del Corpo della Guardia di finanza posti alle dipendenze funzionali delle Autorità stesse e» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei nuclei distaccati di cui al presente comma».*

---

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 22 APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

## CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA  
DELLE AUTORITÀ

## Art. 22.

**Approvato**

*(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali)*

1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

#### EMENDAMENTO

##### 22.2

##### **Respinto**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sulla regolamentazione», aggiungere le seguenti: «sul rapporto fra costi e benefici.».*

---

#### ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 23.

##### **Approvato**

*(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)*

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli

atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Le Autorità di cui al presente comma disciplinano le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo testo unico.

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse nè l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE  
ARTICOLI ALL'ARTICOLO 24

**024.1**

TURCI, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA,  
GARRAFFA

**Respinto**

*All'articolo 24 premettere il seguente:*

«Art. 024.

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

Art. 19.

*(Partecipazione qualificata in una banca)*

1. Chiunque intenda acquisire a qualsiasi titolo una partecipazione che, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, supera il 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione preventiva alla Banca d'Italia.

2. La comunicazione preventiva deve essere effettuata anche quando le variazioni della partecipazione comportano partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.

3. La comunicazione preventiva è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.

4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti alla comunicazione quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.

5. La Banca d'Italia può opporsi all'acquisizione comunicata quando non ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca. Essa può altresì imporre la cessione della partecipazione qualora vengano meno tali condizioni.

6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari nè finanziari non possono acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale

di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.

7. La Banca d'Italia può altresì opporsi all'acquisizione comunicata in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa. Essa può altresì imporre la cessione della partecipazione qualora tali condizioni si verificano in un momento successivo.

8. Le operazioni indicate nei commi 1 e 3 a cui partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità sono soggette ad autorizzazione. La domanda di autorizzazione, presentata alla Banca d'Italia, è da questa trasmessa al ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può vietare l'autorizzazione.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo».

---

## 024.2

ZANDA

### Respinto

*All'articolo 24, premettere il seguente:*

«Art. 024.

*(Nuove norme in materia di autorizzazioni alla partecipazione al capitale delle banche per i soggetti aderenti ad accordi o patti)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ogni accordo o patto, in qualsiasi forma concluso, anche avente forma di associazione, stipulato tra soggetti le cui partecipazioni al capitale di una banca, anche cooperativa, o di una società che la controlla, complessivamente superano la soglia di cui al comma 1, deve essere autorizzato dalla Banca d'Italia. A tale fine, i partecipanti ovvero i legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce devono darne comunicazione alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla stipulazione dell'accordo o del patto ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rilevano l'esistenza. Quando dall'accordo o dal patto derivi il pericolo di una concertazione del voto da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo o al patto stesso"».

---

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE  
COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

Art. 24.

**Approvato**

*(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione)*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB,»; al terzo periodo, dopo le parole: «della Banca d'Italia» sono aggiunte le seguenti: «, adottate d'intesa con la CONSOB»;

c) all'articolo 127, comma 3, dopo le parole: «Banca d'Italia» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la CONSOB».

2. Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB.

3. Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali.

4. All'articolo 1, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole: «l'unitarietà e» sono soppresse.

## EMENDAMENTI

**24.200**

TURCI, MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, BRUNALE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA, DE PETRIS, RIPAMONTI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 24.

*(Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob)*

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

*a)* le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

*b)* le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

*c)* le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CIRC).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

*a)* le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

*b)* le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

*c)* le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere *e)*, *f)*, *h)* e *n)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

*d)* le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera *d)*, escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

4. L'attuazione delle disposizioni relative al trasferimento delle competenze della COVIP, di cui al comma 1, lettera *b)* e al comma 2, lettera *c)*, avviene non prima di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque a seguito di una revisione dell'assetto della vigi-

lanza sui fondi pensione da effettuarsi, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, in connessione con la piena realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge n. 243 del 2004».

---

**24.201**

CASTELLANI, GIARETTA, ZANDA, CAMBURSANO

**Il comma 1 lettere a) e c) e il comma 4 e seguenti respinti; restante parte improcedibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 24.

*(Ripartizione delle competenze delle autorità di controllo sui settori bancario e creditizio secondo il modello della vigilanza funzionale)*

1. Le funzioni di vigilanza nei settori bancario e creditizio sono svolte:

a) dalla Banca d'Italia, con riferimento alla vigilanza in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari;

b) dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, limitatamente ai profili di tutela della concorrenza nei settori bancario e creditizio;

c) dalla CONSOB, con riferimento alla vigilanza alla vigilanza sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche e degli intermediari finanziari.

2. La Banca d'Italia, l'Autorità garante della concorrenza e il mercato e la CONSOB collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolate da apposite convenzioni, al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Detti organismi, nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, prevedono forme di consultazione periodica a cadenza almeno semestrale ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti

dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del procedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza:

4. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-*ter*. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione».

5. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-*bis*. – (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-*ter*, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

---

#### **24.201a**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca

d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;

d) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonchè presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le».

## 24.202

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI, BRUNALE, BONAVITA, GARRAFFA, BARATELLA

### Sost. id. em. 24.201a

*Al comma 1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

«b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106»;

d) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonchè presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle» sono sostituite dalle seguenti: «la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le».

---

**24.10**

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

**Ritirato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorità garante della concorrenza e del mercato è competente in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari"».

---

**24.11**

MACONI, PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Respinto**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:* «Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 1, le parole: "a richiesta dell'Isvap" sono sostituite dalle seguenti: "a richiesta dell'Isvap o della CONSOB";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "all'Isvap, a richiesta di questo" sono sostituite dalle seguenti: "all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta"».

---

**24.203**

RIPAMONTI, MACONI, DE PETRIS, CHIUSOLI, PASQUINI

**Respinto**

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 24

**24.0.200/1**

MORANDO

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 019.1/106 (testo 2) e 019.1/301 e degli identici emm. 019.1/300 e 019.1/302**

*All'emendamento 24.0.200, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sulla base dei maggiori costi derivanti dal complesso delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato determina il fabbisogno finanziario, non coperto dagli ordinari stanziamenti di bilancio, cui si fa fronte con l'assoggettamento a contribuzione dei soggetti sottoposti a vigilanza.

3-ter. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 3-bis, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

3-quater. Le modalità di versamento e di riscossione coattiva sono regolate sulla base delle norme previste dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni».

**24.0.200/2**

MORANDO

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 019.1/106 (testo 2) e 019.1/301 e degli identici emm. 019.1/300 e 019.1/302**

*All'emendamento 24.0.200, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Sono trasferiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i dipendenti e le dotazioni della Banca d'Italia impegnati nell'attività di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario.

3-ter. Il trasferimento del personale avviene previo accordo tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante, nella misura determinata dagli stessi enti.

3-quater. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3-quinquies. Il personale della Banca d'Italia trasferito conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'ente di

provenienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni di attuazione.

3-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al Sistema europeo di banche centrali».

#### **24.0.200**

ANGIUS, BORDON, BOCO, FILIPPELLI, MARINI, MARINO, FALOMI, SODANO Tommaso, FORMISANO, TURCI, CHIUSOLI, CAMBURSANO, COVIELLO, DE PETRIS, MUZIO, LABELLARTE, RIGHETTI, CASILLO, BRUNALE, PASQUINI, LATORRE, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, FABRIS, MALABARBA

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 019.1/106 (testo 2) e 019.1/301 e degli identici emm. 019.1/300 e 019.1/302**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

*(Competenze in materia di concorrenza)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (Isvap), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio

regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

#### 24.0.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 019.1/106 (testo 2) e 019.1/301 e degli identici emm. 019.1/300 e 019.1/302**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

Art. 24-bis.

*(Competenze in materia di concorrenza)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

*8-bis.* L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

*8-ter.* Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza;

*c)* al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*"4-bis.* Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

---

#### 24.0.201/1

CANTONI

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 019.1/106 (testo 2) e 019.1/301 e degli identici emm. 019.1/300 e 019.1/302**

*All'emendamento 24.0.201, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sulla base dei maggiori costi derivanti dal complesso delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato determina il fabbisogno finanziario, non coperto dagli ordinari stanziamenti di bilancio, cui si fa fronte con l'assoggettamento a contribuzione dei soggetti sottoposti a vigilanza.

3-ter. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 3-bis, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

3-quater. Le modalità di versamento e di riscossione coattiva sono regolate sulla base delle norme previste dall'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni».

---

**24.0.201/2**

CANTONI

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 019.1/106 (testo 2) e 019.1/301 e degli identici emm. 019.1/300 e 019.1/302***All'emendamento 24.0.201, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Sono trasferiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i dipendenti e le dotazioni della Banca d'Italia impegnati nell'attività di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario.

3-ter. Il trasferimento del personale avviene previo accordo tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante, nella misura determinata dagli stessi enti.

3-quater. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3-quinquies. Il personale della Banca d'Italia trasferito conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l'ente di provenienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni di attuazione.

3-sexies. Le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della Banca d'Italia al Sistema europeo di banche centrali».

**24.0.201**

CANTONI

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 019.1/106 (testo 2) e 019.1/301 e degli identici emm. 019.1/300 e 019.1/302***Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-bis.

(*Competenze in materia di concorrenza*)

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituite dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono

prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede a norma dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

6. Se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede a norma dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

*8-bis.* L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessaria al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (Isvap), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione".

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

"Art. 155-bis. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

---

#### **24.0.202**

MANFREDI

**Precluso dalla reiezione degli identici emm. 019.1/106 (testo 2) e 019.1/301 e degli identici emm. 019.1/300 e 019.1/302**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Competenze in materia di concorrenza)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

*b)* i commi da 2 a 8 sono sostituite dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti della banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede a norma dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

6. Se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede a norma dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 4, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

*8-bis.* L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5

che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessaria al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-*ter*. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (Isvap), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge.

4-*ter*. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione".

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

"Art. 155-*bis*. - (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). - 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-*ter*, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

**24.0.203**

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BONAVITA, BARATELLA, BRUNALE,  
GARRAFFA

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Competenze in materia antitrust relative alle banche  
e alle imprese assicurative)*

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

*2-bis.* Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma".

2. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

*4-ter.* Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 5, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del re-

golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

*4-quater.* Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 6 la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 6 resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità».

#### **24.0.204**

PASSIGLI

#### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Competenze in materia antitrust relative alle banche  
e alle imprese assicurative)*

1. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

*4-ter.* Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 4-bis, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

*4-quater.* Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma

4-ter resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità».

---

**24.0.205**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Competenze in materia di concorrenza)*

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è sostituito dal seguente:

«2. Nei confronti delle aziende e degli istituti di credito, l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

---

**24.0.206**

PASSIGLI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

*(Competenze in materia antitrust)*

1. La competenza in materia di concorrenza bancaria è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ai fini della propria decisione l'Autorità acquisisce il parere vincolante della Banca d'Italia relativo agli effetti sia sulla stabilità del sistema del credito che dei singoli istituti oggetto della decisione».

---

**24.0.300**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

**Improcedibile***Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme volte a trasferire i poteri di vigilanza sulla concorrenza all'*Antitrust*, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza l'Autorità acquisisca il parere della Banca d'Italia;

b) prevedere, nel caso che i provvedimenti coinvolgano imprese assicurative, il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

c) prevedere infine, qualora si verifichi un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante, l'immediata comunicazione alla Banca d'Italia».

**24.0.207**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Respinto***Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 129 è soppresso».

**24.0.208**

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI, BRUNALE, BONAVIDA, GARRAFFA,  
BARATELLA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-bis.

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia. Art. 26».

---

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO  
ALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 25.

**Approvato**

*(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori)*

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta

giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8».

3. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

4. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 26.

#### **Approvato con un emendamento**

*(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgere in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di

informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

*b)* previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera *a)*, la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

*c)* salvaguardia dell'esercizio del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera *b)*;

*d)* salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

*e)* attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

*b)* previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;

*c)* legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera *b)*, con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari;

*d)* finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera *a)*, nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

*e)* attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

f) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

g) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori, e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

## EMENDAMENTI

### 26.200

CAMBURSANO, MANZIONE, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

#### **Improcedibile limitatamente alla lettera a) del comma 1; restante parte respinta**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 26.

*(Modifiche alla legge 30 luglio 1998, n. 281, in materia di azioni collettive a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari)*

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari.»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) "prodotto finanziario": qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati.»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) di accertare il diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti inte-

ressati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da imprese fornitrici di beni o di servizi, da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, nonché, conseguentemente, di condannare al risarcimento dei danni stessi o alla restituzione delle somme dovute».

c) all'articolo 3, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. Nelle cause di cui al comma 1, lettera d), il giudice competente è il Tribunale civile in composizione monocratica, dinanzi al quale il giudizio si svolge a norma degli articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.

7-ter. Nell'udienza fissata per la trattazione, il giudice, quando ritiene, alla luce degli atti depositati, la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, invita le parti alla discussione e trattiene la causa in decisione ai fini dell'emanazione della sentenza parziale, ai sensi del comma 7-quinquies.

7-quater. Il giudice, ritiene la causa non matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro assunzione, se possibile nella stessa udienza. Qualora non sia possibile l'espletamento immediato della prova, il giudice fissa altra udienza, da tenersi al massimo entro trenta giorni, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

7-quinquies. Il giudice, non appena ritiene, alla luce degli atti depositati e delle prove espletate, la causa matura per la decisione con riferimento all'accertamento del diritto vantato dall'attore emette sentenza parziale relativa all'accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, fissando contestualmente una nuova udienza per il proseguo della causa relativamente alla quantificazione del danno.

7-sexies. A seguito di pubblicazione della sentenza parziale di cui al comma precedente il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, nonché la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai

sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

---

## 26.201

CAVALLARO, CAMBURSANO, MANZIONE, CASTELLANI, COVIELLO

### **Improcedibile limitatamente alla lettera a) del comma 1; restante parte respinta**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 26.

*(Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari; per "prodotto finanziario" qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati»;

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compresi la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna, ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente contraddittorio al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento del danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore"».

---

**26.202**

MANZIONE, COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO

**Improcedibile***Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 26.

*(Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari)*

1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

2. La gestione del Fondo è affidata alla CONSOB, che ne disciplina l'organizzazione ed il finanziamento con apposito regolamento.

3. Il Fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento dell'aliquota della ritenuta sui redditi da capitale, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Sono escluse dagli interventi del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) ed h)».

---

## 26.203

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE

### Improcedibile

*Sostituire l'articolo 26, con il seguente:*

«Art. 26. – 1. Presso la CONSOB è istituito un Fondo premanente finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori dei danni economici causati dalla violazione delle norme di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito dai versamenti annuali pari allo 0,1 per cento del bilancio delle banche e delle società di intermediazione finanziaria che operano nella raccolta del risparmio sull'intero territorio nazionale.

3. In presenza dei danni di cui al comma 1 causati ai risparmiatori, la CONSOB provvede all'indennizzo dei soggetti non istituzionali interessati secondo quanto previsto dal comma 6.

4. La CONSOB, comprovato il comportamento doloso o la colpa della banche e/o della società di intermediazione finanziaria intressati, si avvale del diritto di ottenere dai soggetti di cui sopra l'intera somma relativa all'indennizzo dei risparmiatori danneggiati. Le somme così recuperate concorrono alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.

5. Alle banche e alle società di intermediazione finanziaria che si rendono responsabili delle violazioni di cui al comma 1, è inibita l'emissione di strumenti finanziari per la durata di dodici mesi.

6. La CONSOB, in attuazione di quanto previsto dal comma 3, provvede all'indennizzo dei risparmiatori non istituzionali secondo i seguenti criteri:

a) il 100 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 20.000 euro;

b) il 60 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 40.000 euro;

c) il 40 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 60.000 euro;

d) il 20 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 1000.000 euro.

---

**26.204**

CANTONI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**26.205**

PASQUINI, MACONI, TURCI, CHIUSOLI, DE PETRIS, COVIELLO, CASTELLANI

**Improcedibile**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I soggetti che esercitano nei confronti del pubblico servizi di investimento aderiscono a organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ovvero ad altre procedure alternative di risoluzione delle controversie affidate a organismi che si conformano alla normativa nazionale ovvero alla raccomandazione 98/257/CE del 30 marzo 1998, concernente i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e alla raccomandazione 2001/310/CE del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

*1-bis.* Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che consenta alla Consob di istituire organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, per le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con la clientela».

---

**26.206**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Respinto**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**26.207**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio» con le seguenti: «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».*

---

**26.208**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Id. em. 26.207**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio» con le seguenti: «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».*

---

**26.209**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

**Approvato**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in contraddittorio» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».*

---

**26.210**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Id. em. 26.209**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in contraddittorio» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».*

---

**26.211**

ROLLANDIN, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, FRAU, THALER AUSSEHOFER, KOFLER, PEDRINI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «risparmiatori o» fino alla fine della lettera con le seguenti: «clienti, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

*lettera b), sostituire le parole da: «risparmiatori» fino a: «abbia accertato» con le seguenti: «clienti, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera a)», risulti;»;*

*al comma 2:*

*alinea, sopprimere le parole: «i risparmiatori e»;*

*lettera a), sostituire le parole: «dalla violazione» fino a: «testo unico» con le seguenti: «ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento»;*

*sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) finanziamento del fondo con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a)»;*

*sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;»;*

*lettera f), aggiungere in fine le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia, anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;*

*sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori».*

**26.212**

DE PETRIS, PASQUINI, TURCI, CHIUSOLI, MACONI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4*

della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure».

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» con le seguenti: «sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».*

---

### **26.213**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

#### **Id. em. 26.212**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» con le seguenti: «sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».*

---

### **26.214**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dell'indennizzo» fino a: «ivi indicati» con le seguenti: «di un sistema di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), o su denuncia e segnalazione degli interessati, la CONSOB accerti l'inadempimento degli obblighi indicati nella lettera a) o la violazione degli obblighi di correttezza e di informazione stabiliti dalla legge».*

---

**26.215**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA,  
GARRAFFA

**Respinto**

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**26.216**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA,  
PEDRINI, FRAU

**Improcedibile**

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «alla CONSOB» con le seguenti: «a un soggetto appositamente costituito».*

---

**26.217**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «investitori professionali» aggiungere le seguenti: «ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori».*

---

**26.218**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA,  
GARRAFFA

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**26.219**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

**Improcedibile limitatamente alla lettera c); respinta la restante parte***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Governo è delegato, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare un decreto legislativo volto a stabilire sanzioni risarcitorie per quegli istituti che vendono alla propria clientela obbligazioni emesse da società che hanno affidamento con le banche collocatrici delle obbligazioni, secondo i seguenti principi criteri direttivi:

a) prevedere, nella fase istruttoria per l'accertamento di eventuali responsabilità, tempi ragionevoli che comunque non dovranno essere superiori a sei mesi;

b) prevedere, una volta accertata la responsabilità della banca collocatrice, un termine variabile da sei mesi ad un anno per il risarcimento del danno nei confronti del cliente;

c) prevedere che l'accertamento delle responsabilità e le conseguenti sanzioni siano affidate all'Autorità del Garante, sentito il parere della Banca d'Italia».

---

**ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE****Art. 27.****Approvato***(Disposizioni in materia di personale della CONSOB)*

1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2 del medesimo decreto-legge. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 28.

**Approvato**

*(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)*

1. Dopo l'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

«Art. 128-bis. - (*Risoluzione delle controversie*). – 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento».

EMENDAMENTO

**28.3**

ZANDA, CASTELLANI, COVIELLO, CAMBURSANO, CAVALLARO

**Respinto**

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

1-bis. Avverso i provvedimenti sanzionatori definitivi emanati dalla CONSOB è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio che giudica secondo la speciale procedura accelerata prevista dai commi 1-ter e 1-quater e, per quanto non espressamente previsto, dall'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

1-ter. Fermi restando tutti i termini processuali previsti dall'articolo 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ciascuna fase del giudizio deve concludersi con sentenza entro tre mesi dal deposito del ricorso. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato solo una volta per ulteriori quarantacinque giorni solo nel caso di motivate esigenze istruttorie. Il dispositivo della sentenza è pubblicato il giorno stesso dell'udienza mediante deposito in cancelleria.

1-quater. Nei giudizi di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter il ricorso può essere proposto solo per i seguenti motivi:

a) incompetenza;

- b) violazione di legge;
  - c) palese errore di fatto;
  - d) manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
- 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 28

**28.0.201**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-bis.

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio svolge attività di indirizzo generale e di coordinamento della politica creditizia e finanziaria ai fini dell'attuazione delle linee fondamentali di politica economica del Paese. Nell'esercizio di tale compito può chiedere informazioni generali alle autorità di vigilanza sul risparmio. Il Comitato esercita le sue funzioni anche su proposta delle autorità di vigilanza sul risparmio.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il Governatore, della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di vigilanza sul risparmio».

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO V

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI  
PENALI E AMMINISTRATIVE

Art. 29.

**Approvato**

*(False comunicazioni sociali)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,

i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione da uno a tre anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali delle società che fanno appello al pubblico risparmio*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni e con l'interdizione da uno a cinque anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

## EMENDAMENTI

**29.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 29.

*(Modifica del Titolo XI del libro V del codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi)*

1. Il titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

—————  
"TITOLO XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ  
SOGGETTE A REGISTRAZIONE

Art. 2621. (*False comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi*). – Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni multa da 1.500 a 11.000 euro:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-*bis*, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'articolo 2433-*bis*, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622. (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 300 a 11.000 euro.

Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 2623. (*Violazione di obblighi incumbenti agli amministratori*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da par e del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 2624. (*Prestiti e garanzie della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2625. (*Violazioni di obblighi incumbenti ai liquidatori*). – I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 a 11.000 euro.

Art. 2626. (*Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi*). – Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o

un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 11.000 euro.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 2627. (*Omissione delle indicazioni obbligatorie*). – Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro".

## CAPO II

### DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA E PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 2628. (*Manovre fraudolente sui titoli della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 500 euro.

Art. 2629. (*Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società*). – Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 250 a 2.500 euro:

1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'articolo 2343-*bis* esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;

3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 2630. (*Violazione di obblighi incombenti agli amministratori*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-*bis*, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti;

4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'articolo 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;

4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, 2357-*ter*, 2359-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2359-*ter*, primo e secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2630-*bis*. (*Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-*quater*, primo comma, e 2359-*quinquies*, primo comma.

Art. 2631. (*Conflitto d'interessi*). – L'amministratore che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa alla operazione stessa, è punito con la multa da 250 a 2.500 euro.

Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Art. 2632. (*Violazione di obblighi incombenti ai sindaci*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 150 a 1.500 euro i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dal numero 2) dell'articolo 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-*ter*, secondo comma, e 2359*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2633. (*Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari*). – Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'articolo 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'articolo 2413, sono puniti con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-*bis* sono puniti con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 2634. (*Rappresentante comune degli obbligazionisti*). – Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'articolo 2417, è punito con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI

Art. 2635. (*Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese*). – Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'articolo 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626.

### CAPO IV

#### DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI

Art. 2636. (*Amministratori giudiziari e commissari governativi*). – Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

Nel caso di mancata convocazione della assemblea a norma del quinto comma dell'articolo 2409 all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo comma dell'articolo 2630.

Art. 2637. (*Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo*). – Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a 2.500 euro.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638. (*Accettazione di retribuzione non dovuta*). – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro.

Nei casi più gravi può inoltre essere risposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 2639. (*Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio*). – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 2.000 euro.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 400 euro.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2640. (*Circostanza aggravante*). – Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 2641. (*Pene accessorie*). – La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per i delitti commessi nell'esercizio ed a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacità prevista nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Art. 2642. (*Comunicazione della sentenza di condanna*). – Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono".

2. Sono abrogati il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 e l'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

---

## 29.2

DE PETRIS, CHIUSOLI, COVIELLO, PASQUINI, CASTELLANI, CAMBURSANO

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 29.

*(False comunicazioni sociali)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato».

---

## 29.3

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 29.

*(False comunicazioni sociali)*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo ido-

neo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato».

---

## 29.5

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI, CAVALLARO

### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire l'articolo 2621 del codice civile con il seguente:*

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino i beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai soci o perdite alla società, la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo».

---

## 29.200

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Le parole da:** «*Al comma 1,*» **a:** «*con le seguenti:*» **respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «la reclusione da uno a cinque anni», con le seguenti: «la reclusione da due a dieci anni».*

---

**29.201**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «la reclusione da uno a cinque anni», con le seguenti: «la reclusione da due a otto anni».*

---

**29.202**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

**Precluso**

*Al comma 1, le parole: «con la reclusione da uno a cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sette anni».*

---

**29.203**

MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, BISCARDINI, CASILLO

**Respinto**

*Al comma 1, le parole: «da uno a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni».*

---

**29.204**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2621», sopprimere il terzo comma.*

---

**29.8**

COVIELLO, CASTELLANI, CAMBURSANO, BASTIANONI, CAVALLARO

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire l'articolo 2622 del codice civile con il seguente:*

«Art. 2622. - (Falso in prospetto). - Chiunque nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie è punito con la reclusione da uno

a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo».

---

**29.205**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Le parole da: «Al comma 2,» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».*

---

**29.206**

CHIUSOLI, PASQUINI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Precluso**

*Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da due a sei anni», con le seguenti: «da due a dieci anni».*

---

**29.16**

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI, CAVALLARO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

*«2-bis. L'articolo 2623 del codice civile è sostituito dal seguente:*

*"2623. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). - I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per colpa, da valutare secondo la diligenza professionale richiesta per l'esercizio della professione di revisione contabile, attestano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultano informazioni che incidono sulla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino ad otto anni e la multa è aumentata fino al doppio.*

*Se la condotta, pur prescindendo dal danno patrimoniale arrecato è stata posta in essere con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di*

ingannare i destinatari delle comunicazioni, la pena prevista è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

Se oltre al dolo la condotta è stata finalizzata al conseguimento per sé o per altri di ingiusto profitto, ovvero ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo"».

---

**29.17**

CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, BASTIANONI, CAVALLARO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. L'articolo 2624 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2624. - (*Impedito controllo*). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, le sanzioni sono aumentate fino al triplo"».

---

**29.18**

CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, BASTIANONI, CAVALLARO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire e il seguente comma:*

«2-bis. Il Capo II del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo II

DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

2625. (*Indebita restituzione dei conferimenti*). Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a tre anni con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2626. (*Illegale ripartizione degli utili delle riserve*). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a ri-

serva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2627. (*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*). Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2628. (*Operazioni in pregiudizio dei creditori*). Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila"».

## 29.19

COVIELLO, CAMBURSANO, CASTELLANI, BASTIANONI, CAVALLARO

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. Il Capo III del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

#### "Capo III

#### DEGLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE OMISSIONE

2629. (*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi*) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti denunce comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

2630. (*Omessa convocazione dell'assemblea*). Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni

dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La multa è aumentata fino a un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci"».

---

## 29.20

CAMBURSANO, COVIELLO, CASTELLANI, BASTIANONI, CAVALLARO

### Respinto

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il Capo IV del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

#### CAPO IV

#### DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

2631. (*Formazione fittizia del capitale*). Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2632. (*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*). I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danni ai creditori, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai creditori, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa da euro centomila a euro cinquecentomila.

2633. (*Infedeltà patrimoniale*). Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

2634. (*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica a chi da o promette l'utilità.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino a un terzo.

2635. (*Illecita influenza sull'assemblea*). Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2636. (*Aggiotaggio*). Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2637. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2638. (*Estensione delle qualifiche soggettive*). Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significative i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

2639. (*Confisca*). In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

2640. (*Applicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale*). Per i reati previsti dal presente titolo l'imputato può chiedere al giudice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva diminuita fino a un terzo, qualora abbia integralmente risarcito il danno e non vi siano ulteriori conseguenze del reato.

2641. (*Comunicazione della sentenza di condanna*). Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo professionale al quale essi appartengono».

2-ter. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1) è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di condanna a taluno dei delitti indicati nel comma 1, all'ente si applicano le sanzioni interdittive secondo i limiti e le modalità di cui all'articolo 13».

---

## 29.207

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

### Respinto

*Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il terzo comma.*

---

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29

**29.0.200**

OGNIBENE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis.

1. Dall'ambito dei provvedimenti interdittivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica sono esclusi i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con pagamento diretto ai lavoratori, nonché dei trattamenti di mobilità, di disoccupazione o in occupazione dei lavoratori».

---

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 30 APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

**Approvato**

*(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)*

1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile, prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:

«Art. 2629-bis. – (*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*). – L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».

2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile».

## EMENDAMENTI

### 30.200

CANTONI

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 30.1

CASTELLANI, CAMBURSANO, COVIELLO, BASTIANONI, CAVALLARO

#### Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 30. - (*Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra banche e imprese nonché tra imprese e società di revisione*). – 1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori mobiliari, alle società bancarie comunitarie operanti nel territorio nazionale che intendano collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle loro società controllate o controllanti, è fatto obbligo di preventiva comunicazione alla CONSOB, che può disporre la menzione di tale circostanza nei relativi prospetti informativi. L'omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo delle banche, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico.

3. Le banche diverse dalle banche di credito cooperative non possono concedere prestiti fideiussioni, garanzie, né avere altro tipo di rapporto contrattuale economicamente rilevante inerente l'attività bancaria con azionisti che detengano, direttamente od indirettamente partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. Il divieto di cui al comma 3 si estende ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rilevante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 che, nonostante il divieto, svolgono le funzioni di amministratore e di sindaco sono dichiarati immediatamente decaduti dalla carica.

7. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono puniti dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo.

8. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

9. È inoltre fatto divieto:

a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti;

b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

10. I contratti vietati ai sensi dei commi 8 e 9, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

11. Fatta salva comunque l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, i soggetti che violano i divieti previsti dal comma 9 sono puniti dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 8 ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

---

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 31 APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

**Approvato**

*(Ricorso abusivo al credito)*

1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 218. - (*Ricorso abusivo al credito*). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».

EMENDAMENTO

**31.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 218», comma 1, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».*

---

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 32 APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 32.

**Approvato**

*(Istituzione del reato di mendacio bancario)*

1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2 è premesso il seguente:

«*I-bis.* Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000».

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 33 APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

**Approvato**

*(Falso in prospetto)*

1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 173-*bis.* - (*Falso in prospetto*). – *I.* Chiunque, allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

## EMENDAMENTO

**33.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 173-bis», comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».*

---

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 34 APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

**Approvato**

*(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, all'articolo 175 sono premessi i seguenti:

«Art. 174-bis. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*. - 1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonchè agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Art. 174-ter. - *(Corruzione dei revisori)*. - 1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società

di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità».

## EMENDAMENTI

### 34.200

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 174-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e con la cancellazione dall'albo».*

---

### 34.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».*

---

### 34.2

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «e con la cancellazione dall'albo».*

---

**34.201**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

**Id. em. 34.2**

*Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e con la cancellazione dall'albo».*

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 34

**34.0.1**DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-bis.

1. Le norme previste dall'articolo 34 della presente legge si applicano, altresì, alle società di *rating*».

---

**34.0.200**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

**Id. em. 34.0.1**

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-bis.

1. Le norme previste dall'articolo 34 della presente legge si applicano, altresì, alle società di *rating*».

---

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 35 APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

**Approvato**

*(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)*

1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis. - *(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)*. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale».

EMENDAMENTO

**35.200**

CANTONI

**Non posto in votazione (\*)**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo

---

ARTICOLI 36, 37 E 38 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 36.

**Approvato**

*(Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo)*

1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico».

Art. 37.

**Approvato**

*(Abusive attività finanziarie)*

1. All'articolo 132, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco».

Art. 38.

**Approvato**

*(Aumento delle sanzioni penali e amministrative)*

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra

il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

*b)* all'articolo 2635, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

*c)* all'articolo 2638, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«*l-bis)* raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni».

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.

## EMENDAMENTI

### **38.200**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «è raddoppiate» con la seguente: «è triplicate»;*

*al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «è raddoppiate» con la seguente: «è triplicate»;*

*al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «è raddoppiate» con la seguente: «è triplicate»;*

*al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «raddoppiando» con la seguente: «triplicando»;*

*al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate».*

---

### **38.4**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 3, sostituire la parola: «quintuplicate» con la seguente: «decuplicate».*

---

### **38.5**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «quintuplicando» con la seguente: «decuplicando».*

---

### **38.6**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «decuplicate».*

---

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 39.

**Approvato**

*(Sanzioni accessorie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

*b)* previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;

*c)* previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

*d)* previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;

*e)* previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

*f)* attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale.

## EMENDAMENTI

**39.300**

CANTONI

**Respinto**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e amministrative».*

---

**39.2**DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, comunque non superiore a tre anni».*

---

**39.200**

D'AMICO

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «previsione della» inserire le seguenti: «applicazione, da parte del giudice penale, della».*

---

**39.201**

D'AMICO

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «previsione della» inserire le seguenti: «applicazione, da parte del giudice penale, della».*

---

**39.3**DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall'albo».

---

**39.202**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

**Id. em. 39.3**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall'albo».

---

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 39  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 40.

**Approvato**

*(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca)*

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono soppresse le parole: «, col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione,».

ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO  
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

## Art. 41.

**Approvato**

*(Termine per gli adempimenti previsti dalla presente legge)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-*ter*, 165-*quater* e 165-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni degli articoli 120-*bis*, 120-*ter* e 120-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 14, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla medesima data entra in vigore il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile, come sostituito dall'articolo 14, comma 3, della presente legge. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 9 dell'articolo 120-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane Spa» provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo 120-*bis*, commi 1, 2, 3 e 5, per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data. Per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, il termine indicato all'articolo 120-*ter*, comma 3, del citato testo unico è ridotto a cinque anni; per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei sette anni e sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, lo stesso termine è ridotto a sette anni e sei mesi. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-*ter* e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 11 dell'articolo 120-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

5. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera *d*), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità

previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisioni e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali.

## EMENDAMENTI

### 41.1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Le parole da: «Al comma 1,» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».*

---

### 41.200

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

### 41.3

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Precluso**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**41.7**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».*

---

**41.8**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Le parole da: «Al comma 4,» a: «seguinti:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».*

---

**41.10**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Precluso**

*Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**41.11**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

**Le parole da: «Al comma 4,» a: «seguinti:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**41.12**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

**Precluso**

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 41 APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42.

**Approvato**

*(Delega al Governo per il coordinamento legislativo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

EMENDAMENTI

**42.200**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE

**Non posto in votazione (\*)**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo

---

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI  
DOPO L'ARTICOLO 42

**42.0.300**

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA,  
GARRAFFA, DE PETRIS, COVIELLO, CAMBURSANO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

«Art 42-bis.

*(Delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera *b*), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera *b*) e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*b*) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a*) nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificati dalla presente legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo V del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

*c)* istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*d)* attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

*e)* prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

*f)* prevedere che le sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)* siano integrate da esperti delle materie di cui alla lettera *b)*, nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

---

**42.0.200**

CANTONI

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

«Art. 42-bis.

*(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l'istituzione presso i Tribunali (delle città sedi di Corti di appello) di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie:

nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII, del libro V, del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario;

nelle materie disciplinate dal testo unico della finanza, dal testo unico bancario e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

---

**42.0.201**

COVIELLO, CAMBURSANO, D'AMICO, CAVALLARO

**Improcedibile**

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

«Art. 42-bis.

*(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi delegati recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali in materia societaria, bancaria e finanziaria

attraverso l'istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di Appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie: a) nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario; b) nelle materie disciplinate dal Testo unico bancario, dal Testo Unico della finanza e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario; c) in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare, per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

#### **42.0.202**

FRANCO Paolo

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-bis.

1. All'articolo 565 del codice civile, le parole: "allo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586".

2. Il capo III del titolo II del libro II del codice civile è sostituito dal seguente:

"CAPO III.

#### DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza*). – In mancanza di altri suscettibili, l'eredità è devoluta: per i beni immobili, al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

Nel caso di residenza all'estero, l'eredità di competenza è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati".

3. Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico. Nel bilancio del comune deve essere

prevista un'apposita voce dalla quale risultino espressamente le entrate derivanti dall'attribuzione delle eredità giacenti.

4. Con gli stessi proventi di cui al comma 1, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

5. Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità ad enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1».

---

#### **42.0.203**

GARRAFFA

#### **Improcedibile**

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

«Art. 42-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39, le lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono abrogate.

2. L'Ufficio Italiano Cambi è preposto all'autorizzazione per l'esercizio di Istituto moneta elettronica ai soggetti interessati secondo le prescrizioni previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. La gestione di sistemi di pagamento a spendibilità generalizzata è consentita agli Organismi *no profit* che ne fanno richiesta all'Ufficio italiano cambi, purché collegati ad iniziative di solidarietà sociale».

---

ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 42 APPROVATO DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 43.

#### **Approvato**

*(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 3328. Ordine del giorno G019.1, Angius e altri	208	207	000	076	131	104	RESP.
2	NOM.	DDL n. 3328. Em. 19.200, Pasquini e altri	198	197	000	063	134	099	RESP.
3	NOM.	DDL n. 3328. Em. 42.0.300, Pasquini e altri	165	158	000	027	131	080	RESP.
4	NOM.	DDL n. 3328. votazione finale	211	210	003	140	067	106	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)  
 C = Voto contrario (in votazione palese)  
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)  
 A = Astensione  
 M = Senatore in congedo o missione  
 P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0881 del 11-10-2005 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
ACCIARINI MARIA.C	F	F		
AGOLIATI ANTONIO	C	C	C	
AGONI SERGIO	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	M	M	M
AMATO GIULIANO	F			C
ANGIUS GAVINO	F	F		C
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO		C	C	F
AYALA GIUSEPPE MARIA				C
AZZOLLINI ANTONIO		C	C	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	C
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F		C
BARELLI PAOLO	M	M	M	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	F		C
BASSANINI FRANCO				C
BASSO MARCELLO	F	F		C
BASTIANONI STEFANO	F	F	R	
BATTAGLIA ANTONIO	M	M	M	M
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	F	C
BEDIN TINO	F	F		C
BERGAMO UGO	C	C	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	M	M	M
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	F
BISCARDINI ROBERTO	F	F		C
BOBBIO LUIGI		C	C	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	F
BONATESTA MICHELE	C	C	C	F
BONAVITA MASSIMO				C

Seduta N. 0881 del 11-10-2005 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BONFIETTI DARIA	F	F		
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	F
BORDON WILLER	F			
BOREA LEONZIO	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	F
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	C
BRUTTI MASSIMO	F	F		C
BRUTTI PAOLO	F			C
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	F
BUDIN MILOS	F	F		C
CADDEO ROSSANO	F	F	F	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	F
CALVI GUIDO	F	F		C
CAMBER GIULIO	C	C	C	F
CAMBURSANO RENATO	F	F		C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	M	M	M	M
CASILLO TOMMASO	F			
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F		C
CASTELLI ROBERTO	C	C	M	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	F
CHERCHI PIETRO	C	C		F
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F		C
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C		C	F

Seduta N. 0881 del 11-10-2005 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
CIRAMI MELCHIORRE	M	M	M	M
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	F
CORRADO ANDREA	C	C	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	F
COVIELLO ROMUALDO	F	F	F	
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	F
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M
CURSI CESARE	C		C	F
CURTO EUPREPIO	C	C		F
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M
D'AMBROSIO ALFREDO			C	F
D'AMICO NATALE				C
DANIELI PAOLO	C	C	C	F
DANZI CORRADO	C	C	C	F
DATO CINZIA	F	F	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	F	C
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	C	
DELOGU MARIANO	C	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO			C	F
DEMASI VINCENZO		C	C	F
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	C
DE RIGO WALTER	C	C	C	F
DETTORI BRUNO	F	F	F	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	R	C
DINI LAMBERTO				P

Seduta N. 0881 del 11-10-2005 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F		
DONATI ANNA	F	F	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	F
FABBRI LUIGI	C	C	C	F
FALCIER LUCIANO	M	M	M	M
FALOMI ANTONIO	F	F		C
FASOLINO GAETANO	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	M	M	M	M
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M	M
FLAMMIA ANGELO	F	F		C
FLORINO MICHELE	C	C	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F		C
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	F
FORTE MICHELE	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F		C
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	R	C
GASBARRI MARIO	F			C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	F
GIARETTA PAOLO	F			C
GIOVANELLI FAUSTO				C
GIRFATTI ANTONIO	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	M	M	M	M
GRECO MARIO	M	M	M	M
GRILLO LUIGI	C	C	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	F

Seduta N. 0881 del 11-10-2005 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
GRUOSSO VITO	F			
GUASTI VITTORIO	C	C	C	F
GUBERT RENZO	C	C	C	F
GUBETTI FURIO	C	C	C	F
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	F
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	F
IOVENE ANTONIO				C
IZZO COSIMO	C	C	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	F
LATORRE NICOLA				C
LAURO SALVATORE	M	M	M	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F		C
LIGUORI ETTORE			F	C
LONGHI ALEANDRO	F	F	R	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	F		F	C
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	
MAGNALBO' LUCIANO	C	C		F
MALAN LUCIO	C	C	C	F
MANCINO NICOLA	F	F	F	C
MANFREDI LUIGI	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	C	C		F
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	F
MANZELLA ANDREA	F	F	F	C
MANZIONE ROBERTO	M	M	M	M
MARANO SALVATORE	C	C	C	F
MARINO LUIGI	F			C
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	C
MEDURI RENATO	C	C	C	F

Seduta N. 0881 del 11-10-2005 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MELELEO SALVATORE	M	M	M	M
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	F
MICHELINI RENZO	F	F	R	A
MINARDO RICCARDO	M	M	M	M
MODICA LUCIANO	F			
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	F
MONTALBANO ACCURSIO	F	F		C
MONTI CESARINO	C	C	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	C
MONTINO ESTERINO	F	F		
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F		C
MORO FRANCESCO	P	P	P	F
MORRA CARMELO			C	F
MORSELLI STEFANO	C	C	C	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	C
MUZIO ANGELO				C
NESSA PASQUALE	C	C	C	F
NIEDDU GIANNI	F	F		
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	F
NOVI EMIDDIO	C	C	C	F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	F
PACE LODOVICO	C	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	M	M	M	M
PALOMBO MARIO		C	C	F
PASCARELLA GAETANO	F	F		C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	F
PASQUINI GIANCARLO			F	C
PASSIGLI STEFANO			F	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	F

Seduta N. 0881 del 11-10-2005 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	F
PELLICINI PIERO	C	C	C	F
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	F
PESSINA VITTORIO	C	C	C	F
PETERLINI OSKAR				A
PETRINI PIERLUIGI	F	F		
PIANETTA ENRICO	C	C	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	C
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F
PILONI ORNELLA	F	F	F	C
PIROVANO ETTORE	C	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F		C
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	F
RAGNO SALVATORE	C	C	C	F
RIGHETTI FRANCO			R	
RIGONI ANDREA	F	F		F
RIZZI ENRICO	M	M	M	M
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	F
ROTONDO ANTONIO	F	F		C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	F
SALERNO ROBERTO	C	C		F
SALINI ROCCO	C	C		F
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	M	M	M	M
SANZARELLO SEBASTIANO	M	M	M	M
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	F
SCOTTI LUIGI	C	C	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	F

Seduta N. 0881 del 11-10-2005 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	C	C	C	F
SODANO CALOGERO	C	C	C	F
SODANO TOMMASO	F	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F		C
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	F
SUDANO DOMENICO	C	C	C	F
TAROLLI IVO	C	C	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	F
TESSITORE FULVIO	F	F	F	C
THALER HELGA				A
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	F
TOFANI ORESTE	C	C	C	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	F
TONINI GIORGIO	F	F		C
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	F
TREDESE FLAVIO	C	C	C	F
TREMATERRA GINO	C	C	C	F
TREU TIZIANO	F			
TUNIS GIANFRANCO	C	C		F
TURCI LANFRANCO	F	F	F	C
TURRONI SAURO	M	M	M	M
ULIVI ROBERTO	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	C	C	C	F
VERALDI DONATO TOMMASO	F			
VICINI ANTONIO	F	F		C

Seduta N. 0881 del 11-10-2005 Pagina 9

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F		
VITALI WALTER	F			
VIVIANI LUIGI	F	F		C
VIZZINI CARLO	C	C	C	F
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F		C
ZANOLETTI TOMASO	M	M	M	M
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	F
ZICCONI GUIDO	C	C	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	F

### **Congedi e missioni**

#### **Sono in congedo i senatori:**

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Barelli, Bettamio, Bosi, Caruso Antonino, Cirami, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Federici, Firrarello, Giuliano, Lauro, Mantica, Meleleo, Rizzi, Sanzarello, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Vegas, Ventucci e Zanoletti.

#### **Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:**

Sambin, per attività della 10<sup>a</sup> Commissione permanente;  
Girfatti, Greco e Manzella, per attività della 14<sup>a</sup> Commissione permanente;  
Battaglia Antonio, Crema, Falcier, Fassone, Manzione, Peterlini e Turrone, per attività della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari;  
Budin, Mulas, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'UEO;  
Bonatesta e Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare OSCE;  
Minardo e Pagano, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) ha trasmesso, in data 6 ottobre 2005, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 27 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia (*Doc. XVII, n. 23*).

Detto documento è stampato e distribuito.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro beni e att. cult.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-III)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (3623)

(presentato in data 11/10/2005)

*C.6053 approvato dalla Camera dei Deputati;*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Ripamonti Natale

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di diritto all'informazione sulle condizioni di detenzione (3622)  
(presentato in data 07/10/2005)

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità negli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore (3612)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost.  
(assegnato in data 07/10/2005)

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (3623)  
previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 7<sup>a</sup> Pubbl. istruz., 14<sup>a</sup> Unione europea; È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.  
*C.6053 approvato dalla Camera dei Deputati;*  
(assegnato in data 11/10/2005)

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. Passigli Stefano ed altri

Misure in materia di crisi e risanamento delle società sportive professionistiche (3579)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze  
(assegnato in data 11/10/2005)

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente*

Sen. Turrone Sauro

Norme in materia di governo del territorio (162)  
previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 4<sup>a</sup> Difesa, 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze, 7<sup>a</sup> Pubbl. istruz., 8<sup>a</sup> Lavori pubbl., 9<sup>a</sup> Agricoltura, Commissione parlamentare questioni regionali  
(assegnato in data 11/10/2005)

*Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite*

Sen. Passigli Stefano

Nuove norme in materia di attribuzione della quota otto per mille dell'IRPEF (3482)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze

(assegnato in data 11/10/2005)

**Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

in data 07/10/2005 la 14<sup>a</sup> Commissione permanente Unione europea ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005» (3509)

C.5767 approvato dalla Camera dei Deputati;

**Indagini conoscitive, annunzio**

In data 7 ottobre 2005, la 1<sup>a</sup> Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'assetto delle amministrazioni pubbliche in ambito provinciale, con particolare riguardo agli effetti derivanti dall'istituzione di nuove province.

**Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 5 ottobre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2004 dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), corredata dal bilancio consuntivo per l'anno 2004, dal bilancio di previsione per l'anno 2005 nonché dal bilancio pluriennale per gli anni 2005, 2006 e 2007 (Atto n. 725).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 26 settembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti civili, per gli anni 2003 e 2004 (*Doc. XCVI, n. 3*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 6 ottobre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1997, n. 68, la relazione sui risultati dell'attività promozionale svolta dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) nell'anno 2004 (*Doc. CXLIII*, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, nuovo deferimento a Commissioni permanenti di atti**

È stata altresì inviata alle Commissioni permanenti 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito allo schema di decreto legislativo concernente «Disciplina delle forme pensionistiche complementari», già trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento – in data 3 ottobre 2005 – alle Commissioni permanenti 5<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> (Atto n. 716).

### **Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 7 ottobre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, una segnalazione concernente il disegno di legge finanziaria 2006 (Atto n. 728).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5<sup>a</sup>, alla 6<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede:

che sia data facoltà alle persone dello stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio (*Petizione n. 1270*);

nuove misure contro l'immigrazione clandestina ed irregolare ed altre iniziative volte a prevenire il terrorismo internazionale (*Petizione n. 1271*);

l'istituzione di un Ministero per la terza e la quarta età e l'adozione di altre misure a tutela degli anziani (*Petizione n. 1272*);

sgravi fiscali per le giovani coppie (*Petizione n. 1273*);

il maggior impiego possibile degli organici delle Forze dell'ordine in compiti investigativi e di controllo del territorio (*Petizione n. 1274*);

iniziative atte a promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, l'apprendimento della Costituzione e dell'inno nazionale (*Petizione n. 1275*);

l'istituzione della professione intellettuale di ufficiale giudiziario (*Petizione n. 1276*);

la riduzione dei costi degli organi costituzionali (*Petizione n. 1277*);

misure a tutela dell'elettorato attivo e passivo (*Petizione n. 1278*);

l'abolizione del *ticket* sui medicinali (*Petizione n. 1279*);

l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, volte ad assicurare un ruolo più attivo dei rappresentanti italiani negli organi comunitari (*Petizione n. 1280*);

nuovi strumenti, anche a livello comunitario, per l'uguaglianza tra i sessi (*Petizione n. 1281*);

l'adozione di strumenti di controllo delle attività del settore funerario, con particolare riguardo alle esumazioni delle salme (*Petizione n. 1282*);

interventi in favore e a tutela dei pensionati (*Petizione n. 1283*);

severi strumenti di controllo delle spese per le Olimpiadi invernali «Torino 2006» (*Petizione n. 1284*);

misure di controllo ed interventi per la regolarizzazione fiscale delle società calcistiche (*Petizione n. 1285*);

che si proceda alla privatizzazione della RAI (*Petizione n. 1286*);

la totale privatizzazione delle imprese (*Petizione n. 1287*);

l'abolizione degli ordini professionali (*Petizione n. 1288*);

l'abolizione del valore legale dei titoli di studio (*Petizione n. 1289*);

misure atte ad incrementare la funzionalità della protezione civile in caso di attacchi terroristici (*Petizione n. 1290*);

un nuovo ordinamento degli enti amministrativi (*Petizione n. 1291*);

la riduzione dei contributi italiani allo *Staff College*, organismo delle Nazioni Unite che ha sede in Torino (*Petizione n. 1292*);

la diminuzione delle tasse di iscrizione degli autoveicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) (*Petizione n. 1293*);

disposizioni volte a favorire l'incremento della natalità, con particolare riguardo alla concessione di contributi statali per ogni nuovo nato (*Petizione n. 1294*);

l'istituzione di un Museo dei parlamentari (*Petizione n. 1295*);

che venga disposta la non validità delle contravvenzioni in caso di mancata contestazione diretta ed immediata agli automobilisti (*Petizione n. 1296*);

maggiore sostegno agli enti lirici (*Petizione n. 1297*);

severi controlli sulle protesi dentarie cinesi immesse sul mercato italiano (*Petizione n. 1298*);

la messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali (*Petizione n. 1299*);

il signor Francesco Di Pasquale, di Canello ed Arnone (Caserta), chiede:

che, con riferimento alla responsabilità penale dei minori, non venga abbassata la soglia di non punibilità e l'introduzione di nuovi strumenti atti a garantire l'assistenza legale e psicologica dei minori che delinquono (*Petizione n. 1300*);

l'istituzione di un Ministero per i diritti del cittadino (*Petizione n. 1301*);

che la tassa di possesso sugli autoveicoli si riferisca al solo periodo di uso effettivo del mezzo (*Petizione n. 1302*);

la compilazione di un codice delle tasse e dei tributi (*Petizione n. 1303*);

che la gestione e l'erogazione dei servizi idrici siano conferite unicamente ad enti pubblici (*Petizione n. 1304*);

il conferimento agli uffici finanziari dei poteri di accertamento fiscale sulle attività commerciali e professionali (*Petizione n. 1305*);

il signor Antonio Causio, di Melendugno (Lecce), chiede che i benefici di legge in favore dei militari infortunati o caduti e dei loro superstiti vengano concessi anche quando l'infortunio o il decesso si verificano mentre i militari sono in licenza o in permesso (*Petizione n. 1306*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

### Interrogazioni

MARITATI, NIEDDU, LONGHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e della salute.* – Premesso che:

il 4 ottobre 2005 è morto, dopo quasi due anni di malattia, il Caporal maggiore dell'Esercito Italiano Alberto Di Raimondo, di soli 26 anni,

anche lui, come i precedenti 37 casi sotto osservazione, reduce da missioni in Kosovo e ammalato di leucemia – linfoma «Non Hodgkin» –, patologia neoplastica del midollo osseo;

l'Osservatorio militare denuncia una incidenza elevatissima di morti per presunta «sindrome dei Balcani» tra i militari italiani che si sono recati in missione in Serbia e Kosovo, addirittura superiore a qualsiasi altro contingente militare degli altri paesi coinvolti, se è vero che dei 38 casi sospetti 20 sono rappresentati da militari dell'Esercito Italiano;

nonostante i dati denuncino una situazione drammatica, aggravata ancora di più dalle notizie di stragi tra le popolazioni civili dei Balcani che furono bombardate dalle forze NATO con proiettili e bombe all'uranio impoverito, il problema continua ad essere sottovalutato dai vertici militari e, ciò che è più grave, dai responsabili del presente Governo;

la Commissione d'inchiesta del Senato della Repubblica, istituita il 17 novembre del 2004 anche per verificare la validità dei dati forniti nel 2002 dalla Commissione di studio presieduta dal prof. Mandelli sugli effetti dell'uranio impoverito sull'uomo, sta incontrando enormi difficoltà, dovute anche alle azioni di boicottaggio che ne stanno rallentando l'attività;

compito precipuo di uno Stato è innanzitutto quello di proteggere la salute dei propri cittadini e dei propri militari a fronte di situazioni potenzialmente pericolose,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda finalmente impegnarsi per la messa al bando immediata di tutte le armi all'uranio impoverito, cominciando a vietarne l'utilizzo nei poligoni di addestramento, lo stoccaggio nelle basi militari collocate sul territorio nazionale e l'impiego nelle aree del mondo in cui sono impegnati contingenti militari italiani, disponendo in caso contrario il ritiro immediato delle truppe esposte a tali pericoli;

quali provvedimenti concreti di aiuto e sostegno alle famiglie dei militari e degli operatori caduti in seguito all'insorgere di tali patologie intenda assumere e se non ritenga di dover loro riconoscere lo *status* di caduti per causa di servizio, con conseguente messa a carico dello Stato delle spese mediche per le cure di coloro che manifesteranno neoplasie riconducibili alla leucemia, oltre che un adeguato indennizzo alle famiglie colpite da questi gravissimi lutti;

se intenda finalmente impegnarsi affinché vi sia una bonifica dei siti inquinati e siano portati aiuti concreti alle popolazioni civili maggiormente colpite da questo tipo di morti.

(3-02306)

EUFEMI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – (Già 4-09409).

(3-02307)

MARTONE, MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il giorno 7 ottobre 2005 il settimanale «L'Espresso» riportava un *reportage* del giornalista Fabrizio Gatti che, fingendosi clandestino, ha vissuto una settimana, dal 23 al 30 settembre, con gli immigrati nel centro di permanenza temporanea di Lampedusa, sotto il nome di Bilal Ibrahim el Habib;

l'inchiesta pubblicata dal settimanale mette in luce in maniera inequivocabile le condizioni disumane e degradanti in cui vengono tenuti gli immigrati nel Centro di detenzione di Lampedusa, un luogo nel quale l'umiliazione dei migranti e la negazione della loro dignità umana sembrano diventate ormai la regola;

dal racconto il Centro di permanenza temporanea appare, più che una struttura di accoglienza, un vero e proprio «girone» dell'inferno, con torture psicologiche, violenze fisiche e vessazioni nei confronti dei clandestini ospitati (o detenuti?) nel Centro. Un diario di otto giorni per raccontare cosa vuol dire arrivare in Italia da clandestino, essere ripescato in mare e rinchiuso con altre centinaia di immigrati in un Centro di permanenza temporanea;

nel lungo *reportage*, il giornalista descrive il supplizio degli interrogatori e dei riconoscimenti, con gli immigrati che appena sbarcati vengono portati nel Centro e fatti sfilare nudi tra i carabinieri che li schiaffeggiano, dei musulmani obbligati dai militari a guardare film pornografici e, per chi rifiuta, insulti e botte. Un *reportage* crudo, in cui si scopre che uomini disperati in cerca di un futuro migliore vengono fatti oggetto di umiliazioni, abusi, violenze,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno l'avvio di un'indagine in relazione alle denunce contenute nel *reportage* pubblicato da «L'Espresso» sul centro di permanenza temporanea e accoglienza di Lampedusa, ciò anche alla luce delle ripetute rassicurazioni fornite dal ministro Pisanu sull'aderenza dell'Italia alle norme internazionali sui diritti dei migranti e dei rifugiati;

se non si ritenga opportuno avviare l'immediata chiusura del Centro, in considerazione delle valutazioni fatte in premessa.

(3-02308)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

FILIPPELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che la Consulta Nazionale Antiusura, che rappresenta 26 Fondazioni antiusura presenti su tutto il territorio nazionale, ha presentato un'interpellanza ai Ministri interrogati per denunciare una situazione di progressivo peggioramento dell'emergenza usura;

che la citata Consulta ha avuto contatti con diversi Ministeri al fine di segnalare i principali problemi legati al tema dell'usura, senza però ricevere alcuna risposta in merito alle questioni sollevate;

che all'efficienza delle azioni di contrasto delle forze dell'ordine corrisponde purtroppo una lungaggine delle indagini e dei procedimenti penali, che spesso non si concludono entro i termini di prescrizione del reato;

che per tali ragioni le denunce per usura o estorsioni, specialmente se presentate da cittadini non appoggiati da particolari organizzazioni, vengono in gran parte archiviate o prescritte e spesso derubricate;

che di conseguenza l'unico aiuto effettivo alle persone o alle famiglie è stato realizzato attraverso i prestiti di salvataggio, con fondi propri non statali o con prestiti del Fondo statale ai sensi della legge 108/1996;

che gli ultimi reali stanziamenti statali riservati alle vittime dell'usura risalgono all'anno 2001;

che, in tema di usura, provvedimenti opportuni erano stati inizialmente inseriti nel cosiddetto «decreto sulla competitività», ma poi tolti;

che in assenza di un rifinanziamento della legge 108/96 l'azione delle Fondazioni antiusura diviene sempre più difficile;

che una pressante campagna d'informazione ha lasciato credere ai cittadini che fosse sufficiente denunciare l'usura per essere aiutati,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Governo intenda assumere al fine di risolvere le problematiche sollevate con la presente interrogazione;

quali siano i motivi per i quali la Consulta Nazionale Antiusura non abbia mai ricevuto alcuna risposta dai Ministeri interpellati sulle questioni denunciate;

se e quali finanziamenti il Governo intenda destinare per risarcire le vittime dell'usura che hanno presentato denuncia e che non hanno ancora ricevuto un reale aiuto economico, pur confidando nel sostegno dello Stato;

se il Governo non ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti di sua competenza miranti a rifinanziare il Fondo statale di cui all'articolo 15 della legge 108 del 1996.

(4-09493)

**GASBARRI.** – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, come reso noto a tutte le istituzioni preposte, dal 1° ottobre 2005 gli ufficiali giudiziari del Tribunale di Tivoli hanno cessato di utilizzare le proprie autovetture per la notifica degli atti, decidendo di avvalersi soltanto del trasporto pubblico;

che gli effetti dell'astensione ricadono in quantità limitata sulla parte «burocratica» dell'attività dell'Unep, maggiormente sugli aspetti esecutivi (sfratti e pignoramenti, per citare i più noti e frequenti) e, quindi, aumentano le osservazioni critiche e le perplessità sulla «certezza del diritto»;

che sinora, gli ufficiali giudiziari hanno sempre svolto l'attività con automezzi propri, per quanto assurdo, senza rimborsi, contratto assicurativo e persino autorizzazione. Aspetto ignoto a quanti non agiscono nell'ambito, ma il Ministero ne è a conoscenza, diretta e ravvicinata, visto che ha dovuto confermare all'Inail la condizione operativa di un ufficiale giudiziario del Tribunale di Tivoli coinvolto in un incidente stradale mentre si recava a San Gregorio da Sassola;

che a precedere la decisione vi è il contesto nel quale si svolge l'attività dell'Unep di Tivoli: a una frequentazione media di cento utenti giornalieri risponde un organico carente (un terzo di quanto convenuto), ospitato in una sede fatiscente (tre stanze dichiarate inagibili, ne restano sei per le dieci unità in servizio, umidità, crepe sui muri, pavimento pericolante);

che la protesta va inoltre inquadrata nell'ambito delle modifiche apportate dal Ministero allo *status* degli addetti. Innanzitutto, agli ufficiali giudiziari è stato affidato il servizio delle notifiche penali in precedenza svolto dalla Polizia Giudiziaria. Dalle due unità a bordo di un'auto di servizio si è passati ad una unità, che deve utilizzare il proprio mezzo. Naturalmente non v'è stato alcun adeguamento all'aumentato carico di lavoro. Ciò nonostante la conclusione del concorso relativo all'assunzione a 445 posti di ufficiale giudiziario, che ha visto l'effettivo inserimento di sole 248 unità (soprattutto al nord);

che influenza poi direttamente la scelta di non utilizzare le autovetture personali la convenzione stipulata dal Ministero, il 15 luglio 2004, con «Poste Italiane SpA», avente per scopo «la gestione integrata degli avvisi di ricevimento delle notificazioni a mezzo del servizio postale». Entrata a regime in questi giorni, la convenzione prevede l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di notificare a mezzo posta, a richiesta dell'autorità giudiziaria, gli atti da eseguirsi fuori del comune sede dell'ufficio. E' evidente che la norma, forse funzionale nelle città (servite dal trasporto urbano), mal si attaglia alla periferia. Per comprendere appieno: l'Unep di Tivoli agisce su circa 50 Comuni – esclusi Tivoli, Guidonia Montecelio, Fonte Nuova e Mentana –, per lo più di piccole dimensioni, a est della provincia di Roma, dove il «confine» giurisdizionale è lontano anche 132 chilometri (Vallepietra);

che ne consegue che la decisione ha effetti gravissimi per le molte zone del distretto non servite da mezzi pubblici. Infatti alcune grandi città sono sprovviste di collegamento con la sede di Tivoli (Fonte Nuova, Mentana: insieme, circa 50.000 abitanti), analogamente tutte le località extracapitoline sulla via Nomentana oltre il raccordo anulare (Colleverde, Poggio Fiorito, Parco Azzurro), in altre porzioni di territorio – ad esempio, le Valli dell'Aniene e del Giovenzano, la Sabina Romana – si può arrivare soltanto utilizzando le due-tre corse giornaliere distribuite su orari funzionali ai pendolarismo;

che il recapito di ogni atto a mano per singolo destinatario comporta il rimborso di 0,33-1,22 euro all'ufficiale giudiziario, mentre a «Poste italiane SpA» vanno 8,37 euro (oltre al costo dell'imbustamento e di

eventuali varianti organizzative o tecnologiche: totale effettivo, 10 euro): il rapporto è di oltre dieci volte superiore all'indennità di trasferta per la notifica a mano;

che incongruenza intrinseca nella convenzione Ministero/Poste italiane è che in Italia la media delle notificazioni a mezzo posta ammonta a circa 2.500.000 atti/anno; il preventivo di spesa per il triennio è stato calcolato complessivamente in 13.601.250 euro, pari a 1.625.000 atti (125.000 nel 2004, 500.000 nel 2005 e 1.000.000 nel 2006),

si chiede di sapere:

con quali modalità e in che tempi si intenda risolvere i problemi strutturali della sede Unep di Tivoli (organico e sede);

se, stanti le condizioni del sistema giudiziario, non si ritenga controproducente per la pubblica amministrazione costringere gli ufficiali giudiziari a ricorrere a sistemi di lotta che pesantemente ricadono sull'utenza e sull'efficienza del servizio;

perché, anziché far ricorso alla convenzione con le Poste, non si sia ritenuto di incentivare la notificazione a mano eseguita dall'ufficiale giudiziario – come avviene in quasi tutti i paesi europei –, stanti le maggiori garanzie di tutela e difesa del destinatario dell'atto, specialmente trattandosi di atti giudiziari;

quali iniziative si intendano assumere perché anche a questa categoria siano riconosciuti i diritti comuni a tutti i lavoratori, dall'osservanza dell'orario di lavoro e della giusta retribuzione, oltre che della salvaguardia della salute dai rischi che una simile organizzazione del lavoro comporta.

(4-09494)

**GASBARRI.** – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il 21 gennaio 2001 una voragine si è aperta in un podere agricolo adiacente l'abitato di Marcellina, in provincia di Roma, cittadina sino a quel momento neppure compresa nella «carta dei terremoti» curata dalla amministrazione provinciale;

che da quella data una serie di microterremoti, accompagnati da boati, ha interessato gran parte del centro di Guidonia Montecelio, e quindi, a seguire, gli abitati di Villalba di Guidonia (prima manifestazione: 16 maggio 2004) e di Bagni di Tivoli (20 giugno 2004);

che sin dalle prime, sommarie, indagini, la causa dei movimenti venne individuata nell'«effetto *sinkhole*» («sprofondamento improvviso della superficie topografica»);

che dal 21 gennaio 2001 si contano circa 400 eventi sismici;

che il 18 marzo 2002, in risposta all'interrogazione 4-00157, presentata alla Camera dei deputati dall'on. Messa, il Sottosegretario di Stato per l'interno, on. Maurizio Balocchi, dichiarava: «nel corso dell'anno 2001 il territorio di Guidonia-Montecelio, località Pantano (provincia di Roma), è stato interessato da alcuni fenomeni acustici e sismici (boati e vibrazioni) legati a microterremoti molto superficiali (...). Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha affi-

dato il monitoraggio del fenomeno in questione all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché al Dipartimento delle scienze geologiche dell'università «Roma Tre». Dalle risultanze del suddetto monitoraggio è emerso che può ritenersi superata la fase acuta del fenomeno sismico, verificatosi dal mese di giugno 2001 fino ai primi giorni del mese di settembre 2001, con conseguente superamento delle condizioni di allarme per la popolazione»;

che nella risposta il Governo, comunque, assicurava «che tutti gli enti interessati, ed in particolare la regione Lazio, continueranno a monitorare il fenomeno anche allo scopo di determinare un quadro conoscitivo dell'area a fini di protezione civile. Si precisa inoltre che, a seguito della prima emergenza sismica, il Dipartimento della protezione civile ha convocato, il 25 giugno 2001, una riunione alla quale hanno partecipato i ricercatori del Dipartimento di scienze geologiche dell'università degli studi «Roma Tre» e dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, oltre ai rappresentanti della regione Lazio, del comune di Guidonia-Montecelio e della associazione volontari Valle Aniene associati. Nel corso della riunione presieduta dal professor Franco Barberi, all'epoca direttore dell'agenzia di protezione civile, sono stati definiti gli interventi urgenti da operare nell'area interessata dal fenomeno ed è stata stabilita la presentazione dei programmi e dei conseguenti piani di spesa. A quest'ultimo proposito il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione Lazio, si impegnò a stilare un accordo sulle modalità di finanziamento relative agli interventi diagnostici programmati. Il Dipartimento della protezione civile – prosegue il Governo –, nel corso dell'anno 2001, ha tenuto anche contatti serrati e continui, sia con il mondo scientifico, che con l'amministrazione comunale, allo scopo di seguire l'evoluzione del fenomeno, che ad oggi comunque non si ritiene rivesta carattere di particolare pericolosità. In data 7 novembre 2001 il Dipartimento della protezione civile ha inoltre convocato una riunione con lo scopo di procedere ad una valutazione tecnico-scientifica, e per definire gli aspetti economico-finanziari relativi agli interventi programmati e in atto. In quella sede la regione Lazio ha reso noto che, a seguito di una accurata indagine, può considerarsi superata la fase acuta di rischio di fenomeni di sprofondamento per l'area interessata»;

che le conclusioni ricavate da quei confronti sono state:

a) il fenomeno sarà comunque tenuto sotto controllo attraverso monitoraggi continui e studi mirati a definire lo scenario dell'area in questione;

b) la regione Lazio, data la connotazione del fenomeno, costituito da eventi puntuali e circoscritti, in rispetto della normativa vigente, provvederà a coordinare gli interventi delle varie amministrazioni interessate e della comunità scientifica, per la definizione di un piano operativo tecnico-scientifico che includa la previsione e la prevenzione dei rischi presenti nell'area;

c) la stessa regione attiverà le procedure, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, per poter far ricorso all'utilizzo delle risorse

finanziarie previste dall'articolo 138 della legge finanziaria 2001, sia per la copertura di finanziamento degli interventi già in atto, sia per gli eventuali ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari, per il proseguimento del monitoraggio del fenomeno e comunque per la tutela della popolazione e dei beni;

che nonostante la superficialità dei giudizi sulla portata dei fenomeni – secondo il Governo cessati già nel 2001 –, va detto che nulla di quanto dichiarato è stato messo in opera. Un elenco di propositi rimasti tali di fronte alle buche, ai dissesti superficiali e alle voragini, agli alloggi interdetti dai vigili del fuoco per cinque famiglie, alle circa 140 abitazioni lesionate più o meno gravemente, all'acqua che sgorga dai pozzi a 30° (5 giugno 2004, Collefiorito, quartiere di Guidonia Montecelio), ma anche dopo la demolizione della palestra dell'ITG «Pisano» (ottobre-novembre 2003), edificio scolastico costruito dieci anni fa;

che, come si comprende facilmente, tutto ciò ha messo in forte agitazione le popolazioni colpite, tanto che lo stato d'animo dei residenti in quei popolosi quartieri di Tivoli e Guidonia Montecelio è prossimo alla disperazione;

che lo stato d'animo trova viepiù giustificazione nelle relazioni consegnate alla Regione Lazio il 10 agosto 2005 da più *équipe* scientifiche, facenti capo alle Università «La Sapienza» e «Roma tre», e che hanno indagato tra Villalba di Guidonia e Tivoli Terme, per una porzione di territorio di circa 20 chilometri quadrati. La sintesi degli studi è stata redatta il 20 agosto 2005 dal dottor Francesco Nolasco, dirigente dell'Area difesa del suolo della Regione. Una sintesi che evidenzia – accanto alla descrizione dell'effettivo stato dei luoghi – l'estrema gravità della situazione sotto il versante delle prospettive di chi vive e abita nei luoghi esaminati;

che secondo gli studi ci si troverebbe di fronte a una «crisi di sistema», quello territoriale delle acque albule; perché «l'area è soggetta al fenomeno della subsidenza, che, negli ultimi anni, ha subito una notevole accelerazione»; fenomeno dovuto principalmente alle «caratteristiche fisico-meccaniche e dalla situazione litostratigrafia dei terreni posti a copertura del substrato di travertino litoide, dotati di scadenti qualità geotecniche». Fattore scatenante, però, sono gli «abbassamenti del livello di falda (...), che, negli ultimi 5/6 anni», sarebbe sceso di 5/6 metri, a causa del «pompaggio delle cave (...) esaltato dal mese di maggio dal pompaggio del sistema sorgentizio Regina-Colonnelle per l'approvvigionamento delle piscine» delle terme nella stagione estiva. In conclusione, la mancanza di acqua nel sottosuolo «potrebbe favorire la costipazione dei sedimenti non addensati con l'accelerazione o l'innescò del fenomeno di subsidenza»;

che va escluso «che il fenomeno si arresti in un prossimo futuro. Anzi, permanendo le attuali condizioni, esso è destinato a progredire ed anche con una certa velocità». «L'area esaminata non era e non è idonea all'edificazione», e i processi di subsidenza «non sono controllabili né sanabili con interventi operativi. La zona, inclusa fra quelle note come sub-

sidenza catastrofica', è già fortemente disastrosa e compromessa» ed «è geologicamente in evoluzione...». «La situazione degli edifici è destinata a peggiorare (...); in presenza di sisma gli effetti sarebbero a dir poco catastrofici...»;

che «è indispensabile programmare ed attivare, nell'immediato, interventi per la pubblica e privata incolumità» (...). Dovrà essere valutata, tra l'altro, anche la possibilità del trasferimento dell'abitato, l'inibizione per le zone subsidenti a qualsiasi ipotesi urbanistica, il contenimento delle cause che accelerano i processi di subsidenza in un quadro di sviluppo sostenibile»;

che la Giunta della Regione Lazio, anche su richiesta dei sindaci di Guidonia Montecelio e di Tivoli, il 4 ottobre 2005 ha dichiarato lo «stato di calamità» per le aree interessate,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Dipartimento della protezione civile non abbia dato corso agli interventi già individuati nel 2002;

per quali motivi non sia stato dichiarato lo «stato di emergenza» per le aree interessate dal fenomeno del *sinkhole*;

se non si ritenga indispensabile e urgente recuperare tale operatività mobilitando lo stesso Dipartimento sia sul versante della salvaguardia dell'incolumità delle persone che delle cose a rischio;

se non si ritenga necessario predisporre un piano industriale per la riconversione delle attività produttive e dei servizi che causano il dissesto idrogeologico e, conseguentemente, la subsidenza.

(4-09495)

PAPANIA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il territorio trapanese contribuisce con circa il 15% all'intera produzione italiana di vino, registrando la presenza di circa 35 cantine dislocate sul territorio e, pertanto, la grave crisi del settore vinicolo riveste preminente interesse nazionale;

oggi le uve pregiate vengono «convogliate» presso pochissimi imbottigliatori che, di fatto, determinano condizioni di monopolio, con evidente ripercussione sui prezzi al consumo oltre che sui costi;

di converso le cantine sociali, sovraccariche di vino ammassato, si trovano impossibilitate ad accogliere la produzione di tali uve;

va pertanto sostenuta la valorizzazione dei vitigni autoctoni e tipici del Trapanese, così come occorre per incentivare la creazione di un polo vitivinicolo trapanese (cantine sociali più privati) anche per la «ideazione» di un nuovo prodotto – vino da tavola quotidiano – da presentare sul mercato nazionale ed estero, altamente «tipicizzato»;

si deve, pertanto, almeno raddoppiare l'attuale quota di distillazione di crisi autorizzata dalla Commissione europea (da due a quattro milioni di ettolitri) salvaguardando in sede comunitaria la superficie vitata;

inoltre, se da un lato va limitato l'ingresso di prodotti provenienti da altri Paesi (Argentina, Cile, ecc.) dall'altro urge la remunerazione degli agricoltori dei danni per calamità ed avversità naturali pregresse;

necessita poi rivisitare la classificazione delle «vinacce» da rifiuto speciale e disporre incentivi significativi per l'imprenditoria giovanile e di settore specializzata;

inoltre, si rende necessario rinviare la scadenza delle cambiali agrarie, disporre la proroga dei contributi previdenziali e del pagamento dei tributi, l'attuazione su scala europea del catasto vitivinicolo, nonché la modifica dell'attuale legge sui catastini in relazione al diritto di reimpianto, con proroga di almeno tre anni;

va, altresì, introdotta l'indicazione obbligatoria del prezzo all'origine (prezzo iniziale e finale) che tutela il reddito degli agricoltori e consumatori, nonché la defiscalizzazione e liberalizzazione del mercato dell'alcool di origine vinica per uso alimentare e l'abolizione dell'uso di saccarosio e sostituzione con MC-MCR e soprattutto con MCR sotto forma di cristallino,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intendano adottare per fronteggiare la gravissima situazione sopra evidenziata.

(4-09496)

SAMBIN. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la legge 23/12/1998, n. 448, si sono introdotte nuove disposizioni in ordine alla possibilità per i Comuni di cedere in proprietà aree comprese nei piani di edilizia popolare approvati a norma della legge 18/04/1962, n. 167, e la legge 22/10/1971, n. 865, già concesse in diritto temporaneo di superficie;

dal punto di vista degli assegnatari di aree in diritto temporaneo di superficie, l'aver ottenuto la concessione di tale diritto su un'area comunale e l'aver proceduto alla relativa edificazione a proprie spese, con la prospettiva che alla scadenza del termine della durata del diritto di superficie l'intero edificio abbia ad essere trasferito gratuitamente al Comune concedente, non risponde alle proprie legittime aspettative;

la trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto temporaneo di superficie consente a molte famiglie di raggiungere l'obiettivo di aver soddisfatto la primaria necessità di possedere l'alloggio in cui abitano, poiché la pienezza del diritto di proprietà e la sua durata indefinita costituiscono aspetti di grande importanza sociale;

considerato che:

l'art. 31, comma 47, della legge 23/12/1998, n. 448, stabilisce che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 delle legge medesima;

in data 26/06/2002 è stato siglato il Protocollo di Intesa tra ANCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni) e APU (Associazione Proprietari Utenti), «Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà», volto all'individuazione di linee guida ed indirizzi generali, al fine di incoraggiare ed orientare accordi locali, tra Comuni e proprietari utenti, che agevolino l'applicazione operativa della normativa;

considerato inoltre che in tale Protocollo di Intesa si ravvisa la necessità di:

realizzare il massimo di partecipazione dell'utenza al programma di cessione, attraverso assemblee nei condomini, a cui partecipino rappresentanti dei Comuni, finalizzate ad una valutazione dettagliata dell'impatto della normativa nelle diverse arre e nei singoli fabbricati;

incentivare la propensione all'acquisto da parte dei proprietari utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario sensibilizzare i Comuni a dare attuazione localmente all'intesa intervenuta tra ANCI e APU;

se non ritenga utile pronunciarsi, secondo le modalità che riterrà più opportune, affinché i Comuni, nell'applicazione delle modalità di pagamento per quanto in premessa, tengano conto della reale situazione economica degli aventi diritto in modo da incentivare il più possibile i proprietari utenti all'acquisto della quota millesimale di loro competenza.

(4-09497)

*GUASTI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la funzione pubblica. – Premesso:*

che il servizio idraulico in Italia è stato regolato dal 1937 ad oggi dal regio decreto 2669/37 (tutt'ora vigente);

che in tutta Italia il personale chiamato ad espletare detto servizio ha avuto, ed ancora ha, un diretto contatto con il tronco di fiume affidatogli, di cui conosce le caratteristiche e le insidie in forza del servizio di guardia e di custodia svolto sul tronco quotidianamente;

che la centralità dell'organizzazione ha dato una impostazione uniforme al servizio, in modo da formare dipendenti capaci di affrontare efficacemente le situazioni di piena che rappresentano le emergenze prevedibili e ricorrenti sul fiume e nella laguna;

che con la devoluzione alle regioni delle competenze idrauliche, i criteri adottati nelle varie realtà locali per lo svolgimento di quegli stessi compiti che erano svolti dal personale già alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici (poi infrastrutture e trasporti) non solo smantellano una organizzazione già rodada e funzionante, ma espongono la collettività a rischi prevedibili quanto prossimi e certi;

che quanto esposto è oggetto di un contenzioso giudiziario avviato già da anni, che rischia di estendersi oltre misura senza definire efficacemente, in tempi rapidi, la razionalizzazione del servizio pubblico idraulico nella direzione maggiormente conforme all'interesse della collettività;

osservato che:

le figure dell'ufficiale idraulico e del sorvegliante idraulico rispecchiano quell'organizzazione gerarchica che è insostituibile in situazioni di emergenza con compiti rigorosamente prestabiliti, e ripartiti, secondo gli schemi del regio decreto 2669/37;

innovare l'organizzazione del servizio idraulico non pare possa significare annullamento del sistema attualmente vigente per frammentare, con palesi conflitti di attribuzione e pericolose incertezze nel riparto delle responsabilità, quei compiti che fin dal 1937 sono stati definiti in maniera organica ed assegnati secondo schemi semplici e funzionali;

la tutela della pubblica incolumità richiede che si provveda semmai a rendere certo e definito il ruolo di ciascun operatore idraulico, conservandone e definendone ancor più precisamente attribuzioni, poteri e responsabilità;

tale personale rappresenta una risorsa che va valorizzata;

nei progetti delle amministrazioni locali si legge invece una destrutturazione del servizio che significa abbandono delle realtà fluviali, lacunari e marittime con evocazione di enti ed organizzazioni storicamente estranee agli interventi di prevenzione e gestione delle emergenze idrauliche;

affidare gli stessi compiti a molteplici realtà, ciascuna delle quali non dispone di ambito esclusivo di operatività, significa esporre la collettività (ossia esporci) al rischio di soccombere di fronte ad eventi di piena che, per loro natura, devono essere gestiti in maniera strutturata e coordinata,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per il quale le amministrazioni locali tendono a distogliere il personale capace ed esperto dal tronco del fiume e, quindi, dal territorio, per collocarlo in ruoli amministrativi o tecnici d'ufficio;

se, premesso quanto sopra, il Governo intenda porre rimedio alla già avviata destrutturazione del servizio idraulico prevedendone i disastri;

se non si ritenga opportuno che le funzioni di polizia giudiziaria svolte dal personale idraulico vengano espressamente confermate e corrispettivamente remunerate con l'indennità di cui alla legge 121/1981, con la finalità di evitare sospensioni del servizio che sarebbero di grave nocuoimento alla collettività.

(4-09498)

SALERNO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che è in circolazione una pubblicità relativa al collocamento di nuovi appartamenti in strada Antica di Grugliasco 201/40, zona cuscinetto tra i comuni di Torino e Grugliasco;

che detti nuovi appartamenti sono il ricavato di una nuova costruzione di civile abitazione, posta in un quadrilatero (Borgata Quaglia) caratterizzato da un notevole abbandono amministrativo, stante l'assenza di urbanizzazioni primarie come i tombini per la raccolta e il deflusso del-

l'acqua piovana con il conseguente ristagno malsano di pozze ogni qualvolta vi è una caduta di pioggia;

che detto degrado ed il generale abbandono della zona è stato più volte denunciato dai cittadini e dal consigliere comunale Viscione, che ha presentato apposita interrogazione senza avere una soddisfacente risposta;

ritenuto indispensabile per il normale procedere della vita cittadina e per il corretto e democratico rapporto tra amministrazione locale e cittadini un chiarimento delle situazioni e dei comportamenti che sembrerebbero ledere principi di uguaglianza e parità,

si chiede di sapere:

per quali motivi con l'avvio della costruzione del nuovo complesso in premessa siano state avviate immediatamente nella sola adiacenza della nuova costruzione tutte le opere di urbanizzazione di cui è sofferente l'intera zona;

se questo «sistema» di diverso intervento si sia ingenerato per motivi certi e documentati.

(4-09499)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che in data 24-04-2004 il Dr. Talerico, già tenente medico richiamato in servizio per anni due e giorni due continuativi, in base alla legge 113/54, art. 50, nel corpo della Guardia di Finanza, per carenza di personale medico, presentava istanza di riammissione in servizio, che la Guardia di Finanza, prot. n. 135278/1196/2, trasmetteva con parere favorevole allo Stato Maggiore dell'Esercito, il quale la trasmetteva alla Direzione generale per il personale militare, prot. n. 3300/081980 del 18-05-2004, per l'immissione in servizio. La Direzione generale per il personale militare rigettava l'istanza nonostante il parere favorevole dello Stato Maggiore dell'Esercito e della Guardia di Finanza. Il Dr. Talerico presentava ricorso al Capo dello Stato in data 6-12-2004, trasmesso di poi al Ministero dell'economia e delle finanze in data 15-12-2005, prot. n. UG/n. 390526/2/RS,

si chiede di sapere:

quali siano lo stato e l'esito di tale procedimento;

quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda assumere ove ricorrano i presupposti della falsa applicazione di legge, eccesso di potere per difetto di motivazione, reiterato rifiuto del riconoscimento diritti giuridici, economici, professionali per il lungo periodo di richiamo in servizio.

(4-09500)

STIFFONI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

destano viva preoccupazione le recenti notizie di alcuni casi di influenza aviaria verificatisi in Romania e Turchia;

malgrado la grande attenzione manifestata dal Governo sulla questione, tanto che è stato emanato un decreto-legge per predisporre un'adeguata organizzazione dei controlli e delle metodologie di contrasto di un

eventuale contagio, non può non destare vivo timore constatare che, sia pure in sporadici casi, il pericoloso virus si è affacciato in Europa,

l'interrogante chiede di sapere:

se i controlli negli scali aeroportuali italiani, già predisposti dalle autorità relativamente a persone e merci provenienti dal Sud Est-Asiatico, luogo di prima manifestazione del cosiddetto virus dei polli, verranno immediatamente estesi anche a tutti i paesi Est-europei e alla Turchia;

se verranno, con la massima urgenza, allestite unità sanitarie a tutte le frontiere italiane al fine di sottoporre ai necessari controlli e all'eventuale disinfezione tutti i mezzi di trasporto merci provenienti dai medesimi Paesi.

(4-09501)

**BARELLI.** – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Considerato che:

negli ultimi giorni microsismi si sono registrati ripetutamente nelle zone di Guidonia, Villalba e Tivoli Terme provocando danni a centinaia di abitazioni;

le zone sono interessate dal fenomeno della subsidenza, ovvero l'abbassamento progressivo del terreno, che negli ultimi anni ha raggiunto valori dieci volte superiori alla media;

le cause scatenanti di questi piccoli terremoti che dal 2000 affliggono le zone sopra citate sarebbero, così come riferiscono studi commissionati dalla Regione e dalla Provincia di Roma, e condotti dal Prof. Bono, titolare della cattedra del Dipartimento Scienze della Terra dell'Università La Sapienza, l'impovertimento della falda acquifera, probabilmente dovuta al pompaggio indiscriminato dell'acqua sulfurea al fine di poter estrarre il travertino a profondità che la falda acquifera altrimenti non consentirebbe;

dagli studi sopra citati, migliaia di metri cubi di acqua vengono in sostanza captati ogni giorno per ventiquattro ore al giorno e, sottratti al naturale deflusso sotterraneo, smaltiti, attraverso canalizzazioni artificiali, nel fiume Aniene, allo scopo di tenere asciutto il piano di lavoro posto sotto il livello della falda, provocando il prosciugamento di caverne sotterranee da millenni piene di acqua gassosa la cui pressione rendeva solido il terreno sul quale sorgono Tivoli Terme e Villalba di Guidonia;

l'attività estrattiva basata su livelli odierni di emungimento della falda dei travertini risulterebbe non più compatibile con la tradizionale attività di balneazione termale;

le pregiate risorse idriche della zona contribuiscono ad accrescere il patrimonio archeologico, storico e naturale di Guidonia e Tivoli, dove il precedente consiglio comunale, con delibera, ha istituito «la città termale»;

nelle finalizzazioni presenti nella legge finanziaria del 2003, su iniziativa dell'interrogante sono stati stanziati un milione e cinquecentomila euro per il risanamento ambientale della città di Guidonia;

circa 150 edifici tra abitazioni private, strutture pubbliche e aziende hanno riportato lesioni e addirittura luoghi di culto, come la parrocchia di S. Maria Goretti di Villalba, che ha registrato seri danni,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri interrogati intendano adottare per bloccare l'evolversi e il possibile peggioramento di questa grave situazione idrogeologica, nonché gli strumenti adatti a fronteggiare eventuali emergenze;

quali misure per accertare e sanzionare eventuali responsabilità;

quali misure per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza nelle zone interessate e scongiurare nuove situazioni di pericolo;

quali finanziamenti potranno essere stanziati per il recupero e la sistemazione di tutte le strutture danneggiate, considerati gli ingenti danni subiti da numerose abitazioni ed edifici pubblici;

se non si ritenga di valutare l'opportunità di nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento di tutte le procedure di risanamento definite indispensabili al fine di fronteggiare tale emergenza.

(4-09502)

GABURRO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

dal giorno 24 agosto 2005 i detenuti del carcere di Montorio si trovano in un atteggiamento «discutibile» sotto il profilo disciplinare, in quanto portano avanti una contestazione assolutamente pacifica contro l'installazione della quarta branda nelle celle;

per quanto «discutibile» possa essere la loro presa di posizione, non si può non tener conto delle motivazioni che spingono i detenuti a mettersi in discussione con il proprio comportamento;

l'installazione di un quarto posto letto in celle, già di per sé strette, dove il detenuto trascorre venti ore al giorno, può causare gravi ripercussioni fisiche e psichiche ai detenuti stessi, derivanti dalla scarsa ossigenazione dello spazio comune e dallo spazio ridotto di movimento;

la situazione di disagio degli istituti penitenziari è destinata a peggiorare per effetto degli elevati indici di sovraffollamento;

la Costituzione sancisce il principio della rieducazione, secondo il quale l'esecuzione della pena detentiva deve essere organizzata in modo tale da non rappresentare, nelle sue modalità, un più grande castigo di quello che già si realizza per effetto della privazione della libertà e da consentire tutti quei trattamenti che appaiono più idonei al recupero sociale del condannato;

il nostro sistema processuale deve adeguarsi all'esigenza che le pene detentive non siano scontate per intero nella forma del carcere, all'interno del quale raramente si può avere un trattamento rieducativo, dato il carattere criminogeno delle carceri,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, nel breve termine, per ovviare alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri e, in particolare, per sollecitare nel caso del carcere di Montorio un intervento da parte del distretto sanitario di zona, onde certificare il nu-

mero di persone che possono realmente occupare le celle e, in caso di effettivo sovraffollamento, provvedere con adeguate misure;

quali iniziative legislative intenda promuovere nel medio periodo, finalizzate al recupero del principio della funzione rieducativa della pena che, meglio di quelle detentive, possono in certi casi realizzare le finalità scritte nella Costituzione.

(4-09503)

*SPECCHIA.* – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che nelle scorse settimane si sono verificati numerosi casi che dimostrano una scarsa igiene sui treni e l'assenza di un efficiente servizio di pulizia;

che, più in particolare, i passeggeri hanno denunciato la presenza di zecche, di cimici, di insetti e addirittura di topi su alcuni treni;

che spesso i vagoni sono sporchi ed i bagni sudici;

che quanto denunciato dai passeggeri risponde a verità, tanto che l'Amministratore delegato di Trenitalia ha comunicato che sono state bloccate 508 carrozze troppo vecchie, e che quindi possono più facilmente ospitare uova di parassiti, e che la nuova gara d'appalto per le pulizie è stata fatta con criteri diversi;

che gli stessi lavoratori delle imprese di pulizie, cui Trenitalia ha affidato il lavoro, hanno dichiarato che il numero del personale è esiguo, che vi sono subappalti e che i ritardi di alcuni treni comportano tra l'altro l'impossibilità di pulire tutti gli scompartimenti ed i bagni;

che è davvero necessario ed urgente ripristinare un servizio di pulizia degno di questo nome, considerato tra l'altro il recente aumento dei biglietti e degli abbonamenti ferroviari,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per quanto di competenza, presso Trenitalia.

(4-09504)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico delle sedute pubbliche 865<sup>a</sup>, 866<sup>a</sup> e 878<sup>a</sup> del 21 settembre e del 5 ottobre 2005, rispettivamente alle pagine 39, 37 e 107, all'articolo 1 deve intendersi aggiunta in fine la seguente sezione:

## «Sezione IV-bis.

## Organi di amministrazione

Art. 147-ter. – (*Elezione e composizione del consiglio di amministrazione*). – 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-quater. – (*Composizione del consiglio di gestione*). – 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-quinquies. – (*Requisiti di onorabilità*). – 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica».

Altresì nella 878<sup>a</sup> seduta pubblica, già ricordata, alla pagina 123, all'articolo 6 deve intendersi aggiunta in fine la seguente sezione:

## «Sezione VI-bis.

## Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria

Art. 165-ter. – (*Ambito di applicazione*). – 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi

fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di controllo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la CONSOB detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le

ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la CONSOB può denunciare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile.

Art. 165-*quater*. - (*Obblighi delle società italiane controllanti*). - 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, allegano al proprio bilancio di esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla CONSOB.

Art. 165-*quinquies*. - (*Obblighi delle società italiane collegate*). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-*sexies*. - (*Obblighi delle società italiane controllate*). - 1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-*ter*, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di ga-

ranzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

Art. 165-*septies*. – (*Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione*). – 1. La CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La CONSOB emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione».

2. Dopo l'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 193-*bis*. – (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*). – 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-*quater*, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-*quater*, commi 2 e 3, 165-*quinquies*, comma 1, e 165-*sexies*, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-*quater*, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1».

Inoltre nella 877<sup>a</sup> seduta pubblica, del 5 ottobre 2004, a pagina 113, all'emendamento 6.0.800 (testo 2) le parole: «alla data del 28 febbraio 2005» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alla data del 28 febbraio 2006».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 875a seduta pubblica del 4 ottobre 2005, a pagina 15, nell'intervento del senatore Dettori, all'ultima riga dell'ottavo capoverso, dopo le parole: «molto bene», inserire le seguenti: «, l'unico che possa assumersi la responsabilità del disastro».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 879a seduta, del 6 ottobre 2005, alla pagina XV, alla seconda e all'ottava riga, dopo l'emendamento 019.1/301 sopprimere le parole: «(testo 2)».

